

SETTEMBRE 2013

Relatore:
NICOLA MAURO

Novità Fiscali Estive



Wolters Kluwer
Italia

Relatore:

Dottor Mauro Nicola - Presidente Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara.

Novità Fiscali Estive

FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA PARTE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Premessa

Il decreto del fare introduce nuove agevolazioni per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, nonché per l'acquisto di beni strumentali d'impresa, da parte delle piccole e medie imprese, stabilendo politiche di accesso a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario. Tali finanziamenti hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto.

L'agevolazione

L'articolo 2 del decreto del fare introduce un meccanismo incentivante per le micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, nonché per l'acquisto di beni strumentali d'impresa. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili.

I soggetti destinatari della misura agevolativa sono le micro, piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003.

L'art. 2 del D.M. del 18 aprile 2005 (pubblicato in G.U. n. 238 del 12 ottobre

2005) prevede, che debbano considerarsi appartenenti a: "La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due

devono sussistere".

LE CLASSI DIMENSIONALI			
	N. OCCUPATI	FATTURATO ANNUO	TOT. DI BILANCIO ANNUO
MICROIMPRESE	< di 10 occupati	≤ 2 milioni di euro	≤ 2 milioni di euro
PICCOLE IMPRESE	< di 50 occupati	≤ 10 milioni di euro	≤ 10 milioni di euro
MEDIE IMPRESE	< di 250 occupati	≤ 50 milioni di euro	≤ 43 milioni di euro

Al fine di inquadrare esattamente i contenuti dei criteri utilizzati, il Decreto si spinge nella corretta determinazione degli stessi. I chiarimenti, forniti ai commi 5 e 6, dell'art. 2 del provvedimento, sono riepilogati in tabella.

DEFINIZIONE DEI PARAMETRI	
PARAMETRO	DEFINIZIONE
Fatturato annuo	<p>Corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile. Si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.</p> <p>Il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.</p>
Totale di bilancio annuo	<p>Si intende il totale dell'attivo patrimoniale.</p>
Occupati	<p>Si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione guadagni.</p> <p>Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati relativi al fatturato annuo o al totale di bilancio.</p>

Le modifiche apportate dal Senato, in sede di conversione in legge del decreto originario, hanno eliminato il riferimento all'acquisto specifico di talune tipologie di beni, ed hanno, nel contempo, esteso la misura agevolativa anche agli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali.

ACQUISTI AGEVOLABILI		
Macchinari	Impianti	Attrezzature ad uso produttivo
Beni strumentali d'impresa	Hardware	Software
Tecnologie digitali		

Il meccanismo incentivante di cui all'articolo 2 prevede innanzitutto l'intervento di Cassa depositi e prestiti presso la gestione separata della quale viene costituito un plafond che sarà utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista dalle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari.

Per l'intervento della Cassa depositi e prestiti sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009, che consentono l'utilizzo delle risorse rivenienti dal risparmio postale e attribuite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per iniziative a favore delle piccole e medie imprese attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito (comma 2).

I finanziamenti sono erogati dalle banche che aderiscono alla convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ABI.

A tale convenzione (o convenzioni) è rimessa altresì la disciplina di dettaglio, per quanto attiene, in particolare, alle modalità operative per la concessione dei finanziamenti agevolati, dei contratti tipo di finanziamento e cessione del credito, incluse le attività di monitoraggio e di rendicontazione svolte dalle banche. (comma 7).

È stato previsto, inoltre, in sede di conversione, che i finanziamenti possano essere erogati anche dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario purché garantiti da banche.

I finanziamenti bancari avranno durata non superiore a cinque anni e saranno erogati fino ad un massimo di 2 milioni di euro per impresa, anche frazionato in più iniziative. Si prevede, inoltre, la possibilità che il finanziamento copra l'intero costo dell'investimento (comma 3).

CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO	
IMPORTO FINANZIABILE	Max 2 milioni di euro
DURATA	Max 5 anni

La seconda parte dell'intervento consiste nell'erogazione di un contributo statale alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari per coprire parte degli interessi (comma 4).

Il contributo è infatti calcolato in rapporto agli interessi sui finanziamenti bancari. E' rimessa ad un decreto dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura massima del contributo nonché la definizione delle condizioni di accesso e le modalità di funzionamento (commi 4 e 5).

Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi è autorizzata (comma 8, secondo periodo) la spesa di:

7, 5 milioni di euro per il 2014

21 milioni di euro per il 2015

35 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019

17 milioni di euro per l'anno 2020

6 milioni di euro per l'anno 2021.

E' inoltre prevista la possibilità che i finanziamenti, fino all'80 per cento del loro ammontare, siano assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nel Fondo stesso. E' demandata a decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la

determinazione delle modalità priorità di accesso e delle modalità di concessione della garanzia (comma 6).

Sempre in sede di conversione in legge del decreto del fare gli incentivi previsti sono stati estesi anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia (comma 8-bis).

RAFFORZAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L'articolo 1 del decreto del fare ha previsto, al fine di potenziare gli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, demandando ad apposito decreto ministeriale l'adozione di

specifiche disposizioni, specifiche disposizioni volte ad:

=> assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle PMI anche tramite l'aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, nonché attraverso l'incremento della misura massima della garanzia fino all'80 per cento (dall'attuale 70) dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di PP.AA. e alle operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2012, fermi restando gli ulteriori limiti, i requisiti e le procedure previste. Inoltre la misura massima di copertura della garanzia si applica anche in favore di imprese ubicate in aree di crisi, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Ulteriori modalità per l'ampliamento dell'accesso al credito sono individuate da una semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche;

=> limitare il rilascio della garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia;

=> prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo da parte delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

La norma novellata demanda, inoltre, ad apposito decreto ministeriale la definizione delle condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale.

È stata invece abrogata la disposizione, contenuta nel comma 3 dell'articolo 11 del D.L. n. 185 del 2008, per la quale si riservava il 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia del fondo a favore dei Confidi, nonché è stata prevista l'abrogazione dell'estensione della garanzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese anche alle grandi imprese, e prestiti.

È stato pure soppresso l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 39 del D.L. n. 201 del 2011 che prevedeva che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del fondo fosse riservata ad interventi non superiori a 500.000 euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

Ma forse l'innovazione più significativa, almeno a parere dello scrivente è quella contenuta nel comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto del fare che prevede che, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e previa adozione di un apposito decreto ministeriale, gli interventi ivi previsti possano essere estesi ai professionisti in possesso di determinati requisiti, a tal fine è stato previsto, per la finalità in esame, un limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

La Relazione Tecnica di accompagnamento al provvedimento ha avuto modo di precisare come la norma sia finalizzata al rafforzamento ed alla razionalizzazione degli interventi del fondo di garanzia. In particolare, la medesima Relazione Tecnica afferma che l'adeguamento dei criteri

delle soglie di valutazione per l'accesso al fondo, unitamente all'incremento della percentuale di copertura per le operazioni con durata non inferiore a 36 mesi per le operazioni di anticipazioni in favore di imprese che vantano crediti verso la P.A., determinerà una prevedibile crescita sia dell'operatività del fondo (in virtù dell'ampliamento della platea delle imprese potenziali beneficiarie) sia degli accantonamenti operati (in ragione delle più alte coperture).

La Relazione Tecnica afferma, inoltre, e malauguratamente, che tali modifiche avranno un impatto assolutamente marginale nell'anno in corso sull'operatività del fondo. Infatti, l'adeguamento dei criteri sarà definito con un successivo decreto interministeriale e potrà essere effettivamente operativo solamente negli ultimi mesi del 2013, rilevando poi che, al prevedibile incremento del numero di operazioni ammesse alla garanzia conseguente all'ampliamento della platea delle imprese potenzialmente beneficiarie, si farà fronte attraverso maggiori accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio, da operare anche con riferimento alla specifica categoria di imprese ammesse alla garanzia in virtù dell'adeguamento delle soglie di accesso, nella misura massima delle disponibilità del fondo che, a legislazione vigente, è stato incrementato con lo stanziamento previsto per l'anno 2014.

Al riguardo, si osserva che il complesso delle norme è chiaramente rivolto ad accelerare ed ampliare l'utilizzo delle risorse con finalità di garanzia, aumentando l'efficienza degli aiuti all'accesso al credito per micro, piccole e medie imprese, nella misura massima delle disponibilità del fondo. Pur restando invariato il complesso delle risorse disponibili, l'ampliamento delle imprese beneficiarie, l'innalzamento del livello di massimo di garanzia che può assistere i finanziamenti alle imprese, la semplificazione delle procedure, sembrerebbero accrescere la possibilità che le garanzie siano effettivamente escuse, il che avrebbe evidenti riflessi sul bilancio.

DETRAZIONE PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: NOVITÀ E REGOLE ANTICHE

Il Parlamento con l'approvazione definitiva del d. l. n. 63 del 2013 ha dato il via libera anche alla proroga della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che sarebbe scadute alla data del 30 giugno 2013.

In particolare, quindi, posteriormente all'approvazione viene previsto che la detrazione per le spese di recupero Irpef del 50% nel limite di spesa di € 96.000 per singola unità immobiliare sia prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2013.

Si ricorda che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze.

La detrazione Irpef/Ires del 55% (dal 1° luglio 2013 del 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).

Allo scadere del periodo di "promozione", il 1° gennaio 2014 (salvo ulteriori proroghe), il bonus fiscale tornerà alla vecchia aliquota (36%) e al precedente tetto di spesa (48mila euro).

Non cambiano i beneficiari della detrazione: titolari di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sull'immobile ristrutturato, soci di cooperative divise e indivise, inquilini e comodatari, soci delle società semplici, imprenditori individuali, limitatamente agli immobili non strumentali o merce, familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile oggetto dei lavori.

Confermati anche gli interventi per i quali spetta la detrazione:

- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- rimozione di barriere architettoniche, installazione di ascensori e strumenti idonei a favorire la mobilità interna di disabili;

- lavori (anche di manutenzione ordinaria) su tutte le parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di cablatura degli immobili, opere finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza contro le intrusioni, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure antisismiche, ad evitare gli infortuni domestici.
- ricostruzione o ripristino di un immobile, anche non residenziale, danneggiato a seguito di 'eventi calamitosi', se è stato dichiarato lo stato di emergenza (fattispecie introdotta dal DL 201/2011).

La detrazione spetta anche per l'acquisto di immobili situati in edifici interamente interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, purché venduti entro sei mesi dalla fine dei lavori, ed è pari al 25% del prezzo risultante dall'atto di compravendita o di assegnazione, comunque entro l'importo massimo di 48.000 euro.

La detrazione va sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La procedura per fruire della detrazione non cambia.

Al fine di poter usufruire della detrazione è necessario:

1. inviare all'ASL, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo;
2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, indicando causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
3. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione (l'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara è stato soppresso dal DL 70/2011). Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all'immobile oggetto della ristrutturazione.

Negli ultimi anni sono state introdotte alcune novità miranti a semplificare la procedura per ottenere il bonus:

- la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (per tutta Italia) non è più obbligatoria;
- il costo della manodopera non deve più essere riportato in fattura come voce separata;
- sui bonifici effettuati per pagare lavori la banca applica una ritenuta fiscale del 4% anziché del 10% (per il contribuente non cambia nulla, la novità riguarda le imprese edili che si vedranno accreditata una somma con una minore decurtazione);
- in caso di vendita di un immobile ristrutturato, la detrazione delle rate residue può restare al venditore o essere trasferita al compratore, su decisione delle parti. L'opzione deve essere espressa col rogito notarile. Prima del 16 settembre 2011 l'agevolazione veniva obbligatoriamente trasferita all'acquirente.

Particolare attenzione deve poi essere rivolta alla modalità di esecuzione dei bonifici. Per ottenere, infatti, la detrazione del 50% si devono effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, in cui dovranno essere indicati:

la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati" (articolo 16-bis, Tuir);
 il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Se la spesa che dà diritto alla detrazione è stata fatta da più persone, il bonifico deve indicare il codice fiscale di tutti gli interessati. Se gli interventi sono sui condomini, serve il codice fiscale del condominio e il codice fiscale dell'amministratore o del condomino che effettua il pagamento.

Infine accenniamo brevemente al caso assai diffuso degli acquisti di box auto. In questo caso va ricordato che chi realizza autorimesse, o posti auto pertinenziali, ha diritto a una detrazione del 50%, sui pagamenti eseguiti, fra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013.

Il box auto non deve essere fisicamente collegato alla casa o all'edificio in cui si abita: basta che sia "al servizio" dell'abitazione. Insomma, "pertinenziale".

Si può ottenere la detrazione sia se si costruisce il box auto sia se lo si acquista già fatto da altri o lo si fa costruire da altri. Nel caso di box auto già costruiti la detrazione riguarda solo le spese di realizzazione provate con documentazione appropriata da chi vende il box auto. Se si acquista una casa collegata con un box auto, la detrazione riguarda sempre e solo le spese per la realizzazione del box auto, indicato come pertinenza della casa nell'atto notarile. Da ultimissimo, in questa breve sintesi delle novità e delle conferme in ambito detrazione fiscale per la ristrutturazione del patrimonio edilizio nazionale, non possiamo dimenticare tutti quei casi in cui non si ha diritto alla detrazione del 50%.

Sinteticamente e sistematicamente sono così riassumibili:

quando non è stata fatta la comunicazione preventiva all'Asl, nei casi in cui la stessa sia obbligatoria;

se il pagamento non è avvenuto tramite bonifico bancario o postale;

se non vengono esibite le fatture e le ricevute che provano le spese sostenute in sede di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate;

se non viene esibita la ricevuta del bonifico o se questa è intestata a una persona diversa da quella che chiede la detrazione;

se le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie del Comune in cui i lavori vengono fatti;

se vengono violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e se non si rispettano gli obblighi contributivi.

DETRAZIONI ANCHE PER INTERVENTI ANTISISMICI

Le detrazioni fiscali riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione relativi all'adozione di misure antisismiche, nonché all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, in base a quanto già previsto dall'art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il Legislatore ha confermato, in sede di conversione in legge del d.l. n. 63 del 2013, questo genere di benefici fiscali, in quanto espressamente prevista nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi.

A tale scopo all'articolo 16 dello stesso dopo il comma 1 è stato inserito il comma 1-bis che recita :

«Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare».

In buona sostanza si potrà ottenere una detrazione del 65% ai fini IRPEF per i pagamenti effettuati fra il 04 agosto 2013 e il 31 dicembre 2013 per gli interventi antisismici eseguiti sugli edifici, aventi ad oggetto la messa in sicurezza statica degli stessi, la redazione della documentazione obbligatoria che provi la sicurezza statica dell'immobile. Gli interventi dovranno essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici, comprendere interi edifici e - nel caso si trovino in centri storici - si dovranno compiere con progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Esempi di interventi che godono della detrazione: inserimenti di tiranti orizzontali e verticali, iniezione di miscele leganti, ripristino e rinforzo di armature metalliche, cerchiature di elementi strutturali.

BONUS MOBILI 2013

Premessa

Il Bonus Mobili rappresenta un'altra novità di rilievo. Chi eseguirà lavori di ristrutturazione potrà usufruire anche di uno sconto IRPEF del 50% sulla spesa documentata sostenuta per l'acquisto di arredi da utilizzare nell'immobile sottoposto a lavori, fino a un tetto massimo di spesa di 10.000 euro. Le disposizioni relative al Bonus Mobili 2013 sono contenute nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 che contiene diverse misure per il rilancio dell'edilizia tramite la promozione e la diffusione di interventi di riqualificazione energetica.

Il Bonus Mobili 2013 è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all'acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione o che lo saranno in futuro.

L'agevolazione fiscale è in vigore dal 6 giugno 2013 e sarà valida fino al 31 dicembre 2013.

Il bonus arredi presenta le seguenti caratteristiche:

è pari al 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili;

spetta per un importo massimo di euro 10.000 (detrazione massima euro 5.000);

va ripartita in dieci rate tra gli aventi diritto (detrazione massima annua euro 500);

è agganciato alle spese di recupero edilizio e l'acquisto deve esser finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La norma che agevola l'acquisto di arredi richiama quella che agevola al 50% gli interventi fino a 96.000 euro, la quale si aggancia all'agevolazione del 36%.

I concetti chiave del Bonus Mobili 2013

Sono quattro i "concetti" essenziali legati al Bonus Mobili 2013, così riassumibili.

1. Detrazione 50%

La detrazione che può essere sfruttata per l'acquisto di mobili e arredi è stata fissata al 50%. La cifra massima che è possibile ottenere come sconto è di 5.000 euro su una spesa massima sostenuta di 10.000 euro. Esisteva anche una precedente versione risalente al 2009 del Bonus Mobili, ma molto meno conveniente (l'agevolazione prevista era solo del 20%).

2. Il numero delle rate

Il nuovo Bonus Mobili 2013 prevede che la cifra da portare in detrazione sia ripartita in 10 rate annuali di pari importo che potrà essere scontata tra gli aventi diritto. Come per quanto riguarda le disposizioni relative alla Detrazione 50% per le ristrutturazioni e alla Detrazione 65% per la riqualificazione energetica, anche per il Bonus Mobili non è previsto un periodo "corto" di ammortamento per i contribuenti over 75 o over 80.

3. Tetto di spesa

La spesa massima per l'acquisto di arredi che può essere portata in detrazione è stata fissata a 10.000 euro. Questa spesa è in aggiunta allo sconto fiscale che si ottiene con la Detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie che rimane fissata a 96.000 euro. Entrambe gli sconti fiscali (Bonus Mobili e Detrazione 50% ristrutturazioni) saranno valide fino al 31 dicembre 2013. Non sono previste ulteriori proroghe nel 2014.

4. Importo massimo della rata

Il conto è presto fatto. Chi porterà in detrazione il massimo importo di spesa coperto dal Bonus Mobili 2013 (10.000 euro) potrà beneficiare ogni anno e per 10 anni di una rata di sconto pari a 500 euro. Anche se il periodo di rientro è più lungo rispetto alla versione 2009 dell'agevolazione sugli arredi, l'importo della rata è decisamente più alto e conveniente.

Analizzando il novellato, e definitivo, testo dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 in materia di Bonus Mobili 2013 possiamo fare alcune, ulteriori, riflessioni.

Anzitutto il testo del comma 2 dell'articolo 16, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* con la legge di conversione, evidenzia delle parti aggiunte rispetto all'originaria formulazione del decreto.

Testualmente si legge che: *"Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (ossia la detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie, n.d.r.) è altresì riconosciuta una*


detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro“.

Dalla lettura ne discende che :

1. il Bonus Mobili 2013 si può sfruttare solo se la spesa viene sostenuta per l'acquisto di arredi destinati a un immobile che è stato oggetto di ristrutturazione. Il decreto fa riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012, indipendentemente dalla data di inizio o fine lavori. Allo stato attuale, e in mancanza di chiarimenti ufficiali, è verosimile ipotizzare che sia possibile detrarre l'acquisto di mobili, purché la relativa spesa sia sostenuta dopo il 6 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013.

2. Il Bonus Mobili 2013 viene esteso anche ai grandi elettrodomestici di classe energetica uguale o superiore alla A+ (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, congelatori, asciugatrici, stufe elettriche, etc.), ai forni e alle altre apparecchiature, per le quali è prevista l'etichetta energetica, di classe energetica uguale o superiore alla A. Un'attenzione particolare deve però essere riposta per gli elettrodomestici bianchi, la detrazione si applica a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del d.l. n. 63 del 2013 avvenuta il 03 agosto 2013 sulla G.U. n.181.

3. Rimane estremamente dubbioso il dettato normativo identificante “le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica”, poiché non si comprende se si tratta di una fattispecie che si aggiunge alle precedenti, ma manca una “congiunzione” per giungere a tale conclusione) o se, viceversa, sia una mera esplicitazione delle stesse. Laddove si trattasse di una fattispecie aggiuntiva l'agevolazione si estenderebbe, ad esempio a televisori, lampade elettriche (lampade a filamento, fluorescenti, a scarica ad alta intensità e LED) e apparecchiature d'illuminazione, asciugacapelli, frullatori, tostapane, friggitorici, etc. Tuttavia il dubbio è rilevante, e più che legittimo, poiché se così fosse sembrerebbe incongruo che il legislatore non abbia richiesto che tali elettrodomestici abbiano una classe energetica minima (ossia A, A+, etc.). L'etichetta energetica assume la forma seguente o similare.



4. Viene confermato che grazie al Bonus Mobili 2013 è possibile sfruttare la Detrazione 50% su un tetto di spesa massima per acquisto arredi di 10.000 euro. Lo sconto fiscale andrà ripartito in 10 rate annuali di pari importo.

5. Ribadita la necessità, ai fini dello sfruttamento del Bonus Mobili 2013, di eseguire i pagamenti con bonifico bancario parlante. In realtà, nel decreto si parla solo di “spese documentate”, ma in assenza di ulteriori specificazioni da parte del Fisco, è lecito ritenere che le modalità di pagamento siano le medesime di quelle previste per usufruire dello sconto fiscale sulle ristrutturazioni. Questa certezza deriva dall'attenta lettura del Comunicato Stampa

dell'Agenzia delle Entrate diffuso lo scorso 04 luglio, avente ad oggetto "Ristrutturazioni edilizie: detrazione del 50% per l'acquisto di mobili - Prime indicazioni dalle Entrate", in cui è stato specificato che i contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili residenziali hanno diritto a una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili destinati all'arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro, fornendo opportunamente le prime indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti. Attraverso la lettura di queste ultime si evince che i contribuenti, intenzionati ad usufruire della detrazione, devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Tale procedura è senz'altro assai farraginoso poiché il negoziante dovrà prima di tutto rilasciare al cliente la

fattura, questi dovrà effettuare il bonifico e solo dopo potrà prelevare o vedersi recapitare il mobile d'arredo a domicilio. Peraltro, la procedura di cui trattasi (da sempre prevista per le ristrutturazioni edili), prevede che la banca dell'impresa edile che riceve il bonifico effettui una trattenuta a titolo d'acconto del 4%. Se non sopraggiungeranno chiarimenti sembra ineluttabile che le banche effettueranno la ritenuta anche al negoziante di mobili posto che lo schema di bonifico che utilizza l'acquirente (ci sono per ogni banca appositi prestampati o sezioni specifiche per i bonifici on line) è rigido e non distingue tra bonifici per il saldo di fatture "edili" e quelli per il saldo di fatture per acquisto di arredi.

6. Il Bonus Mobili 2013 può essere richiesto da chiunque esegue o abbia eseguito dei lavori di ristrutturazione rientranti in quelli ammessi alla Detrazione 50%, ossia quelli indicati dall'art. 16-bis, comma 1 del TUIR. In altri termini, anche la sostituzione di una porta blindata o la messa in sicurezza delle prese elettriche consente l'accesso al Bonus Mobili.

7. L'agevolazione fiscale si sfrutta anche se gli arredi non sono destinati alla parte ristrutturata. Per essere più chiari possibile: se ristrutturo il bagno, posso acquistare gli arredi della cucina o del soggiorno con il bonus.

8. Il regime dell'IVA per gli arredi acquistati usufruendo del bonus è quello ordinario, per cui si applica l'aliquota del 21%.

DETRAZIONE 65% : PROROGA ED INNALZAMENTO DEI BONUS SUGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER GLI EDIFICI

Premessa

Con il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, rubricato «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica dell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale» il Governo ha cercato di fornire un'adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, in conformità al diritto dell'Unione europea e nell'approssimarsi della scadenza degli attuali benefici fiscali.

In particolare, è stata recepita la direttiva 2010/31/UE, volta a promuovere la prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari. Essa abroga la direttiva 2002/91/CE e provvede ad una sua rifusione con il regolamento (CE) n. 1137/2008, facendo salvi gli obblighi degli Stati membri per ciò che concerne i termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva 2002/91/CE.

È stato, inoltre, previsto un potenziamento del precedente regime di detrazioni fiscali del 55 per cento per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013, innalzandolo alla quota del 65 per cento.

In particolare, il decreto legge in analisi prevede il recepimento dei seguenti punti chiave della direttiva 2010/31/UE:

1. adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui le caratteristiche termiche dell'edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda. Essa tiene anche conto di altri vantaggi come i sistemi di cogenerazione dell'elettricità e gli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o collettivo;

2. fissazione, in conformità alla citata metodologia di calcolo, di requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni;

3. definizione di «edifici a energia quasi zero» e redazione di una strategia per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano d'azione nazionale che comprenda:

– l'indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero;

– gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015;

– informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018;

4. adozione di un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici. L'attestato comprende informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché delle raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell'attestato è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica amministrazione;

5. adozione delle misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici.

Oltre alle misure volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, al fine di garantire strumenti finanziari efficaci all'applicazione delle norme in essa contenute, nel testo si prevede una specifica norma che prevede un potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali del 55

per cento per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013, che viene innalzato alla quota del 65 per cento e prorogato fino al 31 dicembre 2013, comprese le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. È altresì stato previsto che per quanto concerne le spese sostenute per interventi riguardanti parti comuni dei condomini edilizi o l'integralità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio l'applicazione di quanto, in precedenza, stabilito sia protratta fino al 30 giugno 2014. Una siffatta durata del regime incentivante potenziato, stabilita in misura maggiore per le spese sostenute per gli stabili condominiali, è dovuta al maggior tempo necessario per la progettazione, l'espletamento delle procedure autorizzatorie e l'attuazione degli interventi riguardanti i predetti stabili, di notevole entità. Si è voluto perseguire, nel contempo, l'obiettivo di favorire una riqualificazione energetica degli edifici condominiali, che presentano consumi energetici superiori alla media italiana, già di per sé abbastanza alta rispetto a quella di altri paesi dell'Unione europea, anche in considerazione della loro epoca di costruzione. In tal modo è possibile perseguire l'obiettivo di una riqualificazione energetica e ambientale di intere aree del tessuto urbano.

In sintesi possiamo così riassumere l'intervento normativo.

Il decreto n. 63 del 2013 ha previsto che la detrazione dall'imposta sul reddito per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, competa nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013. Con riferimento agli interventi relativi a parti comuni dei condomini edilizi o per l'integralità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, è stato previsto che la detrazione del 65 per cento si renda applicabile anche per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014. Con questa disposizione si è inteso perseguire l'obiettivo, attraverso una maggiorazione dell'incentivo fiscale, di pervenire ad una riqualificazione energetica di interi stabili condominiali. È stato, infine, previsto che le detrazioni d'imposta in oggetto siano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

In subordine l'intervento normativo ha operato una rivisitazione delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica prevedendo, in attesa della definizione di misure e incentivi selettivi di carattere strutturale, che si rendano applicabili le precedenti disposizioni disciplinanti la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e per l'incremento del rendimento energetico degli edifici medesimi.

Infine è stata introdotta sia una proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia che una nuova detrazione fiscale per l'acquisto di mobili

L'intervento di proroga ha ridefinito, al 31 dicembre 2013, il termine di scadenza, precedentemente fissato al 30 giugno 2013, dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF al 50 per cento (dall'ordinario 36 per cento) prevista per le spese di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro (48.000 euro regime ordinario) per unità immobiliare.

La finalità della proroga è stata quella di incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia con lo scopo di favorire la ripresa del mercato delle costruzioni, che rappresenta tradizionalmente uno dei comparti produttivi più importanti per la crescita del PIL nazionale.

Tale disposizione contiene, inoltre, un'ulteriore previsione introducendo una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali. Tale misura si prefigge di favorire la ripresa economica, e l'offerta occupazionale, del settore legato alla filiera della lavorazione del legno, attualmente in forte crisi.

La detrazione fiscale del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici

Il d.l. n. 63 del 4 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, ha innalzato la percentuale di detrazione dal 55% al 65% e ha prorogato l'agevolazione al 31 dicembre 2013 per i privati, e al 30 giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomini o su tutte le unità immobiliari del condominio.

Gli edifici interessati

L'agevolazione per la riqualificazione energetica - a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Sono esclusi quindi gli interventi effettuati durante la costruzione dell'immobile.

Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l'installazione dei pannelli solari, l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall'intervento. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione; sono, quindi, esclusi gli interventi di ampliamento.

Si ricorda, per mera opportunità di trattazione, che gli interventi di riqualificazione energetica realizzati da un'impresa di costruzione sugli immobili merce non possono beneficiare della detrazione del 55% (ora 65%) (Risoluzione 303/E del 15 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate), nonché che una Società proprietaria di immobili dati in locazione non potrà mai beneficiare della detrazione Irpef del 55% (ora 65%), così come chiarito dalla Risoluzione 340/E del 1° agosto 2008 dell'Agenzia delle Entrate.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire dell'agevolazione tutti i contribuenti che sostengono - fino al 31 dicembre 2013 per i privati, e fino al 30 giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomini o su tutte le unità immobiliari del condominio - spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche, possono fruire dell'agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull'immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l'immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.

Interventi agevolati e requisiti da rispettare

a. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (comma 344).

È detraibile il 65% delle spese sostenute per qualsiasi intervento, o insieme di interventi, che consentano di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010).

L'indice di fabbisogno energetico da conseguire deve essere riferito all'intero edificio e non alle singole unità che lo compongono (Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate).

La detrazione spettante per i lavori di riqualificazione globale non potrà cumularsi con quella relativa ai singoli interventi. Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest'ultima detrazione può aggiungersi a quella per

la riqualificazione globale. La detrazione si applica alla sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che sia certificato che il portone da sostituire presenta le caratteristiche proprie di una finestra o di una porta-finestra e consenta il conseguimento degli indici di risparmio energetico richiesti per le strutture opache (Risoluzione 475/E del 9/12/2008 Agenzia delle Entrate).

Non è agevolabile invece la sostituzione della porta del box auto adiacente all'abitazione; condizione indispensabile per accedere al bonus è che il locale sia riscaldato (Faq 33 Enea). I lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano Casa e rientranti nella disciplina delle ristrutturazioni possono usufruire della detrazione del 55% (ora 65%) (Risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011 Agenzia delle Entrate).

b. Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) - (comma 345)

È detraibile il 65% delle spese sostenute per interventi sull'involucro dell'edificio, riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all'Allegato B del DM 11 marzo 2008 (come modificata dal DM 26 gennaio 2010). Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.

Per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza U delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), del DPR 2 aprile 2009, n. 59.

Per il calcolo dell'indice di prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale e delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio, le metodologie di calcolo da utilizzare sono quelle indicate all'art. 3 del DPR 2 aprile 2009, n. 59. Ai medesimi fini, l'utilizzo dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio di cui all'allegato G al DM 7 aprile 2008 è equivalente all'analogo schema di procedura semplificata riportato all'allegato 2 al DM 26 giugno 2009.

Nel caso di una sostituzione di infissi presso un'abitazione data in locazione, la detrazione fiscale del 55% (ora 65%) spetta sia al proprietario che all'inquilino, in proporzione alla spesa sostenuta per l'intervento (Circolare 38/E del 23/06/2010 Agenzia delle Entrate).

c. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346)

È detraibile il 65% delle spese sostenute per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Ai fini dell'asseverazione dell'intervento è necessario che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici). Per i pannelli realizzati in autocostruzione non è più necessaria la certificazione di qualità relativa alle strisce assorbenti (DM 26 ottobre 2007, che ha modificato l'art. 8, comma 2, del DM 19 febbraio 2007). Il DM 6 agosto 2009 elimina l'obbligo di produrre la certificazione di qualità anche per il vetro solare. Per le spese di installazione di pannelli solari, non è più

obbligatorio redigere l'attestato di certificazione o qualificazione energetica (art. 1, c. 24, lettera c), Legge 244/2007).

d. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347)

Sono detraibili le spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Rimangono detraibili posteriormente alla conversione definitiva in legge del d.l. n. 63 del 2013 le spese sostenute per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, ossia a bassa dispersione, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché le spese sostenute per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

I sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica, convertibile anche in energia elettrica, usufruiscono della detrazione del 65%, perché assimilabili ai pannelli solari. Le modalità con cui calcolare la detrazione variano però in base alle caratteristiche degli impianti (Risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate).

Tetti massimi delle detrazioni

Il limite massimo della detrazione varia a seconda della tipologia dell'intervento.

Tipologia di intervento	Descrizione dell'intervento	Tetto massimo della detrazione
Riqualificazione energetica globale (comma 344)	Comprendono qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che permetta all'edificio di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore a precisi limiti. Per questa categoria non sono definite tanto le tipologie di opere, ma il valore finale raggiunto da queste, qualsiasi esse siano	100.000 euro (65% di 153.846,15 euro)
Interventi sull'involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi (comma 345)	Comprendono interventi su coperture, pavimenti e pareti che delimitano il volume riscaldato. Rientrano fra questi anche la sostituzione di porte di ingresso e finestre. Per questa categoria è importante che i valori di trasmittanza delle partizioni orizzontali o verticali e dei serramenti rispettino determinati limiti di trasmittanza.	60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua	60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)

calda (comma 346)	calda per usi domestici, produttivi e ricreativi. È indispensabile avere una garanzia di 5 anni per pannelli e bollitori e di 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. Inoltre, i pannelli devono essere conformi a determinate norme UNI EN ed essere certificati da un organismo dell'Unione Europea o della Svizzera.	
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347)	Sono compresi gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell'impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia. Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.	30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)

Sono detraibili sia i costi per le opere edili connesse agli interventi, che quelli per le prestazioni professionali necessarie sia per l'acquisizione della certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio che per la realizzazione degli interventi stessi. Il tetto di 60.000 euro relativo alla sostituzione degli infissi è riferito a ciascun fabbricato, anche se esso non costituisce una autonoma entità catastale (Risoluzione n. 365/E del 12 dicembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate).

Adempimenti

Per fruire dell'agevolazione è necessario acquisire:

- a. L'asseverazione di un tecnico abilitato che deve attestare la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti e può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che il direttore dei lavori presenta al Comune ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. lgs. n. 192/2005, e ss.mm.ii. Dall'11 ottobre 2009, per effetto del DM del 6 agosto 2009 che modifica il DM 19 febbraio 2007, l'asseverazione di un tecnico abilitato può anche essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici prevista dall'art. 28, comma 1, della legge 10/1991. Per alcuni beni quali, ad esempio, finestre comprensive di infissi o caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100 Kw, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all'asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti

rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (DM del 6 agosto 2009).

- b. L'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto, redatto secondo le procedure approvate dalle Regioni e Province autonome o stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente all'8 ottobre 2005, o secondo quanto previsto dall'art. 6 del Dlgs 192/2005. In mancanza delle suddette procedure, va redatto un attestato di qualificazione energetica conformemente all'Allegato A del DM 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti. L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve essere determinato conformemente all'allegato I del Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii. Per gli interventi, iniziati nel 2007 e non ancora terminati, sull'involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, per quelli relativi all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio, in alternativa al calcolo secondo il d. lgs. n. 192/2005, ci si può avvalere della procedura semplificata di cui all'Allegato B del DM 19/02/2007. È importante osservare che dopo l'entrata in vigore delle "Linee guida per la certificazione energetica" (DM 26 giugno 2009 attuativo del Dlgs 192/2005) è necessario produrre e conservare l'Attestato di Certificazione Energetica ma, ai soli fini delle detrazioni del 55% (ora 65%), si deve trasmettere all'ENEA solo l'attestato di qualificazione energetica. Per gli interventi avviati dal 2008 sull'involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, esclusa la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare o una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo secondo il D. lgs. n. 192/2005, si può applicare la metodologia di cui all'Allegato G del DM 19 febbraio 2007. Il DM del 6 agosto 2009 ha modificato l'articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007, specificando che il metodo di calcolo previsto dall'Allegato I al Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii. sarebbe stato valido fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D. lgs. n. 192/2005; successivamente i medesimi calcoli devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D. lgs. n. 192/2005. Il decreto di cui all'art. 4, c. 1, lettere a) e b), del D. lgs. n. 192/2005 è il d. P.R. n. 59 del 2 aprile 2009, entrato in vigore il 25 giugno 2009. Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, non è richiesto l'attestato di certificazione/qualificazione energetica. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non è più obbligatorio redigere l'attestato di certificazione o qualificazione energetica (art.1, comma 24, lettera c), della legge 244/2007). Il DM 6 agosto 2009 elimina l'obbligo di allegare all'asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

- c. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell'intervento, i parametri per l'identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l'intervento e per le spese professionali. Deve essere redatta secondo lo schema di cui all'Allegato E del DM 19 febbraio 2007 o - in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari - all'Allegato F dello stesso DM. Se sono stati eseguiti più interventi su uno stesso edificio o unità immobiliare, l'asseverazione, l'attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa possono avere carattere unitario.

Occorrerà poi trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica:

1. l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
2. la scheda informativa.

Solo se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi forniti dall'ENEA, è consentito l'invio tramite raccomandata, con ricevuta semplice, all'indirizzo: "ENEA - Dipartimento ACS, Via Anguillarese, 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)", specificando il riferimento "Detrazioni fiscali - Riqualficazione energetica - Anno ...".

Oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa destinata all'ENEA possono essere rettificati. Il contribuente può correggere il contenuto della scheda inviando telematicamente una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca la precedente. Con la nuova scheda dovrà essere re-inviato anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto. La rettifica dovrà comunque essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. È attiva su sito dell'Enea la procedura informatica per l'invio della rettifica.

È opportuno sottolineare che il termine per l'invio all'ENEA dei documenti decorre dalla data del "collaudo" dei lavori, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti (Risoluzione 244/E/2007 dell'Agenzia delle Entrate). Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come la sostituzione di finestre, la data di fine lavori può essere provata con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa; non è invece ammessa l'autodichiarazione del contribuente (Circolare 21/E 23 aprile 2010 dell'Agenzia delle Entrate).

Solo nel caso in cui i lavori proseguano in più periodi d'imposta, è necessario inviare una Comunicazione all'Agenzia delle Entrate (art. 29, comma 6, del DL 185/2008, convertito nella Legge 2/2009).

La Comunicazione (modello, istruzioni e modalità di trasmissione sono contenuti nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, Protocollo n. 57639/2009) deve essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori sono iniziati. Se per un intervento il contribuente sostiene le spese in più periodi d'imposta, la Comunicazione andrà inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta precedente.

La Comunicazione non deve essere inviata nei seguenti casi:

- i lavori sono iniziati e terminati nel medesimo periodo d'imposta;
- non sono state sostenute spese nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce.

Se la dichiarazione relativa agli interventi che proseguono in più periodi d'imposta non viene inviata, o viene inviata oltre i termini, non si decade dal beneficio, ma l'inadempimento è punito con una sanzione da 258 a 2.065 euro (Circolare 21/E del 23 aprile 2010 dell'Agenzia delle Entrate).

Funzionamento della detrazione

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda, sia IRPEF che IRES, in misura pari al 65% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013 per i privati, ed entro il 30 giugno 2014 per i condomini. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

In particolare, per i contribuenti persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, enti non commerciali, esercenti arti e professioni), sono detraibili le spese pagate mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2013. Nel bonifico vanno indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori).

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, per i quali i lavori ineriscono all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione è riconosciuta in relazione alle spese imputabili ai vari periodi d'imposta, fino a quello in corso al 31 dicembre 2013. I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.

I limiti massimi della detrazione previsti per le diverse categorie di intervento (100.000, 60.000 e 30.000 euro) rappresentano il tetto massimo di risparmio ottenibile mediante la detrazione. Il limite massimo della detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, quindi, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

Anche per gli interventi condominiali il tetto massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, tranne i casi in cui l'intervento si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In quest'ultimo caso, l'ammontare massimo costituisce il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

La detrazione per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2011 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, occorre tener conto anche delle detrazioni fruiti negli anni precedenti.

A decorrere dal 1° luglio 2010, viene operata una ritenuta d'acconto sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono della detrazione alle imprese che hanno realizzato gli interventi. La ritenuta, in origine fissata al 10% del totale del bonifico, al netto dell'Iva, è stata ridotta al 4% a decorrere dal 6 luglio 2011. È possibile ottenere il rimborso delle quote trattenute per intero nei primi periodi di applicazione della norma. Gli oneri di urbanizzazione corrisposti ai Comuni sono esenti dalla ritenuta d'acconto (Risoluzione 3/E del 4 gennaio 2011 dell'Agenzia delle Entrate).

Documentazione da conservare

Tutti i soggetti che intendono avvalersi del beneficio devono conservare la seguente documentazione:

- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- l'attestato di qualificazione o certificazione energetica (ove richiesto);
- la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale (i soggetti non titolari di reddito d'impresa);
- le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d'imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 36%/50% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo uno

dei due benefici fiscali. Il beneficio fiscale è tuttavia compatibile con altre agevolazioni non fiscali (contributi e finanziamenti) per il risparmio energetico. La detrazione del 65% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui al quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012).

Periodo di vigenza temporale dell'agevolazione

La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici maggiorata dal 55% al 65% avrà una vigenza temporale così identificabile : dal 6 giugno 2013 - data di entrata in vigore del d.l. n. 63 del 2013 - fino alla fine del 2013 per i privati, e fino al 30 giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomini o su tutte le unità immobiliari del condominio.

APE UN OBBLIGO TUTTO ... ITALIANO!

PREMESSA

La conversione in legge del D. L. n. 63 del 2013, avvenuta con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3/8/2013 della Legge n. 90 del 2013 ha confermato la vigenza della nuova certificazione energetica degli edifici APE (attestato di prestazione energetica) che va a sostituire l'ACE (attestato di certificazione energetica). La normativa nazionale in materia, fino all'intervento di questo decreto, non era conforme ai dettami europei e per questo motivo siamo stati sanzionati.

E' così stata recepita la Direttiva 2010/31/UE, sanando diverse procedure di infrazione che la Comunità Europea aveva avviato contro l'Italia per errati o incompleti recepimenti di Direttive. Procedure che lo scorso giugno sono sfociate in una sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 13/6/2013, causa n.C-345/12.

In sintesi l'aspetto sanzionatorio è scaturito a causa della mancanza dell'obbligo di consegna dell'attestato energetico in caso di vendita, o locazione, di un immobile così come previsto dalla Direttiva 2002/91/CE (poi sostituita dalla 2010/31/UE): la normativa interna in argomento, pur prevedendo l'obbligo di indicare in contratto di aver ricevuto informazioni e documentazione sulla tipologia energetica dell'immobile, prevedevano una deroga per le locazioni nel caso in cui la documentazione fosse risultata inesistente al momento della firma del contratto. Non solo, ma in caso di edifici con rendimento energetico basso, il proprietario poteva ovviare all'obbligo consegnando un'auto-dichiarazione di appartenenza alla classe energetica più bassa, la "G" (vedasi in proposito la precedente versione dell'art.6 del D.lgs. n. 192 del 2005, comma 2 ter, e il paragrafo 9 del D.M. del 26 settembre 2009 contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

Dallo scorso 6 giugno è quindi in vigore l'obbligo di allegare ai contratti di compravendita immobiliare e di locazione (quelli stipulati da tale data) la nuova attestazione energetica denominata APE, pena la nullità dei contratti stessi.

Il decreto prevede un regime di transizione: fino all'emanazione dei decreti ministeriali che fissano i criteri di calcolo dei nuovi parametri tecnici a cui riferirsi, emanazione che dovrebbe avvenire entro Gennaio 2014, si può redigere il documento riferendosi alle precedenti istruzioni tecniche, inclusa la vecchia certificazione ACE in corso di validità (dieci anni) ex d.P.R. n. 59 del 2009 e/o eventuali norme regionali. In merito, lo scorso 25 giugno, il ministero dello Sviluppo Economico ha emesso una apposita circolare.

LA CERTIFICAZIONE APE

L'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) è un documento che certifica la prestazione energetica - ovvero il fabbisogno energetico- di un edificio attraverso specifici descrittori (dati, grafici, etc.) e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. E'

redatto da esperti qualificati (tecnici certificatori) sulla base di disposizioni normative specifiche.

Il fabbisogno energetico dell'edificio e' la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria, rispetto ad un uso standard, per i vari bisogni energetici dell'edificio (climatizzazione invernate ed estiva, preparazione acqua calda, ventilazione, etc.). Il dato tiene conto anche dell'isolamento dell'edificio e delle caratteristiche degli impianti.

Uno dei dati presenti e' la classe energetica che può variare da A+ (classe più alta e con consumi più bassi) a G (classe più bassa e consumi più alti).

L'attestazione APE può riferirsi a più unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio, se le stesse hanno la stessa destinazione d'uso, la stessa situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, se presenti, dallo stesso impianto termico di climatizzazione invernale e dallo stesso sistema di climatizzazione estiva.

L'APE ha validità massima di dieci anni a partire dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La durata decennale e' subordinata al rispetto delle norme di controllo, manutenzione e adeguamento di tutti i sistemi termici dell'edificio, impianti termici compresi.

Al fine di verificare tali adempimenti i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all'attestato APE.

L'attestazione APE deve essere rilasciata per gli edifici nuovi e nei casi di ristrutturazione significativa prima del rilascio del certificato di agibilità. Si intendono per lavori di "ristrutturazione significativa" gli interventi edilizi di qualsivoglia tipo (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo) che riguardano almeno il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo compongono (esempi: rifacimento pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture). Dovrà, inoltre, essere prodotta in tutti i casi in cui l'immobile venga ceduto a terzi per affitto, vendita o altro trasferimento di diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione, etc.), anche a titolo gratuito. Ciò per contratti posti in essere dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. n. 63 del 2013, pena la nullità degli stessi. Per gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 mq dotati di APE, lo stesso va affisso all'ingresso dell'edificio o comunque in un luogo ove sia ben visibile al pubblico. Per gli edifici della pubblica amministrazione che non si siano ancora muniti della certificazione ci sarà tempo fino al 03 dicembre 2013, ossia 180 giorni dal 6 giugno.

Si può evitare di munirsi di APE se si e' in possesso di un attestato energetico ACE (attestato di certificazione energetica) in corso di validità rilasciato in conformità alla direttiva 2002/91/CE.

Ed infine in questo mare magno di sigle non possiamo dimenticare l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) che rimane in vita con le proprie funzioni e che, se posseduto, potrà agevolare il rilascio del nuovo APE.

Nel caso di edificio di nuova costruzione l'attestazione APE sarà rilasciata dal costruttore, sia esso committente o impresa costruttrice che opera direttamente. Per gli edifici già esistenti deve invece essere prodotta dal proprietario dell'immobile che la ottiene rivolgendosi ad un tecnico abilitato, nella fattispecie i cosiddetti certificatori energetici le cui funzioni sono dettate dal d.P.R. n. 75 del 2013. Si può trattare di liberi professionisti o di tecnici dipendenti da enti pubblici o privati che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia.

IMMOBILI E APE: QUANDO E PERCHE'

Il D.L. n. 63 del 2013, come detto in premessa, ha introdotto la nuova certificazione energetica degli edifici, l'APE (attestazione di prestazione energetica), dettando anche nuove norme sull'efficienza energetica degli edifici (nuovi od oggetto di ristrutturazione), adeguando la normativa italiana a quella europea e più precisamente recependo la Direttiva 2010/31/UE così

da evitare di aggravare la procedura di infrazione avviata dalla commissione europea nei nostri confronti nel settembre 2012.

A tal proposito e` stata fissata al 30/6/2014 la data entro la quale deve essere definito un "piano d'azione" destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia "quasi zero" (con fabbisogno energetico molto basso coperto da energia da fonte rinnovabile prodotta in loco).

Gli obbiettivi temporali sono:

- a partire dal 31/12/2018 tutti i nuovi edifici pubblici, scuole comprese, dovranno essere ad energia "quasi zero";
- dal 1/1/2021 dovranno esserlo tutti gli edifici di nuova costruzione.

Altra importante modifica, anche questa introdotta per porre rimedio ad una procedura europea di infrazione avviata nel 2006 nei nostri confronti per la quale siamo stati recentemente sanzionati dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 13/6/2013), e` la reintroduzione, o per meglio dire, la definitiva e completa introduzione dell'obbligo di allegare le attestazioni di efficienza energetica ai contratti di trasferimento della proprietà dell'immobile (o di altro diritto reale di godimento) e ai nuovi contratti di affitto.

La nuova attestazione APE e` entrata immediatamente in vigore dal 6 giugno 2013. In attesa dei decreti ministeriali che dovranno definire i criteri di calcolo della prestazione energetica - per i quali il termine ultimo di emanazione è stato fissato per il Gennaio 2014 - e` previsto, infatti, che essa possa essere redatta riferendosi alle norme tecniche relative alle "vecchie" certificazioni energetiche, nello specifico al d. P.R. n. 59 del 2009 o alle normative regionali eventualmente emesse. E` bene sapere comunque che il D.L. n. 63 del 2013 si applica in tutte le regioni e province autonome che non si sono ancora adeguate alla direttiva 2010/31/UE. Le normative regionali, quindi, "superano" quella nazionale solo se emesse in conformità a tale direttiva.

ADEMPIMENTI IN CASO DI LOCAZIONE O VENDITA DELL'IMMOBILE

Come già detto, quando si cede l'immobile in affitto o lo si vende (o si cede anche a titolo gratuito in usufrutto, uso od abitazione), sarà obbligatorio munirsi della certificazione energetica e consegnarla all'inquilino o acquirente (o usufruttuario che sia).

Più precisamente il proprietario dell'immobile deve rendere disponibile la certificazione al potenziale acquirente o inquilino fin dalla fase di trattativa. Gli stessi annunci di vendita o locazione che vengono pubblicati sui mezzi di comunicazione devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare e la corrispondente classe energetica.

Se la vendita o la locazione avvengono prima della costruzione dell'edificio, il venditore o locatario deve comunque fornire informazioni sulla futura prestazione energetica e produrre l'APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Nel contratto di cessione deve essere riportata un'apposita clausola con la quale l'acquirente, l'inquilino o comunque la parte a cui l'immobile viene ceduto dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio, comprensiva dell'attestato APE. La mancata allegazione dell'attestazione APE determinerà la nullità dei contratti.

NORME ENERGETICHE PER EDIFICI NUOVI OD OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Il decreto energia detta inoltre nuove norme in materia di prestazioni energetiche degli edifici nuovi od oggetto di ristrutturazioni importanti, norme generali che dovranno essere completate da decreti attuativi. Come già anticipato in premessa, e` stata anche fissata al 30 giugno 2014 la data entro la quale deve essere definito un "piano d'azione" destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia "quasi zero" (con fabbisogno energetico molto basso coperto da energia da

fonte rinnovabile prodotta in loco). Ricordiamo che già dal 1 gennaio 2012 tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione devono coprire almeno il 20% dei propri consumi con le energie rinnovabili. Questa percentuale diventerà del 50% dal 2017 (vedasi allegato 3 del D.lgs. n. 28/2011).

SANZIONI

Se non si ottempera all'obbligo di dotare l'immobile di certificazione energetica in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione significativa si rischia l'addebito di una sanzione variabile da 3.000 a 18.000 euro. A seconda dei casi il soggetto sanzionabile sarà il costruttore o il proprietario dell'immobile, e la sanzione verrà comminata dall'ente locale preposto (comune, provincia autonoma, regione). Nel caso si ometta di allegare la certificazione ai contratti di compravendita immobiliare la sanzione addebitabile al proprietario/venditore varia da 3000 a 18.000 euro mentre per i contratti di affitto la sanzione, a carico del proprietario/locatore, varia da 300 a 1.800 euro.

Se nell'annuncio di vendita o locazione mancheranno i dati sui parametri energetici dell'immobile la sanzione, a carico del responsabile dell'annuncio, varia da 500 a 3000 euro. Per il tecnico/professionista che redige la certificazione APE in difformità rispetto alle norme la sanzione applicabile varia da 700 a 4200 euro.

GLI INTERVENTI PER UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ NEL SISTEMA DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI

Il quadro normativo

L'istituto della rateazione è diventato in questi ultimi anni lo strumento più diffuso ed utilizzato tra i contribuenti. Difficoltà economiche, crisi aziendali, ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione hanno comportato un sempre maggiore ricorso a tale forma di pagamento dei debiti iscritti a ruolo. Tali opportunità sono state oggi implementate dal D.L. n. 69 del 2013 che prevede la possibilità di pagamenti fino a 120 rate e ha portato ad otto le scadenze che, se non rispettate, comportano la decadenza dal beneficio.

Le nuove disposizioni del D.L. n. 69 del 2013 introducono modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, al fine - come specifica la relazione di accompagnamento al Decreto - "di migliorare le relazioni con i debitori, anche in ragione dell'impegno assunto dal Governo con la risoluzione in Commissione VI Finanze della Camera, atto n. 7/00014, del 21 maggio 2013" (risoluzione conclusiva atto n. 8/00002 approvata il 22 maggio 2013).

La norma novellatrice porta rilevanti novità in tema di rateizzazione di cartelle esattoriali. Viene stabilito che i contribuenti in difficoltà con i pagamenti potranno rateizzare i propri debiti con Equitalia, fino a 120 rate mensili, e non più 72, ognuna di almeno 100 euro consentendo sempre la possibilità di cambiare la scelta iniziale da rata costante a rata crescente.

Sempre in tema di rateazioni con Equitalia, viene anche modificato il termine di decadenza della rateazione. Si potranno saltare fino a otto rate, anche non consecutive, prima che decada il beneficio della rateizzazione dando così un significativo aiuto ai contribuenti in difficoltà finanziarie.

Il "decreto del fare" abolisce anche l'aggio spettante a Equitalia per la riscossione delle somme dovute dai contribuenti, con la conseguenza che le cartelle esattoriali saranno gravate solamente della somma dovuta a titolo di imposta, degli interessi e dei costi fissi di riscossione.

Il Legislatore, in conformità alla risoluzione inizialmente citata, al fine di riprenderne lo spirito, ed attuarne i principi ispiratori ha previsto:

a) che i limiti di pignorabilità di cui all'articolo 515 del codice di procedura civile - di cui già a legislazione vigente beneficiano i professionisti e lavoratori autonomi - si applichino anche ai

debitori costituiti in forma societaria, ed in ogni caso se nella attività del debitore risulti una prevalenza del capitale investito sul lavoro, prevedendo, inoltre, la pignorabilità dei beni strumentali solo laddove non sia congruo il valore di presumibile realizzo degli altri beni;

b) che si attribuisca la custodia dei beni pignorati allo stesso debitore evitando l'amotio degli stessi dalla sede in cui si trovano;

c) che si preveda che per il primo incanto deve decorrere un termine di almeno trecento giorni dal pignoramento, consentendo in tale periodo la continuazione della attività al fine di reperire soluzioni e risorse per onorare, anche in forma rateizzata, il debito;

d) che si amplii il numero di rate non pagate a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;

e) che si preveda la non pignorabilità dell'unico immobile adibito ad uso abitativo nel quale risiede il debitore, escludendo la possibilità che l'agente possa avviare l'espropriazione forzata immobiliare. Nell'ipotesi di espropriazione iniziata da creditori privati, occorre tuttavia riconoscere al creditore pubblico il diritto di intervento secondo i principi generali dell'ordinamento processuale. In tale prospettiva, è stata mantenuta in capo a tale creditore la facoltà di iscrivere ipoteca a scopo di garanzia atteso che altrimenti si violerebbe in danno dell'amministrazione il principio generale della par condicio creditorum, in quanto i creditori privati, anche chirografari ma forniti di titolo esecutivo, avrebbero la possibilità di ottenere un pagamento preferenziale nonché di godere di garanzia reale sul bene immobile iscrivendo ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 c.c.

Al fine di attuare la citata risoluzione parlamentare, nella parte in cui pone l'obiettivo di ampliare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il debito tributario, si introduce la regola che consente di elevare fino ad un massimo di centoventi le predette rate nei casi in cui il debitore si trovi in situazione di grave difficoltà per ragioni dipendenti dalla congiuntura economica estranee alla sua responsabilità.

Le modifiche che sono state introdotte dal decreto del fare attengono in particolare:

1. alla modifica dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo che nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, il numero di rate, per ciascuna delle due dilazioni, può essere elevato, fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Inoltre la norma estende, a favore dei contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, ad otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determina la decadenza dal beneficio della rateazione, mentre sulla base delle norme precedenti si decadeva dal beneficio dopo il mancato pagamento di due sole rate consecutive;
2. all'introduzione di due nuovi commi all'articolo 52 del D.P.R. n. 602 del 1973. La modifica si rende opportuna in quanto il decreto-legge n. 201 del 2011 ha aggiunto al predetto articolo 52 il comma 2-bis, ai sensi del quale il debitore ha facoltà di procedere, in costanza di procedura mobiliare o immobiliare, alla vendita del bene al valore determinato dalla legge per il primo incanto. Tuttavia, tale disposizione non individua fino a quando la vendita possa avvenire. Al fine di evitare incertezze interpretative, con la novella si prevede che la cessione debba avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto. Si prevede, del pari, che qualora ciò non abbia luogo e l'agente della riscossione attivatosi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto. Per consentire, poi, al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio, si prevede di

3. al prolungamento del termine di efficacia del pignoramento, da centoventi a duecento giorni. Ciò si rende opportuno anche in ragione delle previsioni di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dal decreto del fare, ove si preveda la nomina di ausiliari per la stima del valore del cespite pignorato o per relazionare sulle condizioni e caratteristiche del bene, con conseguente naturale dilatazione dei tempi tecnici necessari;
4. all'intervento in materia di pignoramento dei beni strumentali. Con la novella in commento si prevede di estendere le limitazioni, alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali, stabilite dal codice di procedura civile, ex articolo 515, comma terzo, disponente che "gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito", alle imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro. Con la medesima novella normativa, si è proposta, peraltro, una ulteriore soluzione di contemperamento tra le necessità dell'impresa e quelle di recupero degli importi a ruolo. È stato, cioè, stabilito che il termine di efficacia del pignoramento dei beni strumentali vada oltre i termini ordinari, che il debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode e che il primo incanto sia fissato dopo trecento giorni dal pignoramento - nei successivi sessanta giorni. In tal modo, il debitore potrebbe continuare a mantenere attiva la produzione per un ulteriore congruo periodo di tempo, salvaguardando l'occupazione e cercando risorse per assolvere il debito iscritto a ruolo;
5. al fermo dei beni mobili registrati per i quali è oggi espressamente previsto che Equitalia, prima di adottare il fermo, debba notificare al debitore o ai coobbligati d'imposta una comunicazione preventiva contenente l'intimazione al pagamento delle somme entro i successivi trenta giorni. Se, nonostante ciò, persisterà l'inadempimento, il fermo verrà eseguito mediante iscrizione nel P.R.A. e senza necessità di ulteriore comunicazione. Il sistema è quindi molto simile a quello contemplato per l'ipoteca esattoriale. Antecedentemente alla modifica, invece, l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 si limitava a prevedere la semplice iscrizione del provvedimento nei registri pubblici, e la successiva comunicazione al contribuente, a iscrizione avvenuta. Solo la prassi dell'Agenzia delle Entrate aveva introdotto la necessità della comunicazione preventiva (nota 9 aprile 2003 n. 57413). La modifica più importante concerne i veicoli strumentali all'attività e/o alla professione. Con la nuova versione del richiamato art. 86 viene stabilito che il fermo venga eseguito decorsi trenta giorni dalla notifica del preavviso, "salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività d'impresa o della professione". Il sistema è quindi molto simile a quello contemplato per l'ipoteca esattoriale. Così disponendo la novellata disciplina garantisce al contribuente la possibilità di evitare il fermo dimostrando la strumentalità del bene, senza alcun riferimento ai limiti di pignoramento stabiliti dall'art. 515 c.p.c., alcuni dei quali, tra l'altro, non valgono nell'espropriazione esattoriale. La modifica costituisce un passo avanti nella tutela dei diritti del contribuente, posto che, prima, non era raro che a fronte di un debito anche esiguo

venisse bloccata l'auto di un agente di commercio, che, non potendo più lavorare, non avrebbe nemmeno potuto onorare il debito fiscale.

6. all'introduzione di una modifica all'articolo 72-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilendo che l'ordine rivolto al terzo pignorato di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione debba essere ottemperato nel termine di sessanta giorni, anziché quindici. Ciò, al fine di consentire al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all'iniziativa di riscossione avviata, di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l'accredito delle somme pignorate;
7. all'osservazione che il decreto cosiddetto "Salva Italia" (decreto-legge n. 201 del 2011), ha imposto l'accredito degli emolumenti retributivi e pensionistici superiori a 1000,00 euro sul conto corrente bancario/postale e, considerato che, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, le somme di danaro, una volta depositate sul conto, perdono qualsiasi connessione con la eventuale speciale destinazione delle stesse, ovvero con il titolo per il quale sono versate in favore dell'avente diritto, è stata inserita una specifica previsione per evitare che, in ragione di ciò, possano venir meno i limiti alla relativa pignorabilità. In proposito, infatti, non potendo l'agente della riscossione conoscere a priori se i conti interessati siano qualificabili come conti di mero appoggio degli emolumenti in parola, ovvero se, viceversa, si verta in presenza di conti variamente movimentati, è stato inserito un terzo comma all'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che disciplina i limiti di pignorabilità delle suddette somme in presenza dell'esecuzione esattoriale, con cui è stato stabilito che, in presenza di somme dovute al titolo anzidetto, pensione inclusa, accreditate sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi di legge che gravano sul terzo non possano ricomprendere l'ultimo emolumento accreditato su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista.

Il Legislatore con l'intervento in analisi ha anche specificatamente disciplinato la materia dell'espropriazione immobiliare. In particolare, fatta salva la possibilità, per l'agente della riscossione, di intervenire, sempre e senza alcuna limitazione, nell'esecuzione avviata da altri:

- a) viene inibita la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo. È fatta eccezione esclusivamente per le case di lusso, così come definite ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1969, e comunque per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9;
- b) viene elevato a centotrentamila euro il limite delle somme iscritte a ruolo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso o delle predette categorie catastali A/8 e A/9, salva la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie e anche sulle prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti erariali laddove l'esecuzione fosse avviata da terzi;
- c) gli agenti della riscossione, per rendere quanto più proficue le operazioni di vendita, hanno l'obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione e la possibilità, al pari del debitore, di chiedere al giudice dell'esecuzione che la vendita abbia luogo al valore stimato con l'ausilio di un esperto nominato dal giudice, e si prevede che gli stessi agenti possano richiedere la nomina di un ausiliario per l'identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia. Viene, inoltre stabilito che, in tali casi, le spese siano anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione, nonché che il pignoramento non perda efficacia se, in

conseguenza delle nomine disposte, il primo incanto non possa essere effettuato entro il termine di legge, ponendo, in tal caso, in capo all'agente della riscossione l'onere di fissare i nuovi incanti e di notificare debito avviso al soggetto nei confronti del quale si procede. Viene, infine, rideterminato il prezzo di devoluzione dell'immobile invenduto al terzo incanto; ciò, in conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 281/2011) che ha imposto al legislatore di rivedere la misura del prezzo di assegnazione. La Corte ha censurato la norma nella parte in cui prevede quale prezzo di assegnazione il minore tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per il quale si procede, posto che quest'ultimo non ha alcuna relazione con il valore dell'immobile. Ha pertanto suggerito di far riferimento al prezzo del terzo incanto, salvo diversa valutazione del legislatore che però sia in ragionevole rapporto con il valore del bene pignorato. Nella norma proposta si prevede, quindi, che l'assegnazione avvenga al prezzo base del terzo incanto.

Ed infine sono state apportate modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, allo scopo di coordinare la norma con le previsioni di cui al nuovo articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ribadendo le finalità di garanzia dell'istituto, che rendono autonoma l'esperibilità della cautela, non necessariamente preordinata all'esecuzione. Essa, infatti, mira ad impedire, in primo luogo, che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli enti impositori per i quali l'agente della riscossione procede, nel caso in cui altri creditori avviino l'espropriazione o impongano altri vincoli reali sul bene gravato dalla cautela. Ha, del pari, la finalità di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all'esproprio promosso da altri e, nell'ipotesi di fallimento del debitore, di consentire all'agente della riscossione di soddisfarsi ugualmente con prelazione sul ricavato. L'iscrizione in parola comporta, inoltre, il «diritto di sequela». Il debitore resta, infatti, libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l'iscrizione della cautela non è opponibile all'agente della riscossione, che può soddisfarsi sul bene acquisito da terzi.

La rateazione delle somme iscritte a ruolo

Alla luce della recente Direttiva Equitalia del 7 maggio 2013 e del D.L. n. 69 del 2013, si possono avere diverse ipotesi di rateazione che possono così essere definite:

Automatica	per importi inferiori a 50.000 €	fino a 72 rate
Ordinaria	per importi superiori a 50.000 €	fino a 72 rate
Prorogata Per grave difficoltà		fino a ulteriori 72 rate fino a 120 rate

È prevista, inoltre, la possibilità di avere rate crescenti.

Come è possibile rilevare anche dal sito di Equitalia, la domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti.

Debiti fino a 50mila euro

Per debiti inferiori a 50mila euro non vi è la necessità di produrre alcuna documentazione.

A fronte di tali istanze, infatti, la concessione del beneficio è automatica e l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).

Occorre segnalare sul punto che con la Direttiva Equitalia del 7 maggio 2013 è stata portata da 20 mila a 50mila euro la soglia per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica: il numero massimo di rate è 72, con un importo minimo pari almeno a 100 euro.

È da ricordare che, a prescindere dall'importo, ormai non è richiesta più alcuna garanzia fideiussoria a favore dell'ente creditore. Qualora il pagamento della prima rata avvenga decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sugli importi rateizzati si applicano gli interessi di mora nella misura, a decorrere dal 1° maggio 2013, del 5,2233% annuo.

Debiti oltre 50mila euro

Modello Isee, indice Alfa e indice di Liquidità sono invece gli elementi da valutare nel caso di debito iscritto a ruolo che supera la soglia di 50mila euro. In questi casi la rateazione può essere concessa previa verifica della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, così come definita dall'art. 19 comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973. L'Agente della riscossione analizzerà quindi l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente. È chiaro che in tali circostanze il debitore dovrà dimostrare da un lato di non avere la forza di pagare in un'unica soluzione, ma dall'altra di essere nelle condizioni di sostenere un piano finanziario di pagamenti in più rate. La temporanea difficoltà per le imprese potrebbe essere legata a carenza di liquidità, temporanea crisi aziendale o circostanze similari.

Per ottenere la rateazione, persone fisiche e ditte individuali in contabilità semplificata sono tenute a presentare all'Agente per la riscossione il Modello ISEE ovvero sia l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del debitore, che viene rilasciato dai Comuni, dall'Inps e dai centri di assistenza fiscale (CAF). Qualora l'ISEE non rappresenti la reale situazione del contribuente, sarà possibile rappresentare le particolari circostanze del caso, che saranno valutate dall'agente per la riscossione.

Per i soggetti in contabilità ordinaria, enti non commerciali e di società, siano esse di persone o di capitali, la situazione di temporanea difficoltà economica viene esaminata con l'analisi degli indici "Alfa" e di "Liquidità". La direttiva del 1° marzo 2012, nell'ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, ha previsto che l'indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. L'Indice di Liquidità costituisce la soglia di accesso alla dilazione se il valore è inferiore a 1.

Proroga delle rateazioni in corso

Nei casi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, il D.L. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, prevedeva, la possibilità di accordare una proroga di massimo ulteriori 6 anni, anche se fosse intervenuta decadenza.

Successivamente il nuovo comma 1-bis dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha previsto la possibilità di una proroga della rateazione, purché la stessa non sia scaduta o già precedentemente prorogata. In tali casi è necessario documentare il peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. La proroga può essere richiesta una volta sola, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi. Può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a rate costanti.

Per la presentazione della domanda di proroga, la disciplina è quella più generale che regola la concessione delle rateazioni, differenziata a seconda dell'importo del debito:

- per debiti fino a 50mila euro è sufficiente presentare domanda motivata;
- per debiti oltre 50mila euro la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell'importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

È possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso. Se la somma tra il nuovo debito e quello residuo non ancora scaduto delle precedenti rateazioni è inferiore o uguale a 50mila euro, si applicano le regole per l'accesso semplificato e, quindi, basta la semplice richiesta motivata. Se invece il nuovo debito, seppur inferiore a 50mila euro, sommato ai precedenti supera il detto limite, sono possibili due strade: il contribuente può scegliere di chiedere la rateazione con accesso semplificato per il nuovo debito oppure chiedere che per il calcolo delle rate venga preso in considerazione anche il debito non ancora scaduto. Se il nuovo debito supera 50mila euro si applica la disciplina prevista per la rateazione di tali importi.

La possibilità della rateazione in 120 rate per gravi difficoltà

Il decreto del fare ha previsto la possibilità di ottenere una dilazione fino a 120 rate dei debiti iscritti a ruolo, ma a tal fine il debitore dovrà dimostrare che sussistono le condizioni previste dalla legge.

La novella è contenuta nel nuovo comma 1-quinques dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. Qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del comma 1-quinques dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Entro 30 giorni dalla conversione del decreto, dovrà essere emanato un apposito decreto ministeriale da parte del Ministero dell'Economia che definisca i contorni della norma primaria. Lo spirito della norma è quello di agevolare un sistema economico finanziario in grave difficoltà ed è ragionevole pensare che, allorquando sussistano le condizioni minime per ritenere che una maggiore rateazione consentirebbe al contribuente di onorare il debito, l'agente per la riscossione concederà il beneficio richiesto.

In data 1° luglio 2013 Equitalia ha diffuso una nota nella quale precisa che una volta emanate le disposizioni attuative potrà, per coloro che ne facciano richiesta e all'esito dell'istruttoria volta ad accertare la "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica" in cui versano, rimodulare l'eventuale piano di rateazione già concesso.

È bene in ogni caso considerare che non si tratta di un beneficio "automatico".

La dimenticanza dell'avviso bonario

È importante sottolineare, in questa sede che la norma novellata nulla ha disposto in merito alla rateazione delle somme dovute in seguito all'invio delle comunicazioni di irregolarità.

L'avviso bonario, come sappiamo, viene inviato in seguito alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e nel caso di pagamento nel termine assegnato è possibile fruire della sanzione ridotta al 10 per cento. Allo stato attuale, i c.d. avvisi bonari sono dilazionabili fino a 20 rate trimestrali e comportano il vantaggio di non prevedere il pagamento di interessi di mora ed aggu di riscossione. Chi volesse invece fruire di una maggiore rateazione deve attendere la cartella di

pagamento, ma è costretto a sostenere anche il costo di sanzioni piene, aggio e interessi di mora.

La decadenza posteriormente al mancato pagamento di 8 rate

Il decreto del fare ha previsto altresì che il contribuente decada dal beneficio della dilazione di pagamento dopo il mancato versamento di 8 rate. “La norma” - si legge nella relazione governativa di accompagnamento al decreto - “estende, a favore dei contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, ad otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determina la decadenza dal beneficio della rateazione, mentre sulla base delle norme precedenti si decadeva dal beneficio dopo il mancato pagamento di due sole rate consecutive”.

La modifica si applica alle rateazioni in corso, come confermato da Equitalia con la nota del 1° luglio 2013. “In ragione della ratio della norma - si legge nella nota dell’Agente per la Riscossione - così come esplicitata nella Relazione tecnica, peraltro, anche in presenza di decadenza dal beneficio della dilazione, già intervenuta alla stessa data, potrebbe ipotizzarsi una disciplina di particolare favore per i debitori, che eviti loro di essere esclusi dalla fruizione dell’agevolazione introdotta dal Legislatore. In attesa dell’iter parlamentare volto alla conversione del decreto legge di riferimento e dei possibili chiarimenti che in tal sede potrebbero ancora intervenire, si rende, pertanto, opportuno che le strutture preposte si astengano dall’attivare iniziative riscuotitive nei confronti di coloro che dovessero versare nella situazione anzidetta”.

La salvaguardia del debitore “rateizzato”

Occorre infine sottolineare gli importanti aspetti legati alla concessione del beneficio della rateazione. In tali casi l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate; l’ipoteca infatti è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.

Inoltre, il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

Da ricordare infine che il mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate non preclude la possibilità di chiedere ad Equitalia la rateazione degli importi iscritti a ruolo, una volta ricevuta la cartella di pagamento.

La nota interna di Equitalia del 1 luglio 2013

Con la nota interna del 1 luglio 2013, in ragione del particolare contesto storico di riferimento, Equitalia allenta la presa sui debitori e va incontro ai contribuenti in crisi di liquidità anticipando, laddove possibile, gli effetti del decreto del fare, rendendo operative le novità ivi contenute.

Scorriamo sinteticamente i principali aspetti delle tredici pagine della nota indirizzata ai direttori generali del gruppo Equitalia.

1. Trova immediata applicazione la norma che impedisce la decadenza dalla rateazione a causa del mancato pagamento di un certo numero di rate che è stato esteso dal decreto del Fare da 2 a 8, ed è da intendersi anche in via non consecutiva. È una norma particolarmente importante in tempi difficili come questi, perché un debitore che non ha pagato una rata nel corso del 2013 ha ancora un plafond di 7 rate prima di decadere dal beneficio. La ratio della norma consente a Equitalia di evidenziare che:

- il beneficio dell'impedita decadenza a seguito del mancato pagamento delle rate (fino a 8) trova applicazione anche per i piani di rateazione già concessi ed in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
- nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della norma, vi siano dei soggetti decaduti dal beneficio della rateazione, è possibile applicare la disciplina di particolare favore per i debitori.

2. Altro aspetto che ha subito catturato l'attenzione dei contribuenti che hanno a che fare con Equitalia riguarda la possibilità di aumentare il numero di rate complessive fino a 120. Tale possibilità è prevista nei casi in cui il debitore si trovi "per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica". Sull'argomento Equitalia ha avuto modo di precisare che:

- l'operatività di quella norma è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che verrà adottato entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge di riferimento;
- sino a tale data, le istanze di rateazione continueranno ad essere evase secondo le istruzioni precedentemente impartite;
- una volta che il decreto verrà emanato, le disposizioni verranno applicate, nel rispetto di quanto indicato nel decreto stesso, anche per rimodulare piani di rateazione già concessi.

3. Passando al tema cruciale dell'espropriazione della prima ed unica casa, l'Agente della riscossione ribadisce che la normativa si applica laddove vi sia la presenza contestuale delle seguenti condizioni:

- non si tratti di immobile di lusso, (avente le caratteristiche individuate dal decreto del lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero di villa (A/8), castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A9);
- che il bene sia destinato ad uso abitativo ed il debitore;
- che tale immobile sia l'unico di proprietà del debitore.

Gli aspetti interpretativi contenuti nella nota da segnalare sono:

- la previsione secondo cui "l'immobile sia adibito ad uso abitativo" va inteso nel senso della classificazione catastale del bene e non con riferimento alla destinazione d'uso di fatto. Restano pertanto esclusi dal divieto di pignoramento tutti gli immobili con categoria non abitativa, quali uffici e studi privati (A10);
- in presenza di pertinenze accatastate autonomamente (per esempio box e cantine), la condizione di unicità dell'immobile adibita a residenza permane. Quindi, in tali casi, opera il divieto di espropriazione.

Resta ferma la possibilità per l'agente della riscossione di iscrivere ipoteca sulla casa di residenza laddove il debito pendente sia superiore a euro 20.000, così come è impregiudicata la possibilità per Equitalia di partecipare al ricavato dell'espropriazione avviata da altri (per esempio banche e fornitori).

Ultimo aspetto che merita attenzione è l'applicabilità o meno delle disposizioni in esame ai pignoramenti già eseguiti per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto.

Per la complessità della materia, Equitalia attende i necessari pareri da parte dei competenti Organi Istituzionali.

Nelle more dei pareri richiesti, in attesa della conversione in legge del provvedimento, Equitalia non darà corso alle espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore della legge, che resteranno sospese, se:

- l'immobile espropriato è l'unico di proprietà del debitore, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente (con esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9);
- l'importo del credito complessivo per cui si procede non supera 120.000 euro;
- non è stata iscritta preventivamente l'ipoteca di cui all'art. 77 del DPR n. 602/197 o non sono decorsi almeno 6 mesi dall'iscrizione della stessa senza che il debito sia stato estinto.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC

La norma contenuta nel decreto del fare eliminando il riferimento all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 contenuto nell'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52 del 2012, estende la procedura compensativa, in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia.

Si prevede che, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il DURC relativo all'affidatario e ai subappaltatori sia acquisito, d'ufficio, dalla stazione appaltante e che i titoli di pagamento siano corredati dal DURC, anche in formato elettronico.

Viene, inoltre, disposto che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia estesa a 120 giorni e venga acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici. Inoltre, la richiesta del DURC non viene più limitata unicamente alle fasi dell'affidamento e della gestione del contratto, ma anche alle ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali il DURC è stato espressamente acquisito (fermo restando l'obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni). Nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 207 del 2010.

Si prevede che le amministrazioni competenti trasmettano l'invito alla regolarizzazione (entro e non oltre quindici giorni) delle eventuali inadempienze mediante posta elettronica, all'interessato o per il tramite del consulente del lavoro.

Si specifica che la possibilità per la stazione appaltante di trattenere l'importo dovuto dal certificato di pagamento, nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, può essere esercitata anche da parte delle amministrazioni pubbliche con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere. Si dispone che il DURC ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale.

Si stabilisce che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC per verificare la regolarità contributiva del beneficiario ai fini dell'ammissione alle agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi.

Si dispone che, fino al 31 dicembre 2014, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i datori di lavoro edili privati. Infine, si prevede che l'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza ed ai relativi controlli.

In seguito alle modifiche effettuate durante l'esame al Senato, viene introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 31, con il quale si stabilisce invece l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese, direttamente "in economia" dal proprietario dell'immobile.

Invece, il successivo art. 32 del D.L. n. 69/2013 dispone una serie di semplificazioni per alcuni adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, previsti dal DLgs. n. 81/2008.

In sintesi, la norma prevede: la possibilità per tutti i datori di lavoro che operano nei settori a basso rischio, di attestare con modalità semplificate la valutazione rischi; nuove disposizioni per la formazione l'aggiornamento in materia di sicurezza; riduzioni dei tempi per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro effettuate dall'INAIL, oppure ASL o ARPA (anche con il supporto di soggetti pubblici o privati abilitati); semplificazioni per i cantieri temporanei e mobili (modalità semplificate per la redazione del piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e di coordinamento, fascicolo dell'opera); nuove disposizioni per la comunicazione di infortuni.

Ciò premesso, le novità emerse durante l'esame al Senato riguardano, in primis, la modifica dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, prevedendo, per il datore di lavoro, l'obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente (e non più unicamente) all'interno dell'azienda o della unità produttiva.

Ancora, con riferimento alle sopracitate verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, le modifiche operate in sede di conversione in legge prevedono che la verifica da parte dell'INAIL ex comma 11 dell'art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, debba essere effettuato entro 45 giorni dalla messa in servizio delle attrezzature, e non più dalla data di richiesta del datore di lavoro, così come previsto nel testo originario dell'art. 32 del D. L. n. 69/2013.

Inoltre, durante l'esame al Senato sono state apportate modifiche anche alla disciplina degli appalti pubblici, stabilendo un preciso criterio di valutazione del costo del personale. In pratica, il nuovo comma 3-bis dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, prevede ora che il prezzo più basso debba essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL di settore, stipulati tra le organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e, infine, delle misure di adempimento alla disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ultimo, si segnalano alcune integrazioni all'art. 42 del decreto in esame, con cui si provvede all'abrogazione di una serie di certificazioni di carattere sanitario attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro. Il relazione a ciò, è stata altresì disposta, durante l'iter parlamentare, l'abrogazione del libretto di idoneità sanitaria per i lavoratori che operano nell'ambito della preparazione, produzione, manipolazione e vendita di alimenti (c.d. alimentaristi).

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI

PREMESSA

Il Decreto Fare ha abolito la responsabilità solidale negli appalti privati, ma solo per quanto riguarda l'Iva a carico del subappaltatore e dell'appaltatore. L'abrogazione della responsabilità solidale negli appalti privati contenuta nel Decreto del Fare è parziale: abolita per l'IVA, resta per le ritenute da lavoro dipendente e per gli obblighi previdenziali ed assicurativi. E richiede ancora l'asseverazione.

Fra le semplificazioni fiscali del Decreto Fare rientra la modifica al comma 28 dell'articolo 35 del d.l. n. 223/06 sulla responsabilità solidale relativa ai versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e sull'IVA per le prestazioni collegate, ma non la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute da lavoro dipendente.

In sintesi, è necessaria un'autocertificazione con la quale il prestatore del servizio dichiara di aver regolarmente effettuato le ritenute di lavoro dipendente.

Pertanto, sarà necessario continuare ad acquisire l'asseverazione da parte di professionisti abilitati per evitare l'applicazione di una responsabilità solidale (subappaltatore-appaltatore) o di una responsabilità sanzionatoria (committente-appaltatore).

La novità in tema di responsabilità solidale negli appalti privati è stata introdotta in seguito alle preoccupazioni manifestate dagli imprenditori, ai quali la sola abrogazione della solidarietà IVA non sembra sufficiente.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTI DOPO I DECRETI FARE 69/2013 E LAVORO 76/2013

La solidarietà solidale appalti dopo il decreto legge "Fare"

Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante *"Misure urgenti per imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile"*, meglio noto come Decreto del Fare, pubblicato in GU Serie Generale n.144 del 21-6-2013 ed in vigore dal 22 giugno 2013, è intervenuto sulla responsabilità fiscale negli appalti, riducendone in parte la portata.

Al capo II, nella parte riguardante la semplificazione in materia fiscale, l'art. 50 del decreto, rubricato *"Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti"*, recita: *<< Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente "dovute">>.*

Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, modificato oggi dal Decreto Fare, così recitava: *"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido"*.

E' subito importante sottolineare che l'abolizione della solidarietà riguarda solo l'IVA a carico del subappaltatore e dell'appaltatore. Viene modificata infatti solo la parte che riguarda la responsabilità solidale relativamente ai versamenti all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e sull'IVA per le prestazioni collegate, ma non la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute da lavoro dipendente.

Pertanto, sarà comunque necessario continuare ad acquisire l'asseverazione da parte di professionisti abilitati per evitare l'applicazione di una responsabilità solidale (subappaltatore appaltatore) o di una responsabilità sanzionatoria (committente-appaltatore). L'asseverazione non è altro che una autocertificazione con la quale il prestatore del servizio dichiara di aver regolarmente effettuato le ritenute di lavoro dipendente.

Decade pertanto la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e committente limitatamente al mancato versamento dell'Iva da parte degli imprenditori che sottoscrivono contratti d'appalto o di subappalto; di conseguenza, viene meno anche la sanzione a carico del committente.

Resta invece la responsabilità condivisa per il mancato versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente per le prestazioni eseguite in costanza di subappalto.

Nella relazione illustrativa di sintesi che accompagna alla Camera dei Deputati il ddl di conversione del Decreto del Fare, sul punto si legge:

“In primo luogo viene meno (articolo 50, che modifica l'articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006) la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Si segnala, al riguardo, che Confindustria ha presentato nel marzo 2013 una formale denuncia (complaint) alla Commissione europea per sostenere l'incompatibilità con il diritto comunitario delle regole che riguardano nello specifico la responsabilità solidale dell'appaltatore per quanto riguarda il versamento all'erario dell'Iva dovuta dal subappaltatore. Analoga denuncia è stata presentata dall'Associazione italiana dei dottori commercialisti di Milano”.

Più ampia la scheda di lettura, sempre alla Camera, dell'articolo in questione:

“L'articolo 50 reca modifiche all'articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore. In particolare tale responsabilità viene meno per quanto riguarda il versamento dell'Iva, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. L'attuale formulazione della norma in questione è stata disposta dall'articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012, il quale ha altresì aggiunto i commi 28-bis e 28-ter, sempre in tema di soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi. La disposizione, in sintesi, prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto. La responsabilità è esclusa se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore; tale documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. Sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti prescritti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all'ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore.

E' infine prevista l'applicazione delle predette norme ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti.

In precedenza il comma 28 era stato sostituito dal comma 5-bis dell'art. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, con il quale si prevedeva nel caso di appalto di opere o di servizi, la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione

dell'appalto, per il versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostrasse di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

L'Agenzia delle entrate con la circolare 2/E del 1° marzo 2013 ha fornito, dopo la precedente circolare n.40/E del 2012, ulteriori chiarimenti sulle problematiche interpretative sorte sull'articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012. In particolare, per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione, è stato escluso che l'articolo 13-ter trovi applicazione soltanto in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, avendo invece una portata generale. Non rientrano nel campo applicativo della norma le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi (gli appalti di fornitura di beni, il contratto d'opera, il contratto di trasporto, il contratto di subfornitura, le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile)".

Per quanto riguarda i profili finanziari della nuova disposizione, l'ufficio studi della Camera precisa:

"La relazione tecnica afferma che la disposizione limita l'applicazione della previsione legislativa della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle sole ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e non anche dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto. Coerentemente con quanto valutato in sede di relazioni tecniche ai provvedimenti originari, si stima che la disposizione in esame non determini effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la norma sulla quale si interviene era finalizzata a garantire - anche attraverso la partecipazione dei committenti alla verifica della correttezza degli adempimenti tributari - maggiore certezza nel conseguimento del gettito IVA. Pertanto, pur considerando che alla norma originaria non erano stati ascritti effetti di gettito, è opportuno che il Governo confermi che le modifiche introdotte, che limitano la responsabilità solidale dell'appaltatore, non comportino una riduzione degli effetti deterrenti nei confronti del mancato versamento dell'IVA da parte del subappaltatore".

La responsabilità solidale appalti dopo il decreto legge "Lavoro"

La responsabilità solidale è stata ancora, e recentemente, ritoccata anche dal c.d. Decreto Lavoro, ovvero il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 *"Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"*, pubblicato in GU n.150 del 28-6-2013, in vigore dal 28 giugno. L'articolo 9 del Decreto Lavoro, rubricato *"Ulteriori disposizioni in materia di occupazione"*, recita:

"Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi".

Pertanto adesso la solidarietà tra committente e appaltatore trova applicazione anche ai compensi ed agli obblighi di natura contributiva e assicurativa in favore di lavoratori con contratti di natura autonoma, fatta eccezione per i contratti di appalto delle Pubbliche Amministrazioni.

Nello specifico, il decreto apporta tre importanti novità alla responsabilità solidale:

1. l'estensione del regime della responsabilità solidale negli appalti - previsto dall'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003 - ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo;
2. la precisazione che la responsabilità solidale non si applica negli appalti stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;
3. le possibilità di deroga da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro limitatamente agli obblighi di tipo retributivo ma non su quelli contributivi e assicurativi. Gli accordi nell'ambito dei Ccnl per derogare in materia di solidarietà si possono applicare solo agli aspetti retributivi, mentre sono invece esclusi gli obblighi previdenziali e assicurativi.

L'Ufficio Studi del Senato ha pubblicato un Dossier sul ddl di conversione del decreto Lavoro. Sul punto in esame, si legge:

“Il comma 1 riguarda la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro e dell'appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori, con riferimento ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (di opere o di servizi).

In merito, il comma 1:

estende il regime di responsabilità solidale, di cui all'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo;

esclude dall'ambito dell'intero regime summenzionato i contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni);

specifica che le eventuali clausole dei contratti collettivi hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto (o nel subappalto), con esclusione di qualsiasi effetto sul regime di responsabilità solidale relativo ai contributi previdenziali ed assicurativi; tale norma limita, dunque, l'ambito di applicazione della norma che fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore - che individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”.

Diverse, e maggiormente significative, sono invece le novità in tema di responsabilità solidale negli appalti apportate dal recente decreto Lavoro, in particolare dal comma 1 dell'articolo 9, ai sensi del quale :

“Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati

nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.

È innanzitutto opportuno notare come l'art. 9 del decreto Lavoro si riferisca, a differenza della suddetta norma del decreto Fare, alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, del d. lgs. n.276 del 2003, le quali disciplinano la responsabilità solidale del committente o del datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti dall'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori. Inoltre è bene sottolineare che in realtà quest'ultimo intervento del Governo non ha modificato la disciplina della responsabilità solidale negli appalti, bensì ha fornito un'interpretazione autentica rispetto alla sua applicazione, fugando molti dei dubbi che precedentemente erano sorti sul tema.

Le novità apportate dal decreto Lavoro in materia di responsabilità solidale riguardano in particolare tre aspetti:

- 1) Il regime della responsabilità solidale è esteso, applicandosi anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di natura autonoma; sembra dunque definitivamente chiarito che il committente debba rispondere in solido con l'appaltatore e con i subappaltatori anche in relazione ai contratti di collaborazione a progetto e ai vecchi CO.CO.CO nonché alle prestazioni di lavoro occasionale e alle prestazioni d'opera professionale (seppure in queste ipotesi, e qualora il compenso non superi i 5.000 €uro, il vincolo della solidarietà si avrà limitatamente al pagamento del compenso stesso).
- 2) Le disposizioni sulla responsabilità solidale non si applicano in tutte le ipotesi in cui committente del contratto di appalto sia una pubblica amministrazione. Si tratta di un'interpretazione radicale che, in realtà, poteva già desumersi in precedenza, posto che l'art. 1 del d. lgs. 276/2003 stabilisce chiaramente che lo stesso decreto “non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” (sebbene alcune recenti pronunce giurisprudenziali abbiano comunque ritenuto applicabile il regime della solidarietà anche nei confronti dello Stato).
- 3) Viene precisato che la facoltà riconosciuta ai contratti collettivi nazionali di lavoro di derogare al regime della solidarietà negli appalti può riguardare solamente i trattamenti retributivi, mentre alcun effetto può derivare in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

LE IMBARCAZIONI FINO A 14 METRI NON PAGHERANNO PIÙ LE IMPOSTE

Arrivano buone notizie dal decreto del fare per chi sta veleggiando in vacanza! Il decreto del fare riduce le tasse sulle imbarcazioni per rilanciare la nautica.

Dopo anni di demonizzazione del settore nautico, con tasse e controlli a volte molto discutibili, il governo si è finalmente accorto che il settore è in crisi e che molti addetti stanno perdendo, e hanno già in verità perduto, il posto di lavoro.

Il decreto del fare ha modificato la tassazione sulla proprietà dei natanti che erano state introdotte nel 2011, rendendole più leggere: viene abolita la tassa di possesso per le unità di diporto fino a 14 metri e vengono dimezzate quelle per imbarcazioni fino a 20 metri. Restano invariate quelle per le imbarcazioni superiori a 20 metri.

Ecco i nuovi importi della tassa:

- 870 euro per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- 4.400 euro per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- 7.800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- 12.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- 16.000 euro per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- 21.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- 25.000 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

Inoltre il decreto del fare apporta ulteriori due modifiche normative utili al rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (articolo 23):

- oltre che alle persone fisiche, l'attività di noleggio occasionale è stata estesa anche alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione
- innalzato a 42 giorni (il testo originario del decreto ne prevedeva 40) il periodo massimo di durata complessiva dell'attività di noleggio perché la stessa possa definirsi occasionale e i relativi proventi, indipendentemente dal loro ammontare, possano essere assoggettati alla più favorevole tassazione con applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%.

Insomma dopo le tempeste degli ultimi anni sicuramente alcuni provvedimenti all'insegna del ... mare calmo.

MODIFICATA LA DEDUZIONE FORFETARIA PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

Il nuovo comma 7-bis dell'art. 4 del D.L. n. 69/2013, introdotto in sede di conversione in legge del D.L., modifica la disciplina della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti sostituendo il parametro dei ricavi con quello del volume d'affari. Le percentuali di riduzione forfetaria del reddito e gli scaglioni di riferimento restano, invece, immutati.

Al riguardo, si ricorda che la deduzione forfetaria in favore dei distributori di carburante, originariamente disposta dall'art. 21, comma 1 della L. n. 448/1998 e successivamente prorogata nel tempo, è stata introdotta a regime dall'art. 34 della L. n. 183/2011 (meglio nota come Legge di stabilità 2012). L'agevolazione viene concessa per tener conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa dei soggetti distributori.

Tale agevolazione, prima delle modifiche apportate dal decreto del fare, si sostanzava in una deduzione forfetaria dei ricavi indicati all'art. 85, comma 1, lettera a) del TUIR, ovvero dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui

scambio è diretta l'attività dell'impresa, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

La riduzione forfetaria del reddito doveva essere effettuata per un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

- 1,1% dei ricavi fino a 1.032.000 euro;
- 0,6% dei ricavi oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;
- 0,4% dei ricavi oltre 2.064.000 euro.

Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 34, i suddetti soggetti nella determinazione, con metodo storico, dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, devono assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

Il comma 7-bis in commento, ai fini del calcolo della deduzione forfetaria in favore dei distributori di carburante, sostituisce il parametro dei ricavi con quello del volume d'affari, senza però modificare le percentuali e gli scaglioni di riferimento. Pertanto, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 69/2013, la deduzione forfetaria spetta nelle seguenti misure:

- 1,1% del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;
- 0,6% del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;
- 0,4% del volume d'affari oltre 2.064.000 euro.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 20 del DPR n. 633/72, così come modificato dalla L. n. 228/2012, definisce volume d'affari del contribuente l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, tenendo conto delle variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

Non concorrono, tuttavia, a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3 (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno) e B.I.4 (concessioni, licenze, marchi e diritti simili) dell'attivo di Stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'art. 36 (soggetti che esercitano più attività).

730 EXTENDED VERSION: LA CIRCOLARE 28/E DEL 22 AGOSTO 2013

Tra le novità inserite dal Parlamento durante l'esame del decreto, spicca l'estensione dell'utilizzo del modello 730 anche a chi è titolare di redditi di lavoro dipendente ma non ha un sostituto d'imposta che effettui il conguaglio: potrà ugualmente rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato (articolo 51-bis).

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale, in caso di dichiarazione a debito, verserà le imposte avvalendosi dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegnerà al contribuente l'F24 già compilato perché provveda direttamente all'adempimento.

Quando invece la dichiarazione evidenzia un credito, il relativo rimborso verrà effettuato dall'Amministrazione finanziaria.

La norma sarà a regime dal prossimo anno, ma ne è prevista l'applicazione già in riferimento ai redditi del 2012, nel caso in cui dall'esito contabile della liquidazione risulti un importo a credito: i contribuenti interessati potranno presentare il modello 730/2013 dal 2 al 30 settembre prossimi, secondo le modalità che verranno indicate con provvedimento delle Entrate.

La disposizione riguarda, oltre che i titolari di redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir), anche i titolari di alcuni dei redditi a quelli assimilati (articolo 50, comma 1, del Tuir):

- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca (lettera a)
- le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente (lettera c)

- i compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; i compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore; i compensi per la partecipazione a collegi e a commissioni; le somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali (lettera c-bis)
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e gli assegni corrisposti da altre confessioni religiose (Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità collegate, Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, Chiesa apostolica in Italia) per il sostentamento dei propri ministri del culto (lettera d)
- le indennità corrisposte per cariche elettive, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo (lettera g)
- gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, come, ad esempio, gli assegni al coniuge separato, quelli corrisposti in forza di testamento o, ancora, quelli alimentari corrisposti ai familiari (lettera i)
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Con strana prontezza l'Amministrazione Finanziaria è intervenuta a chiarire gli aspetti innovativi della norma appena susseguiti con un apposito Provvedimento e con una specifica circolare esplicativa: la numero 28/E del 22 agosto 2013 contenente le istruzioni operative per consentire ai lavoratori "cessati" di ottenere velocemente il rimborso delle maggiori imposte pagate attraverso l'accredito diretto su conto corrente se si comunicano le proprie coordinate bancarie o postali.

Motivazione della novella normativa è sicuramente la considerazione che, stante, l'attuale congiuntura economica, sia concessa la possibilità, a coloro che non hanno più un datore di lavoro, di presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 e riscuotere il rimborso direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

La disposizione andrà a regime nel 2014, indipendentemente dal saldo a debito o a credito della dichiarazione, ma già da quest'anno, relativamente quindi al periodo d'imposta 2012, i contribuenti che si trovano nella situazione di avere diritto alla restituzione di somme pagate in eccesso all'Erario, privi però di un sostituto d'imposta che effettui il conguaglio, possono assolvere l'adempimento dichiarativo, dal 2 al 30 settembre, senza essere costretti a presentare il modello Unico.

Con il provvedimento direttoriale del 22 agosto 2013, le Entrate, come previsto dal decreto legge n. 69 del 2013, indicano i termini e le modalità per presentare il "730 Situazioni particolari", anche in forma congiunta.

Si tratta, in effetti, dello stesso modello che è stato usato entro la scadenza di maggio da tutti gli altri contribuenti, ma per distinguere le dichiarazioni per le quali c'è questa riapertura dei termini, bisogna indicare il codice "1" nella casella "Situazioni particolari" del frontespizio. Inoltre, nella sezione dove solitamente deve essere indicato il codice fiscale del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, è obbligatorio riportare la sequenza numerica "20137302013".

Con il "730 Situazioni particolari" non sarà però possibile integrare una dichiarazione già presentata. Pertanto, la casella "730 integrativo" non deve essere mai compilata. L'extra-time, dal 2 al 30 settembre, per la presentazione del "730 Situazioni particolari" a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato è concesso solo per le dichiarazioni con esito contabile finale a credito - di almeno 13 euro - dei lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, al fine di ottenere - entro quest'anno - il rimborso d'imposta 2012, senza dover attendere l'esito della liquidazione automatizzata della

dichiarazione, attività che comunque, come quella di controllo formale, verrà ordinariamente effettuata, pur se successivamente.

La circolare 28/E detta quindi i tempi per la consegna, l'elaborazione e l'invio telematico della dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, che si possono così sintetizzare:

- dal 2 al 30 settembre - presentazione da parte del contribuente del modello "730 Situazioni particolari"
- entro l'11 ottobre - chi presta l'assistenza fiscale consegna la dichiarazione elaborata al contribuente
- entro il 25 ottobre - chi presta l'assistenza trasmette telematicamente le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.

Il rimborso sarà accreditato dall'Amministrazione finanziaria, dopo la ricezione del risultato finale delle dichiarazioni, direttamente sul conto corrente del contribuente, se questi avrà comunicato, telematicamente o rivolgendosi a un qualsiasi ufficio delle Entrate, le coordinate bancarie o postali (il codice Iban) tramite apposito modello reperibile nel sito dell'Agenzia, alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.

Con la presentazione del "730 Situazioni particolari", inoltre, il contribuente non dovrà preoccuparsi degli acconti di novembre: gli importi della seconda o unica rata di Irpef e/o di cedolare secca saranno compensati direttamente in sede di determinazione del credito spettante.

LE MISURE FISCALI CONTENUTE NEL DECRETO LAVORO

Le misure fiscali contenute nel decreto lavoro sono poco ma sostanziose: il temuto aumento dell'Iva al 22% è stato definitivamente rinviato al 1 ottobre, mentre sono state confermate le misure che aumentano il versamento degli acconti IRPEF e IRES. Viene inoltre istituita l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche.

Ecco in sintesi le principali misure fiscali contenute nel decreto Lavoro D.L. n. 76 del 2013 :

- Rinvio dell'aumento dell'Iva dal 21% al 22% dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013. Abrogata la norma che sterilizzava l'aumento dell'IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui.
- Incremento dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013; l'aumento però si applicherà in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto di imposta;
- Incremento dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRES.
- Aumento al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014 della misura dell'acconto delle ritenute sugli interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito.
- Imposta di consumo sul commercio delle sigarette elettroniche: viene istituita un'imposta di consumo pari al 58,5 per cento e la sottoposizione alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dell'attività di commercio. La definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita dei prodotti in esame e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è demandata ad un decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, in analogia, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. La vendita delle c.d. sigarette elettroniche è consentita alle tabaccherie.

INCREMENTI ACCONTI DI IMPOSTA

In seguito alla conversione in legge del decreto lavoro è stato confermato l'incremento della misura degli acconti IRPEF e IRES, nonché ai fini IRAP.

Per quanto concerne l'IRPEF, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura del relativo acconto è fissata al 100%, in luogo del 99%. Si tratta quindi di un incremento "a regime". Peraltro, per l'anno 2013 l'aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione della prima rata è quindi ancora avvenuta sulla base della misura del 99%.

Per calcolare la seconda rata dell'acconto IRPEF, si dovrà:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 100%;
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.

Relativamente all'IRES, è stato stabilito che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura del relativo acconto è aumentata dal 100% al 101%. A differenza dell'IRPEF, in questo caso l'aumento non è disposto a regime, ma opera soltanto per il suddetto periodo d'imposta. Come con riferimento all'IRPEF, invece, l'aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Pertanto, per la prima rata di acconto relativa al 2013 si è ancora applicata la misura del 100%. Per calcolare la seconda o unica rata dell'acconto IRES, sarà necessario:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 101%;
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.

Come sottolineato nei documenti ufficiali della Camera dei Deputati le disposizioni in esame non incidono sulle norme vigenti, operando pertanto una modifica non testuale alla disciplina degli acconti, in contrasto con quanto previsto dall'art. 13-bis della L. 400/88 e dall'art. 2 della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), in tema di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. In buona sostanza è stato introdotto un anticipo d'imposta superiore al totale complessivo dell'imposta stessa, configurando, o meglio sarebbe dire spacciandolo (!), per una sorta di prestito forzoso a carico del contribuente.....insomma un ritorno al motto oro alla Patria! Non solo. Per buona pace dei contribuenti italici il suddetto incremento interessa anche l'IRAP, atteso che, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del DLgs. 446/97, i relativi acconti sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Per calcolare la seconda rata dell'acconto IRAP 2013, si dovrà pertanto:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, in base alla percentuale del 100% (soggetti IRPEF) o del 101% (soggetti IRES);
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.

La posizione adottata, in merito all'acconto IRAP potrebbe costituire un'implicita conferma dell'aumento al 100% anche degli acconti, sempre limitatamente alla seconda o unica rata:

- dell'IVIE e dell'IVAFE;
- dell'imposta sostitutiva dei "nuovi" minimi

Infatti, per tali imposte, in materia di versamento, liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni e rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l'IRPEF. Tuttavia, a una diversa conclusione potrebbe indurre proprio la relazione tecnica al d.l. n. 76 del 2013, posto che in essa non si fa riferimento al maggior gettito derivante nel 2013 dall'ipotizzato incremento degli acconti delle imposte da ultimo richiamate. Sul punto, sarà quindi necessario attendere, come sempre, un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria che non tarderà ad arrivare all'ultimo momento!!!

Riguardo alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, la misura del relativo acconto è definita da una disposizione specifica prevista dall'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011. Pertanto, l'incremento dell'1% dell'acconto IRPEF non pare ad essa automaticamente

estensibile, salvo un apposito intervento interpretativo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, come avvenuto in occasione del D.P.C.M. 21 novembre 2011.

Per dovizia di particolare ricordiamo che tale provvedimento aveva ridotto la misura dell'acconto IRPEF del 17% per il 2011 e del 3% per il 2012. Con apposito ... comunicato stampa (!) del 25 novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che tale diminuzione si applicava anche ai fini del versamento, tra l'altro, dell'acconto di tale imposta sostitutiva, la cui misura era quindi risultata pari al 68% (anziché 85%) per il 2011 e al 92%(anziché 95%) per il 2012.

SPESOMETRO: LE SEMPLIFICAZIONI DELLE COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

PREMESSA

Il d.l. n. 16 del 2012 ha semplificato gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva prevedendo che, a partire dal primo gennaio 2012, relativamente alle operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo. In relazione a quelle per cui non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, invece, l'obbligo è legato alle sole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva inclusa.

L'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedeva l'obbligo per i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, avessero superato la soglia di tremila euro, al netto dell'imposta per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, ovvero di tremilaseicento euro, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 2 agosto, Prot. 2013/94908, mette in pratica alcune delle misure contenute nel pacchetto di semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa del 3 luglio scorso, facilitando ulteriormente l'adempimento, già normativamente alleggerito dalle modifiche introdotte. Viene chiarito l'oggetto della comunicazione, chi è tenuto all'invio e chi invece è escluso, gli elementi da indicare. Al provvedimento è allegato il modello di comunicazione. Per le operazioni documentate da fattura, è stata prevista la possibilità di invio in forma analitica o in forma aggregata per l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta.

In un'ottica di semplificazione, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, riformulando la disposizione dell'articolo 21, ha facilitato l'adempimento prescrivendo che, a decorrere dal primo gennaio 2012, per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura occorre comunicare, per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo.

Il provvedimento è il risultato dell'adeguamento alle novità introdotte nel 2012 e di un articolato confronto con le Associazioni di categoria che hanno fornito una fattiva risposta anche alle richieste di collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico istituito al fine di rilevare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di pervenire alla riduzione e semplificazione degli stessi, anche mediante l'accorpamento degli obblighi di comunicazione.

Come anticipato nel Comunicato stampa del 15 aprile 2013, la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2012, a seguito delle rilevanti modifiche normative e delle semplificazioni amministrative rese necessarie, il presente provvedimento sintetizza l'esito della predetta attività e fornisce risposte alle principali problematiche emerse in sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento del 22 dicembre 2010.

Il provvedimento prevede che per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura (operazioni cosiddette business to consumer), rimane ferma la comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a tremilaseicento euro al lordo dell'IVA.

Il provvedimento direttoriale in esame, per finalità di semplificazione, prevede, altresì, che la comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo, sia effettuata utilizzando il modello allegato al provvedimento stesso.

Il provvedimento indica, inoltre, alcune esclusioni soggettive e oggettive dall'obbligo di comunicazione già previste nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 dell'Agenzia delle entrate, oltre che ulteriori interventi di semplificazione effettuati a seguito delle richieste delle associazioni di categoria.

Tra le altre semplificazioni, prevede che la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata, ad eccezione di alcune ipotesi espressamente indicate per le quali l'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita.

Il Provvedimento ha stabilito che l'invio delle comunicazioni per l'anno 2012, dovrà avvenire entro il prossimo 12 novembre per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, invece, per i trimestrali la scadenza è stata fissata al 21 novembre 2013.

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLO STRUMENTO

Ricordiamo che con l'art. 2, comma 6, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, è stato modificato l'art. 21, comma 1, del d.l. n. 78/2010, che ha istituito la comunicazione per le operazioni IVA di importo superiore a euro 3.000, stabilendo che a decorrere dal primo gennaio 2012:

- viene meno il limite dei 3 mila euro e quindi dovranno essere segnalate tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura. In linea a un precedente chiarimento ministeriale, fornito con la Circolare n. 24/E/2011, il Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 ha specificato che, nel caso in cui venga emessa fattura, in sostituzione di altro documento fiscale, scatta l'obbligo di comunicazione dell'operazione indipendentemente dall'importo. Inoltre, è stato precisato che in via transitoria, per gli anni 2012 e 2013, i soggetti di cui agli artt. 22 - commercianti al dettaglio, ecc. - e 74-ter - agenzie di viaggio - possono continuare ad applicare la soglia minima di euro 3.600 anche alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura ancorché non obbligatoria;
- invece, per quanto attiene alle sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica dovrà essere effettuata solo e unicamente nel caso in cui le operazioni, rilevanti ai fini IVA, siano di importo non inferiore a euro 3.600, comprensivo dell'IVA.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DELLA COMUNICAZIONE

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione in analisi tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta, nonché tutti i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, ossia i commercianti al minuto, e svolgenti attività assimilate, e le agenzie di viaggio e turismo, questi ultimi però con le facilitazioni che verranno approfondite in seguito relativamente ai periodi di imposta 2012 e 2013.

I soggetti obbligati alla comunicazione di cui all'art.21 del DL n. 78/2010 sono tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. Devono essere comunicati i dati concernenti le operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture

per operazioni rilevanti ai fini iva (clienti); i dati concernenti le operazioni ricevute da soggetti titolari di partita iva (fornitori); i dati delle operazioni rese a consumatori finali nei confronti dei quali non sono state emesse fatture. Non sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i soggetti in contabilità semplificata.

Il provvedimento prevede che per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, operazioni cosiddette business to consumer, rimane ferma la comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a tremilaseicento euro al lordo dell'IVA, chiarendo altresì che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Schematicamente possiamo così elencare i soggetti obbligati all'adempimento in oggetto:

enti non commerciali per le operazioni (rese e ricevute) riferibili all'attività commerciale o agricola (ancorché la stessa non sia svolta in modo prevalente);

i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;

le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti per le operazioni rilevanti ai fini IVA;

i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;

i soggetti che optano per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso in cui la società sia stata liquidata definitivamente - quindi cessata - nel corso del 2012, si ritiene, anche se tale punto a oggi non è stato chiarito dall'Amministrazione finanziaria, che il liquidatore non sia tenuto alla comunicazione in esame, in considerazione del fatto che la società non esiste più ancorché nel corso del 2011 ovvero 2012 tale società abbia fatto operazioni rilevanti ai fini dello spesometro.

Nei casi di operazioni straordinarie, o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, sarà necessario distinguere le seguenti ipotesi:

a) nell'ipotesi di operazione straordinaria, o di trasformazione sostanziale soggettiva, che comporti l'estinzione del soggetto, il subentrante ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;

b) se il soggetto non si estingue, l'obbligo di comunicazione rimane a suo carico.

Soggetti esclusi

Nel novero dei soggetti esclusi dall'obbligatorietà della trasmissione della comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si rinvencono:

i contribuenti minimi ;

lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

Nel più puro spirito di semplificazione degli adempimenti del contribuente l'Agenzia delle Entrate, col citato Provvedimento del 2 agosto scorso, ha previsto, come già anticipato dall'Agenzia delle Entrate stessa per il tramite del comunicato stampa del 3 luglio 2013 intitolato "Semplificazioni in merito alle comunicazioni al Fisco", che il nuovo tracciato record potrà essere utilizzato, oltre che per lo spesometro, anche per:

- la comunicazione delle operazioni black-list: il nuovo tracciato record dovrà essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato a decorrere dal 1° ottobre 2013. Si rileva che non cambieranno i periodi di riferimento della comunicazione (trimestrali e mensili) e il termine per la comunicazione (entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento);

- la comunicazione delle vendite in contanti sopra i 1.000 euro: possono utilizzare il nuovo tracciato record anche gli operatori di cui agli artt. 22 (ad esempio i commercianti al dettaglio) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/1972, i quali sono tenuti a comunicare gli acquisti in contanti pari ovvero superiori a euro 1.000, da parte di soggetti residenti in Paesi extra-UE e in relazione a beni e servizi legati al turismo;

- la comunicazione delle autofatture da San Marino: a decorrere dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, i contribuenti italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino dovranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente online utilizzando il nuovo tracciato record approvato dal Provvedimento del 2 agosto 2013, che dovrà essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri;

- la comunicazione leasing e noleggi: a decorrere dalle comunicazioni relative all'anno 2012, i contribuenti che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, potranno comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, il nuovo tracciato record approvato dal Provvedimento del 2 agosto 2013. Precisiamo altresì che la comunicazione riguarderà, nel caso in cui non venga emessa fattura, soltanto i contratti di leasing e di noleggio di valore pari o superiore a 3.600 euro (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010). Ne consegue che gli operatori che svolgono quest'attività non saranno tenuti ad alcuna comunicazione se il contratto non supera la soglia prevista.

Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in parola ed in ragione del divieto fissato dall'articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, restano escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria quali, ad esempio, le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del comma 1-bis del citato art. 21 e ai sensi delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Notevole importanza riveste, poi, la semplificazione per le fatture di importo non superiore a euro 300 per le quali si ricorda che, il D.P.R. n. 695 del 1996, con riferimento a tale tipologia di fatture, consente al contribuente di produrre un documento riepilogativo riportante i numeri delle fatture a cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota applicata; la conseguente registrazione non avviene, come per tutte le fatture, per singola operazione, ma in modo complessivo con registrazione diretta del documento riepilogativo.

Nel caso, quindi, di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a euro 300 nel mese, dovranno essere comunicati esclusivamente:

- il numero del documento,
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni,
- l'ammontare complessivo dell'imposta.

OGGETTO ED ESCLUSIONI DELLA COMUNICAZIONE

Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.

L'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione.

Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle disposizioni normative inerenti il "nuovo spesometro", e in deroga a quanto affermato precedentemente sub lettera c), con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, poste in essere dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, sarà consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Risultano, invece, escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- a) le importazioni;
- b) le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) le operazioni intracomunitarie;
- d) le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria;
- e) le operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Proponiamo, infine, per il tramite di questa tabella, le obbligatorietà e le esclusioni oggettive di comunicazione.

Tipologia di operazione	Obbligo di comunicazione
Operazioni imponibili	SÌ
Cessioni all'esportazione	SÌ
Cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 633/1972	NO
Triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993	SÌ
Operazioni assimilate alle non imponibili ex artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972	SÌ
Servizi internazionali di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972	SÌ
Operazioni esenti (di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972)	SÌ
Operazioni fuori campo iva per mancanza del presupposto oggettivo (artt. 2 e 3 del d.p.r. n. 633/1972), soggettivo (artt. 4 e 5 del d.p.r. n. 633/1972), territoriale (artt. 7 e seguenti del d.p.r. n. 633/1972 - quindi, anche gli acquisti/cessioni di beni "estero su estero") e le spese anticipate in nome e per conto del cliente Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stato ampliato l'obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni fuori	NO

campo IVA (per mancanza del presupposto territoriale) ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che tali operazioni effettuate nel 2013, ancorché fuori campo IVA, saranno oggetto di comunicazione nel 2014.

Operazioni effettuate dai contribuenti minimi ovvero a far data 1° gennaio 2012 nuovo regime dei minimi	NO
Operazioni soggette al regime dell'inversione contabile (<i>reverse charge</i> ovvero autofattura) nel caso in cui le stesse non siano relative a operazioni intracomunitarie.	SÌ
Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività di impresa	SÌ
Destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (c.d. autoconsumo esterno)	SÌ
Importazioni	NO
Operazioni (effettuate o ricevute) con paesi black list	SÌ
Operazioni già comunicate all'anagrafe tributaria di cui all'art. 7 del d.p.r. n. 605/1973(ad es.: contratti di assicurazioni, compravendite immobiliari, ecc.)	NO
Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi iva e pagate dagli stessi con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di cui all'art. 7 del d.p.r. n. 605/1973	NO
Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario	NO
Passaggi interni di beni tra rami di azienda documentati con fattura	NO

MODALITÀ' DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Il provvedimento direttoriale agostano prevede che la comunicazione possa essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata, ad eccezione di alcune ipotesi espressamente indicate per le quali l'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita.

L'opzione esercitata, tramite il modello comunicativo, sarà vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Tuttavia l'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non sarà consentita per la comunicazione relativa a:

- a) acquisti da operatori economici sammarinesi di cui al punto 1.4;
 - b) acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - c) acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo di cui al punto 3.1, lettera c).
- Esplicitando al meglio le due possibilità possiamo notare come il Provvedimento del 2 agosto 2013 abbia stabilito che, con riferimento alle operazioni per cui è previsto l'obbligo di fattura, sia possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa:
- a) le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo (c.d. forma analitica);
 - b) l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta relativa all'anno di riferimento (c.d. forma aggregata).

Forma analitica

Nel caso di comunicazione in forma analitica il Provvedimento in esame stabilisce che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, si dovranno comunicare, per ciascuna cessione ovvero prestazione:

- a) anno di riferimento;
- b) partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
- c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- d) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
- e) gli operatori che utilizzano il documento riepilogativo (per fatture di importo non superiore a euro 300) dovranno indicare il numero del documento, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni, l'ammontare complessivo dell'imposta;
- f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Invece, con riferimento alle cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non vi è l'obbligo di emissione della fattura (se l'importo è superiore a euro 3.600 al lordo di IVA) nonché per le operazioni in contanti superiori a euro 1.000, si dovranno indicare:

- a) anno di riferimento;
- b) codice fiscale del cessionario o committente;
- c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. n. 605/1973;
- d) corrispettivi comprensivi dell'IVA.

Ai fini della comunicazione degli elementi informativi di cui ai punti precedenti, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall'art. 6 del medesimo decreto

Forma aggregata

Nel caso in cui si scelga, invece, la forma aggregata, che dal primo ottobre 2013, sarà applicabile anche per le comunicazioni con i Paesi Black-list, relativamente alle operazioni documentate da fattura, si dovrà indicare per ogni cliente e fornitore, distintamente per le operazioni attive e passive:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

La forma aggregata non potrà mai essere utilizzata per :

- gli acquisti da operatori economici di San Marino;
- gli acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
- gli acquisti di beni e di servizi legati al turismo da parte di persone fisiche di Paesi Extra-UE.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA

Il Provvedimento Direttoriale del 2 agosto ha previsto termini differenziati di trasmissione delle comunicazioni delle operazioni rilevanti per l'annualità 2012 rispetto alle annualità successive, distinguendo ulteriormente le scadenze tra i soggetti che effettuano le liquidazioni dell'imposta sul valore aggiunto mensilmente dai soggetti che effettuano la stessa trimestralmente.

Per le comunicazioni relative al 2012 i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, trasmetteranno la comunicazione entro il 12 novembre 2013, mentre gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmetteranno la comunicazione entro il 21 novembre 2013.

Per le comunicazioni relative al 2013 e annualità successive, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, trasmetteranno la comunicazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmetteranno la comunicazione entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

Con il provvedimento è stato pure approvato un apposito modello di comunicazione per la trasmissione dei dati tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline); il contribuente avrà facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Viene precisato che i dati si considereranno trasmessi soltanto nel momento in cui sarà completata la procedura di ricezione; a tal fine l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore.

Le specifiche tecniche allegate al provvedimento individuano, altresì, i motivi che possono dar luogo allo scarto del file contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che danno luogo allo scarto, le stesse saranno comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi dalla comunicazione di scarto.

Il provvedimento chiarisce che eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione, precisando, inoltre, che la procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza e che la sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza.

Il provvedimento direttoriale del 02 agosto 2013 abroga il precedente del 22 dicembre 2010 chiarendo però che le relative specifiche tecniche di trasmissione restano in vigore per le operazioni relative ad annualità anteriori al 2012.

ASPETTI SANZIONATORI

L'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. Manovra correttiva) ha stabilito che "Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471", quindi, da euro 258,00 a euro 2.065,00.

Dal dettato letterale della norma sembra che la sanzione torni applicabile per "... l'omissione delle comunicazioni ..." e non per la singola comunicazione. Ciò porterebbe a pensare che, nel

caso in cui il contribuente ometta parzialmente, o totalmente, l'invio delle diverse comunicazioni, ricordiamo che devono essere effettuate tante singole comunicazioni quante sono le operazioni, torni applicabile solo la sanzione da euro 258,00 a euro 2.065,00.

Sulla base di tali considerazioni sembrerebbe, ancorché l'Amministrazione a oggi non abbia chiarito la portata della norma, che la sanzione non vada applicata per singola "omessa" comunicazione ma in toto, e quindi, che si ometta una singola comunicazione o che le si ometta tutte quante la sanzione sarà sempre tra euro 258,00 e euro 2.065,00.

Ciò posto, anche nel caso in cui quanto riportato non fosse confermato, si ritiene comunque che torni applicabile il cumulo giuridico, visto che non è stato espressamente vietato dalla norma così come invece era avvenuto per le comunicazioni Black list. Quindi, nel caso di cumulo giuridico, si applicherebbe la sanzione massima di euro 2.065 aumentata di un quarto (quindi pari a euro 2.581,25).

FUTURO ... SEMPLICE !

A partire dal 2015, i titolari di partita Iva potranno adottare, facoltativamente, un regime che, a fronte di una serie di benefici in termini di minori adempimenti fiscali, prevede la comunicazione giornaliera in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, e l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri (articolo 50-bis).

Scegliendo tale regime, si eviteranno, tra l'altro, alcune comunicazioni ("spesometro", operazioni con operatori economici "black list", operazioni realizzate senza applicazione dell'Iva), la norma sulla solidarietà del cessionario al pagamento dell'Iva in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente in relazione a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, e quella sulla responsabilità solidale per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente nell'ambito degli appalti di opere o servizi.

LA COMUNICAZIONE DEI BENI DATI IN GODIMENTO AI SOCI

PREMESSA

Meno dati da trasmettere all'Anagrafe tributaria in relazione ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o ai familiari questo, in sintesi, la ratio del provvedimento direttoriale del 2 agosto, Prot. n. 2013/94902, intitolato "Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

Lo stesso documento, sostituendo il precedente del 16 novembre 2011, circoscrive l'ambito oggettivo della comunicazione, semplificando gli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche delle osservazioni formulate dalle associazioni di categoria, e nel contempo ridefinisce i termini e le modalità di trasmissione delle informazioni all'Anagrafe tributaria, stabilendo termine per il primo invio, per l'anno di riferimento 2012, entro il prossimo 12 dicembre.

L'adempimento, che mira a individuare gli effettivi intestatari di un certo tipo di beni, rientra tra le disposizioni introdotte dalla manovra dell'agosto 2011 di cui all'articolo 2, comma 36-sexiesdecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, allo scopo di recuperare imponibile non dichiarato.

Il provvedimento contiene pure il modello per la comunicazione dei dati richiesti che, a decorrere dall'anno 2012, i soggetti obbligati dovranno inviare all'anagrafe tributaria, ed

avente ad oggetto, nello specifico, i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. La comunicazione potrà essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Sono chiamati all'adempimento coloro che esercitano attività d'impresa, sia individualmente sia in forma collettiva, quindi:

- imprenditori individuali;
- società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- società cooperative;
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono, invece, escluse dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".

L'obbligo di comunicazione potrà essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

A decorrere dall'anno 2012 i soggetti obbligati alla comunicazione trasmettono all'anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

Il Provvedimento direttoriale stabilisce che la comunicazione dovrà essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, e l'obbligo sussisterà anche se il bene sia stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione.

Non solo. La comunicazione dovrà essere effettuata, anche, per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Nella comunicazione dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
- informazioni circa l'utilizzo del bene;
- data della concessione (data di inizio e fine),
- corrispettivo versato;
- valore di mercato del bene.

ESCLUSIONI OGGETTIVE

Il provvedimento, come accennato, riduce le informazioni da inviare all'Anagrafe tributaria.

Rimangono fuori dalla comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori della società
- i fringe benefit (articoli 51 e 54 del Tuir) dei soci dipendenti o lavoratori autonomi
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale
- i beni di società ed enti associativi (anche non residenti) che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano tali beni per fini esclusivamente istituzionali
- gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai soci
- i beni a uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei costi, nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge
- i finanziamenti ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

L'obbligo della comunicazione non sussisterà in tutti i casi in cui i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, rientrano tra i beni classificabili nella categoria "altro" del modello, diversi, cioè, da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili, il cui valore di mercato non supera i 3mila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

DATI DA COMUNICARE

In via sommaria, e certamente non esaustiva, segnaliamo che i dati da includere nella trasmissione telematica relativa ai beni aziendali maggiormente diffusi nell'utilizzazione privatistica, rinvenibile dall'osservazione del quadro relativo all'interno della modulistica comunicativa, saranno i seguenti:

- informazioni circa la tipologia di utilizzo del bene
- dati identificativi dei beni
- corrispettivi relativi ai beni
- dati della concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione
- finanziamenti e capitalizzazioni

Informazioni circa la tipologia di utilizzo del bene

In questo quadro andranno indicate le tipologie di utilizzo dei beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari con particolare riferimento all'esclusività o meno dell'uso, in dettaglio i dati richiesti saranno:

- indicazione dell'utilizzo esclusivo
- indicazione dell'utilizzo non esclusivo
- indicazione dell'eventuale subentro
- indicazione dell'eventuale data di subentro

Informazioni circa l'utilizzo del bene	BG02	Esclusivo <input type="checkbox"/>	Non esclusivo <input type="checkbox"/>	Subentrante <input type="checkbox"/>	Data subentro <input type="text"/>

Dati identificativi dei beni

In merito ai dati identificativi dei beni possiamo identificare i seguenti:

Tipologia bene	Dato rilevante
Autovetture	Numero telaio
Unità da diporto	Metri
Aeromobili	Potenza motore
Immobili	<ul style="list-style-type: none"> • Comune ubicazione • Provincia ubicazione • Foglio • Particella

Bene concesso in godimento	BG04	Autovettura <input type="checkbox"/>	Altro veicolo <input type="checkbox"/>	Numero telaio <input type="text"/>
	BG05	Unità da diporto <input type="checkbox"/>		Metri <input type="text"/>
	BG06	Aeromobile <input type="checkbox"/>		Potenza motore KW <input type="text"/>
	BG07	Immobile <input type="checkbox"/>	Comune <input type="text"/>	Provincia <input type="text"/>
		Foglio <input type="text"/>	Particella <input type="text"/>	
BG08	Altro bene <input type="checkbox"/>			

Corrispettivi relativi ai beni

Quanto, invece, al contenuto economico della concessione in godimento del bene dovranno essere comunicati i seguenti dati:

- corrispettivo relativo al bene;
- valore di mercato dell'utilizzo.

Corrispettivo relativo al bene	BG09	Corrispettivo versato	<input type="text"/>	Valore di mercato	<input type="text"/>

Dati della concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione

Particolare attenzione dovrà poi essere prestata nell'indicazione dei dati relativi alla concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione, per le quali in un duplice riquadro dovranno essere distintamente indicati :

- la data del finanziamento o della capitalizzazione
- la data di inizio della concessione
- la data di fine della concessione
- la eventuale condizione di comodato, esclusivamente per beni
- la eventuale condizione di caso d'uso, esclusivamente per beni
- la eventuale altra condizione d'uso, esclusivamente per beni

Dati della concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione	BG03	Data del finanziamento o della capitalizzazione				<input type="text"/>
		Data inizio concessione	<input type="text"/>	Data fine concessione	<input type="text"/>	
		Comodato	<input type="text"/>	Caso d'uso	<input type="text"/>	
				Altro	<input type="text"/>	Finanziamenti / Capitalizzazioni
						<input type="text"/>

Finanziamenti e capitalizzazioni

Quanto, invece, ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni dovrà essere annotato:

- l'ammontare dei finanziamenti;
- il valore delle capitalizzazioni o degli apporti.

Finanziamenti e capitalizzazioni	BG10	Ammontare dei Finanziamenti	<input type="text"/>	Valore delle Capitalizzazioni o degli apporti	<input type="text"/>

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI

La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell'Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati.

Per l'annualità 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è fissata al 12 dicembre 2013, mentre la scadenza a regime dell'adempimento è stata fissata al 30 aprile

dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati concessi in godimento i beni o, gli stessi, permangono in godimento.

ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

Le trasmissioni delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari potranno essere sia sostituite, con una nuova comunicazione riferita allo stesso periodo, che annullate fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini stabiliti per l'adempimento.

CONTI SCUDATI: REGIME DI RISERVATEZZA KO

PREMESSA

Dal 25 giugno scorso, gli operatori finanziari possono iscriversi alla piattaforma prevista dal provvedimento del 25 marzo 2013, recante “modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”, necessaria per la trasmissione di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali, denominata Sid (sistema di interscambio flussi dati), nello specifico per la trasmissione delle informazioni dei saldi e dei movimenti.

Il Fisco, con tale documento, illustra alcune “semplici” regole per consentire agli operatori di valorizzare correttamente i campi del tracciato record relativo alla comunicazione integrativa annuale all’Anagrafe tributaria (Archivio dei rapporti finanziari) delle informazioni sui rapporti intrattenuti con i propri clienti e sulle operazioni extraconto.

Il documento fornisce gli input per la compilazione del tracciato record (parte B) e per l’esatta indicazione dei dati contabili, illustrando, a tal fine, alcune regole necessarie per la corretta valorizzazione dei campi (parte C).

La fruizione del Sid richiede:

- la registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
- l’accreditamento di un proprio nodo di interscambio ovvero la selezione di uno dei “nodi” preventivamente accreditati che offrono questo servizio di trasmissione

Le amministrazioni, società, enti e ditte individuali che si avvalgono del Sid possono utilizzare due diverse modalità di trasmissione: il canale Ftp (direttamente con proprio nodo di interscambio ovvero tramite nodo “altrui” già accreditato) o il canale trasmissivo Posta elettronica certificata (Pec) per file di dimensioni non superiori a 20 MB.

Il documento contiene anche chiarimenti e approfondimenti su come gestire situazioni particolari e casi specifici:

- soggetti cessati o confluiti in altri operatori finanziari ma aventi rapporti attivi per gli anni 2011 e 2012
- gestione delle comunicazioni nei casi di operazioni straordinarie
- rapporti intestati a più soggetti e nella disponibilità (va indicato il totale dei valori relativi al rapporto plurintestato, e non il valore pro quota per ciascuno dei cointestatori)
- reintestazioni di rapporti
- ai rapporti sottoposti a sequestro, pignoramento presso terzi, procedure esecutive e concorsuali.

IL KO TECNICO

Secondo l’Agenzia l’invio dei dati in questione non invalida il principio di riservatezza collegato all’emersione di attività detenute all’estero. Il principio esposto è contenuto nelle istruzioni per la comunicazione integrativa che annualmente gli intermediari finanziari devono fare all’Anagrafe dei rapporti finanziari per segnalare non solo, come avvenuto fino a ora, l’esistenza di rapporti, anche extraconto, con la clientela, ma anche i relativi saldi ad inizio e fine anno e i movimenti in entrata e in uscita.

La comunicazione integrativa deve essere effettuata annualmente e trasmessa entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni. Le informazioni relative all’anno 2011 saranno trasmesse entro il 31 ottobre 2013. Le informazioni relative all’anno 2012 verranno trasmesse entro il 31 marzo 2014.

Le istruzioni contengono chiarimenti di ordine tecnico e alcune precisazioni che possono risultare di interesse generale.

Con riguardo alla valorizzazione di rapporti intestati a più soggetti dovrà essere indicato il totale dei valori relativi al rapporto plurintestato, e non il valore pro quota per ciascuno dei cointestatari.

Per i rapporti sottoposti a sequestro, pignoramento presso terzi, procedure esecutive e concorsuali si possono ipotizzare due casi:

- in caso di sequestro parziale e pignoramento parziale del rapporto, gli operatori procederanno a segnalare il saldo disponibile per il contribuente e non devono comunicare alcuna chiusura del rapporto ai fini delle comunicazioni mensili;

- in caso di sequestro, pignoramento e altre ipotesi (ad esempio fallimento) che comportino l'indisponibilità totale del rapporto per il contribuente, la valorizzazione delle informazioni sarà effettuata a "zero". Gli operatori non devono procedere alla chiusura del rapporto fintanto che il rapporto non sia confiscato o vi sia stata l'assegnazione definitiva delle somme ai creditori. Circa le società fiduciarie come principio generale si precisa che il dato da comunicare deve essere sempre quello del resoconto contabile o di valorizzazione comunicato al cliente o che si avvicina il più possibile a tale valore.

Nel caso di rapporto fiduciario che gestisce valori mobiliari e polizze, il valore da indicare è quello dato dal gestore o dalla compagnia assicurativa. Nel caso di gestione di immobili il valore da indicare è quello di mercato. Nel caso di gestione di quote di società non quotate, il valore da indicare è quello nominale. Nei casi di gestione di mandati di amministrazione senza intestazione l'importo da indicare è quello dichiarato dal fiduciante. Le movimentazioni da indicare sono tutte quelle relative alle operazioni di conferimento - parziali /totali e di prelievo effettuate nell'anno.

Poiché tutti i conti perverranno in maniera indistinta, appare coerente - per l'Agenzia - che nel flusso vengano inclusi anche i conti "scudati", corredati con l'evidenza degli importi dei saldi e dei totali dare e avere delle movimentazioni di periodo.

Peraltro, secondo l'Agenzia, tale soluzione, oltre a risultare adeguata ai fini dell'elaborazione delle liste selettive in quanto pone i contribuenti tutti sullo stesso piano, non sembra incidere sul principio di riservatezza, previsto dall'articolata disciplina dell'emersione di attività detenute illecitamente all'estero, atteso che il trattamento delle informazioni "scudate" avviene tramite un algoritmo e senza alcuno intervento umano.

Era prevedibile. Ed è anche prevedibile che il numero di contribuenti che sarà disposto a pagare l'imposta di bollo speciale per mantenere la segretezza sia destinato ad assottigliarsi in misura notevole.

Il fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia, di recente, stabilito che devono essere comunicati anche i saldi e movimenti dei rapporti scudati, nonostante benefico del regime di riservatezza previsto dalla legge arriva dopo una serie di interventi in materia di conti scudati. Il chiarimento delle Entrate giunge infatti dopo l'istituzione dell'imposta di bollo speciale sui conti segreti (articolo 19, comma 6 del decreto stesso) e dopo che sono stati resi pubblici i tracciati record delle comunicazioni (provvedimento 25 marzo 2013). In realtà però il regime di riservatezza dei rapporti alimentati con attività rimpatriate fruendo dello scudo fiscale è sancito in modo molto chiaro dall'articolo 14, comma 2 del decreto legge 350 del 2001 il quale recita: «gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate».

Si tratta di un ulteriore presidio rispetto all'articolo 13 bis, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2009 secondo cui il rimpatrio ovvero la regolarizzazione non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, ma anche di soggetti riconducibili al contribuente (circolare 43/E del 2009). In pratica, il fisco non può porre a base di un

accertamento la sola conoscenza del fatto che il contribuente ha effettuato un rimpatrio agevolato. Di recente, la sezione penale della Cassazione (sentenza 32956/2013) ha mostrato di tenere questa regola in considerazione.

La concreta efficacia della segretezza è stata, però, progressivamente erosa con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate. Dapprima con la circolare 18/E del 2007 che, quasi incidentalmente, ha affermato che tra i rapporti da comunicare all'Anagrafe tributaria da parte degli intermediari finanziari sono compresi anche i conti segreti, fermo restando che il regime di riservatezza non viene meno perché deve essere opposto, dall'intermediario, all'amministrazione finanziaria all'atto della richiesta, mediante posta elettronica certificata, di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto. Ora, con le istruzioni del 9 agosto, si devono comunicare anche i saldi e i movimenti. Forse è meglio così, perché un diverso trattamento, in Anagrafe, dei conti scudati rispetto a quelli non scudati avrebbe finito col fornire alla Direzione centrale un elenco dettagliato dei rapporti segreti.

Non è chiaro, però, come funzionerà il meccanismo dell'onere della prova: se un contribuente sarà inserito in una lista selettiva formata in base ai movimenti del rapporto risultanti dalle comunicazioni integrative e, in sede di verifica, opporrà la segretezza, non è pacifico che l'Ufficio possa accertare presuntivamente un maggior reddito non avendo la prova delle operazioni su cui si fonda. Di norma sarà, comunque, più razionale esibire il conto segreto, confidando sulla corretta applicazione, da parte del fisco, dell'articolo 13 bis del decreto legge n. 78.

Un aspetto positivo delle istruzioni alla comunicazione integrativa è che per i rapporti intestati alle fiduciarie sembra sia necessario indicare, per quanto riguarda le movimentazioni, solo quelle (parziali o totali) relative alle operazioni di conferimento e di prelievo effettuate nell'anno e non quindi quelle «interne al rapporto».

CONCLUSIONI

La nuova anagrafe, come la vecchia, non chiarisce il destino dei cosiddetti rapporti scudati, ovvero di quei conti aperti tra il 2001 ed il 2010 in occasione di una delle diverse edizioni dello scudo fiscale, ovvero del provvedimento con il quale l'allora Governo consentì di sanare l'illecita detenzione all'estero di attività finanziarie e patrimoniali.

Come si ricorderà l'articolo 14 comma 2 del decreto legge 350 del 2001 (trattasi della legge con la quale venne disciplinato lo scudo fiscale) prevede che banche, intermediari e fiduciarie non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate.

Alla luce di quanto sopra e dei successivi chiarimenti emanati dalla stessa amministrazione finanziaria all'indomani dell'istituzione della vecchia anagrafe (vedasi in particolare la circolare 43/E del 2009), sembra doversi escludere l'obbligo di comunicare alla nuova anagrafe informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla stessa Agenzia con la circolare n. 2007/9647 con la quale veniva istituita la vecchia anagrafe.

Una ulteriore conferma dell'esistenza di una tale riservatezza si ha nello stesso Decreto 201 del 2011 (cosiddetto Decreto Salva Italia) con il quale è stata introdotta all'articolo 11 la nuova anagrafe. L'articolo 19 del Decreto Salva Italia, così come attuato dalla successiva circolare 29/E dell'Agenzia delle Entrate, prevede infatti l'applicazione di una imposta di bollo speciale per i conti scudati.

La citata imposta annuale trova la sua ragion d'essere nel fatto di associare al conto scudato, per espressa disposizione della legge 350/01, un particolare regime di segretezza in forza del quale l'intermediario non deve comunicare dati e informazioni sulle dichiarazioni riservate all'amministrazione finanziaria.

Se ciò avvenisse, in assenza del consenso del contribuente ed in assenza di una espressa previsione di legge che deroghi ovvero abroghi il citato articolo 14 del decreto legge 350 (cosa sino ad oggi non avvenuta), l'intermediario si esporrebbe a probabili contestazioni da parte del

proprio cliente. La stessa Agenzia ebbe modo di precisare, nel novembre scorso, che sarebbero state previste idonee misure per consentire di garantire la riservatezza per la comunicazione dei rapporti scudati, così come stabilito dalla normativa sul rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato. Alla luce di quanto sopra, a giudizio di chi scrive, una possibile via d'uscita sarebbe quella di trattare i conti scudati come rapporti speciali e come tali farli rientrare nella categoria dei cosiddetti "altri rapporti" in presenza dei quali il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prevederebbe l'invio delle sole informazioni sui dati anagrafici del cliente escludendo, invece, l'obbligo di comunicare le movimentazioni contabili ed i saldi.

Una tale interpretazione consentirebbe di mantenere un regime di segretezza dei rapporti scudati, o meglio sulla consistenza degli stessi e rappresentare anche il presupposto per poter assicurare allo Stato Italiano il gettito fiscale stimato, a titolo di pagamento della citata imposta speciale sulle attività scudate, introdotta dal Governo Monti con il Decreto Salva Italia nel dicembre 2011.

FINANZIAMENTI DI SOCI ALL'IMPRESA

PREMESSA

L'Amministrazione Finanziaria col provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, Prot. n. 2013/94904, intitolato "Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa. Attuazione dell'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148", ha sancito le regole per comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa.

La normativa di riferimento dello strumento contenuta nell'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che l'Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall'impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Il suddetto intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito, il cosiddetto redditometro.

Sulla base dell'articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, il provvedimento dispone che la comunicazione debba riguardare le informazioni relative a specifici versamenti erogati all'impresa dai soci o dai familiari dell'imprenditore.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Sono interessati dall'adempimento coloro che esercitano l'attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

I soggetti tenuti all'obbligo della comunicazione, e come sopra individuati, trasmetteranno all'anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro. Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue.

ESCLUSIONI OGGETTIVE

Il provvedimento prevede l'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione sia già in possesso come nel caso, ad esempio, dei finanziamenti effettuati tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- a. codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero;
- b. ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

Dati della concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione

Particolare attenzione dovrà poi essere prestata nell'indicazione dei dati relativi alla concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione, per le quali in un duplice riquadro dovranno essere distintamente indicati :

la data del finanziamento o della capitalizzazione

la data di inizio della concessione

la data di fine della concessione

la eventuale condizione di comodato, esclusivamente per beni

la eventuale condizione di caso d'uso, esclusivamente per beni

la eventuale altra condizione d'uso, esclusivamente per beni

Dati della concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione	BG03	Data del finanziamento o della capitalizzazione				<input type="text"/>
		Data inizio concessione	<input type="text"/>	Data fine concessione	<input type="text"/>	
		Comodato	<input type="text"/>	Caso d'uso	<input type="text"/>	
				Altro	<input type="text"/>	
					Finanziamenti / Capitalizzazioni	<input type="text"/>

Finanziamenti e capitalizzazioni

Quanto, invece, ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni dovrà essere annotato:

l'ammontare dei finanziamenti;

il valore delle capitalizzazioni o degli apporti.

Finanziamenti e capitalizzazioni	BG10	Ammontare dei Finanziamenti	<input type="text"/>	Valore delle Capitalizzazioni o degli apporti	<input type="text"/>

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI

La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell'Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati. Per l'annualità 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è fissata al 12 dicembre 2013, mentre la scadenza a regime dell'adempimento è stata fissata al 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.

ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

Le trasmissioni delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa potranno essere sia sostituite, con una nuova comunicazione riferita allo stesso periodo, che annullate fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini stabiliti per l'adempimento.

IL SALVATAGGIO DEL RAVVEDIMENTO IMPERFETTO!

PREMESSA

In tempi di crisi come quelli che stiamo attraversando, il ravvedimento operoso rischia di diventare, per molte imprese, l'unico modo per far fronte agli impegni tributari, rinviando il pagamento delle imposte a momenti di maggior liquidità.

Alcuni Uffici locali dell'Agenzia Entrate, in base a una lettura rigorosa della circolare 192/1998, ritenevano che il contribuente non potesse godere della riduzione di sanzione qualora eseguisse un ravvedimento in modo frazionato o parziale.

Il dubbio nasceva in particolare dal paragrafo 1.1. della suddetta circolare, intitolato "omesso o insufficiente pagamento, alle prescritte scadenze, delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione", che chiariva che le violazioni riguardanti l'omesso o il carente versamento delle imposte dovute "sono regolarizzabili con il pagamento, entro il 31 luglio 1998 e senza possibilità di rateazione, dell'imposta non versata alle previste scadenze, dei relativi interessi legali e della sanzione pari al 5 per cento dell'imposta oggetto di regolarizzazione".

La stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67 del 23 giugno 2011, è però intervenuta operando una distinzione tra la "rateazione delle somme da ravvedimento" e il "ravvedimento parziale" e riconoscendo espressamente la validità del "ravvedimento parziale" (ovvero del ravvedimento eseguito dal contribuente entro la scadenza stabilita dalla legge pagando sanzioni e interessi rapportati al debito versato in ritardo, seppur in misura incompleta rispetto al complessivo debito).

LA RISOLUZIONE N. 67 DEL 2011

La risoluzione n. 67/E del 23.06.2011 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è applicabile al ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del d. lgs. n. 472 del 1997, la dilazione di pagamento, potendo essere concessa soltanto in casi tassativamente previsti dall'ordinamento tributario.

Nel documento di prassi viene stabilito che qualora il contribuente decidesse di dilazionare il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, il versamento all'erario della prima tranche non perfeziona, di per sé, il ravvedimento dell'ammontare complessivamente dovuto a titolo d'imposta, né tantomeno qualora il pagamento delle quote venga effettuato oltre i termini ultimi prescritti dalla legge. È necessario, inoltre, che non siano intervenuti controlli fiscali e che non sia scaduto il termine previsto per il ravvedimento.

Consentire la rateazione significherebbe poter cristallizzare il debito e le sanzioni in misura ridotta con il versamento della prima rata, entro i termini previsti. Invece il ravvedimento non si perfeziona con il pagamento della prima rata di quanto dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e il contribuente non può beneficiare della riduzione delle sanzioni se le rate successive alla prima sono effettuate oltre i termini previsti.

Questo, tuttavia, non significa che il contribuente non possa pagare a tranches gli importi dovuti, beneficiando della riduzione delle sanzioni. In questo caso si deve parlare, però, di ravvedimento parziale, distinguendolo così dalla rateazione delle somme da ravvedimento.

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 67/E del 23.06.2011 ha quindi :

- escluso che si possa ritenere perfezionato il ravvedimento con il solo versamento della cosiddetta "prima rata" di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni entro il termine ultimo previsto e che si possa beneficiare della riduzione delle sanzioni anche per i versamenti successivi, effettuati oltre tale termine.

- escluso che, in caso di controllo fiscale attivato tra un ravvedimento e l'altro, il contribuente possa invocare l'avvenuta definizione integrale della violazione per effetto del versamento della "prima rata".

Ha però affermato che:

- il ravvedimento debba considerarsi correttamente eseguito anche se frazionato in più "rate", purché tutte effettuate entro il termine previsto per il ravvedimento;

- il ravvedimento debba considerarsi correttamente eseguito, limitatamente all'importo versato, qualora il contribuente versi entro il termine previsto solo una quota parte del debito, con le relative sanzioni ed interessi. Decorso il termine per il ravvedimento o in caso di controllo, le sanzioni verranno applicate solo al debito che residua dopo il ravvedimento parziale.

Se tra un versamento e l'altro dovesse intervenire un atto istruttorio, o se dovesse scadere il termine per il ravvedimento, quest'ultimo non sarebbe più valido e sulle eventuali somme residue non spetterebbe la riduzione delle sanzioni.

LA CIRCOLARE 27/E DEL 02 AGOSTO 2013

Pur apparendo ai più decisamente assurdo la tematica dei versamenti delle imposte dovute dai contribuenti, e tanto più nel caso di ravvedimento operoso da parte degli stessi, poteva e può nascondere molte insidie operative, e il professionista redattore ed estensore del modello F24, con il conseguente rischio di incorrere in sanzioni talvolta pure molto elevate.

Dopo la pubblicazione lo scorso 02 agosto della circolare n. 27/E/2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate sia il futuro, ma soprattutto il passato appaiono maggiormente rosei.

Rivolgendosi al futuro il contribuente, e il suo professionista avranno minori ansie da modello F24 minimalmente erroneo, mentre con lo sguardo rivolto al passato il grande appeal della prassi in analisi si sostanzia in una sorta di sanatoria degli errori di piccola entità commessi dai contribuenti più virtuosi e onesti. L'Agenzia ha avuto modo di affermare che i versamenti effettuati, seppur in misura non perfetta, saranno comunque tradotti in ravvedimenti parziali e non perderanno il loro effetto. Vediamo ora analiticamente le soluzioni proposte dall'Agenzia delle Entrate.

Insufficiente versamento dell'imposta e della maggiorazione nel "termine lungo"

La circolare 27/E del 2 agosto 2013 ha ribadito che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per chi paga nei trenta giorni successivi alla scadenza naturale del 16 giugno, è parte integrante del tributo, cioè viene aggiunta all'imposta dovuta e versata insieme a questa, senza distinzione di codice tributo.

Da ciò deriva che interessi sull'errato versamento delle imposte, effettuato nel "termine lungo", non sono dovuti per adempimento tardivo, ma insufficiente. Se il contribuente dovesse versare, nel termine ampio del 16 luglio, solo l'imposta, omettendo la maggiorazione, sarebbe impossibile distinguere i due diversi importi e l'adempimento non potrà, in ogni caso essere considerato tardivo, bensì carente. Il contribuente che volesse porre rimedio potrà quindi decidere sanare l'irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso per integrare il versamento, e non per sanare un ritardo.

Al riguardo, la circolare cita il parere dell'Avvocatura generale dello Stato che il 2 luglio 2012, n. 263000, chiariva che " (...) il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, e che di conseguenza la sanzione del terzo deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato, come disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per l'ipotesi di versamento parziale tempestivo (...)" . Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, infatti, " nel dubbio, deve privilegiarsi un'interpretazione della norma conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto; (...)" .

Ne consegue che, se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel "termine lungo", detto versamento non sarà da considerarsi tardivo tout court ma

semplicemente insufficiente; la sanzione, in misura ordinaria - pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471 - dovrà, quindi, essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta più maggiorazione).

Non assumerà rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente.

La circolare 27/E/2013 propone i seguenti esempi.

ESEMPIO n. 1

Si ipotizzi che il contribuente, nel termine lungo, abbia erroneamente versato a titolo di saldo IRES 2011 l'importo di € 100 - in luogo di € 400 effettivamente dovuti - unitamente alla maggiorazione dello 0,40 per un totale di € 100,4 (anziché € 401,6).

L'ufficio provvederà all'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria del 30 per cento sull'importo di € 301,2, ossia sulla sola differenza tra quanto dovuto (imposta più maggiorazione), pari ad € 401,6, e quanto versato nel termine lungo, ossia € 100,4. In tale sede, si provvederà, altresì, al recupero della differenza d'imposta dovuta, di € 301,2, e degli interessi calcolati a far data dalla scadenza del termine lungo.

In questa ipotesi, il contribuente potrà comunque decidere di regolarizzare l'errore commesso mediante l'applicazione dell'istituto del ravvedimento, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, richiamando quanto già precisato nella citata circolare n. 192/E del 1998, l'Agenzia ricorda che la regolarizzazione spontanea potrà avvenire ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 472 del 1997, eseguendo il pagamento nel termine di trenta giorni dalla scadenza del "termine lungo":

- di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40 per cento;
- dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento;
- della sanzione ridotta pari al 3 per cento dell'importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40 per cento).

In alternativa, la regolarizzazione potrà avvenire ai sensi del comma 1, lettera b) del citato art. 13, eseguendo il pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione:

- di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40 per cento;
- dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento;
- della sanzione ridotta pari al 3,75 per cento dell'importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40 per cento).

Come è possibile, quindi, evincere dall'esempio della circolare, non è nemmeno richiesto che il versamento copra l'intero importo delle imposte dovute. Il contribuente può di fatto aver errato anche versando di meno in termini di imposte. La circolare n. 27 del 2013 è salvifica dell'importo comunque versato, ritenendo, di fatto, compiuto implicitamente il ravvedimento frazionato che era stato ritenuto legittimo dalla risoluzione n. 67 del 2011.

Stando all'esempio numerico della circolare l'importo versato di 100,4 euro è corretto in riferimento all'imposta di 100 e alla relativa maggiorazione. Esclusivamente il differenziale non versato, comprensivo dello 0,40%, sarà gravato dalla sanzione del 30%, importo che sarà comunque ravvedibile secondo le regole ordinarie. In tale contestualità torna utile il contenuto della circolare n. 192/E del 1998, che aveva evidenziato come il contribuente possa ravvedere, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del "termine lungo", pagando quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40 per cento, i relativi interessi moratori

calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento e versando la sanzione ridotta pari al 3 per cento dell'importo versato in ritardo.

In alternativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo d'imposta in cui effettuare il versamento, è possibile ravvedersi nel medesimo modo salvo per quanto concerne la riduzione ad un ottavo, ossia il 3,75%, delle sanzioni. Sul tema, peraltro, è lecito ritenere che i chiarimenti della circolare n. 192 del 1998 trovino applicazione anche nel caso di ravvedimento "sprint".

La sanzione del 30% in argomento, invero, è determinata nella misura del 2% giornaliero nei primi 14 giorni e solo al quindicesimo giorno di ritardo essa diviene del 30%. Di fatto, prendendo a riferimento la data del 20 agosto 2013, la circolare n. 192 del 1998 prospetta le seguenti soluzioni:

- ravvedimento sprint nei primi 14 giorni, nel qual caso le sanzioni si ravvedono nella misura dello 0,2% giornaliero;
- pagamento nei 30 giorni successivi al 20 agosto, con sanzione del 3%;
- pagamento entro il 30 settembre 2014 con sanzione al 3,75%.

ESEMPIO n. 2

Riprendendo la situazione descritta nell'esempio n. 1, la regolarizzazione dell'errore commesso può avvenire - ferma restando l'assenza di contestazioni da parte dell'ufficio - al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2012, mediante il versamento della differenza d'imposta (ossia del residuo tributo dovuto comprensivo della maggiorazione dello 0,40) pari ad € 301,2, degli interessi, calcolati a far data dalla scadenza del termine lungo, e delle sanzioni ridotte.

Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti

Ma la circolare 27/E del 2 agosto 2013 aggiunge per il caso in cui il contribuente vada a determinare un importo sbagliato in sede di ravvedimento, rimandando a quanto già chiarito in proposito nella citata risoluzione n. 67/2011.

La sanzione ordinaria del 30% deve quindi essere applicata soltanto sulla somma residua (maggiore imposta dovuta, aumentata o meno dalla maggiorazione) e gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data dell'originario versamento.

In merito all'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, va da sé che andrà considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l'originario versamento da correggere (16 giugno o 16 luglio).

Il documento di prassi facendo chiarezza sul giorno da cui far decorrere i termini per il ravvedimento, e dunque le diverse possibilità di riduzione delle sanzioni dovute, stabilisce che lo stesso dipende dal termine originario scelto per il versamento da correggere: pertanto è in funzione del comportamento del contribuente che si determinano le tempistiche del ravvedimento. In sostanza, se il contribuente versa al 16 giugno, è da tale data che si conteggiano i termini del ravvedimento e pertanto la sanzione ridotta nella misura di 1/10 si applica fino al 16 luglio; se invece il contribuente ha versato al 16 luglio è da tale data che si calcolano i 30 giorni entro cui ridurre la sanzione ad 1/10.

Senza dubbio alcuno appare scontata l'affermazione che nel termine lungo della presentazione della dichiarazione, solitamente il 30 settembre dell'anno successivo, la sanzione si riduce nella misura di 1/8. Solo nelle ipotesi in cui il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute - sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici - è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno.

Sempre secondo la circolare n. 27/E/2013, infatti, la correttezza del comportamento operoso deve essere riconosciuta anche in presenza di un versamento complessivo insufficiente in termini di imposte, sanzioni e interessi, con addirittura sanzioni e interessi non commisurati alle imposte versate, casistica, in realtà, che avrebbe fatto propendere per un'interpretazione restrittiva con disconoscimento del ravvedimento.

Il documento di prassi chiaramente afferma che il ravvedimento deve considerarsi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. In termini pratici, a prescindere dalla circostanza che nel modello F24 utilizzato per il ravvedimento non siano distinti in maniera analitica gli importi versati a titolo di imposta, interessi e sanzioni, comunque pro quota al contribuente deve essere riconosciuto un ravvedimento. La sola necessità richiesta dalla circolare in commento è che a titolo di sanzioni qualcosa sia stato versato con l'apposito codice tributo, dopo di che non serve null'altro, se non una grande pazienza, nell'attesa delle modifiche delle procedure informatizzate, per gestire la correzione degli importi. Infatti, il versamento effettuato dal contribuente dovrà essere riproporzionato in relazione all'importo complessivamente dovuto e dovrà anche essere scorporato tra imposte (e maggiorazione se dovuta), interessi e sanzioni. Dopo di che l'ufficio competente dovrà procedere alle correzioni dei codici tributo per riconoscere la correttezza del ravvedimento "frazionato" e procedere al recupero dell'importo residuale. Al professionista, in tale fase, starà il compito di farsi garante per il contribuente della correttezza delle procedure. In sostanza, laddove sia stato versato un importo non corretto a titolo di ravvedimento, bisognerà recarsi all'amministrazione finanziaria e fatto 100 l'importo versato (erroneamente), attribuire tale importo a 95 di tributo, 2 di interessi e 3 di sanzioni, onde perfezionare il ravvedimento frazionato. Poi al fisco toccherà procedere al recupero dell'importo ancora dovuto, con interessi e sanzioni del 30% limitate al quantum non versato (tenendo comunque presente la possibilità del ravvedimento).

Inoltre, se a essere inesatto è solo il conto delle sanzioni o degli interessi, il ravvedimento vale unicamente per la parte dell'imposta, con o senza maggiorazione, a seconda della data del versamento originario, proporzionata a quanto complessivamente corrisposto. Gli uffici, in tal caso, applicheranno la sanzione ordinaria e/o recupereranno gli interessi esclusivamente sulla quota non sanata, con riferimento alla data del primo versamento.

ESEMPIO n. 3

Riprendendo l'esempio n. 1, laddove il contribuente versi, entro il termine prescritto per il ravvedimento, un importo inferiore al residuo dovuto di € 301,20, ad esempio € 201,2, con sanzioni e interessi commisurati all'imposta versata, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo.

La differenza dovuta e non regolarizzata di € 100 sarà oggetto di recupero da parte degli uffici, unitamente agli interessi (calcolati con decorrenza dal 16 luglio), e sulla stessa andrà irrogata la sanzione nella misura ordinaria del 30%.

Un caso più complesso da prendere in considerazione concerne l'ipotesi in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano, come nel caso precedente, commisurati all'imposta versata a titolo di ravvedimento.

In tale evenienza, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta - comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell'originario versamento - proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo .

La circostanza che nel modello F24 occorra indicare separatamente imposta, interessi e sanzioni non fa venir meno l'unitarietà dell'istituto ma, al fine di avere evidenza dell'intenzione del contribuente di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, è necessario che, in sede di predisposizione del modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel versamento all'assolvimento delle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo.

Sulla differenza non sanata andranno irrogate, ad opera degli uffici competenti, le sanzioni in misura ordinaria e/o recuperati gli interessi non versati, da computare, anche in tal caso, con decorrenza dalla data dell'originario versamento (16 giugno o 16 luglio).

Gli stessi uffici provvederanno, ove occorra, a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l'importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata secondo le indicazioni sopra fornite.

La prassi invita poi gli uffici ad abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di principi difformi da quelli enunciati nella circolare, ma per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non sarà ammessa la ripetizione di quanto pagato da parte del contribuente.

E su questo ultimo passaggio piace ricordare una recente sentenza n. 40/45/13 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha considerato valido un ravvedimento operoso (riconoscendone gli effetti) pur in presenza di errori (limitati) sugli interessi dovuti. Nel caso di specie i difensori si erano appellati al principio dell'errore scusabile, già riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 48/E/2011 nella quale ebbe modo di precisare: "gli uffici non mancheranno, tuttavia, di fare corretta applicazione del principio dell'errore scusabile, enunciato all'articolo 16, comma 9, legge 289/2002, secondo cui in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio".

Carenti versamenti degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento

La circolare n. 27/E del 02 agosto 2013 chiarifica, poi, le conseguenze derivanti nell'ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente, per un ammontare inferiore a quello dovuto, a titolo di definizione della pretesa tributaria derivante dall'acquiescenza all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, a fronte dei quali l'acquiescenza non si dovrebbe ritenere validamente perfezionata, con la conseguente iscrizione a ruolo, o l'affidamento del carico all'Agente della riscossione, in caso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, degli importi non versati e delle sanzioni irrogate nella misura intera.

Infatti, nel caso in cui il contribuente intenda definire l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997, è tenuto a versare entro il termine di presentazione del ricorso le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni in misura agevolata. Peraltro, il contribuente può anche valutare di rinunciare alla definizione agevolata dell'intero accertamento e scegliere di definire le sole sanzioni ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, riservandosi il diritto di presentare eventualmente ricorso per imposte e interessi e versando, entro il termine di proposizione del ricorso stesso, le sanzioni in misura agevolata.

La prassi agostana specifica che nel caso in cui il contribuente intendesse beneficiare della possibilità offerta dall'art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, ma incorresse in un errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute, l'acquiescenza deve ritenersi, comunque, validamente perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, e tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell'accertamento.

Rimane pacificamente stabilito che, in un caso come questo, il perfezionamento della definizione sarà, naturalmente, subordinato all'integrazione del dovuto da parte del contribuente, non assumendo effetto preclusivo della definizione la circostanza che il versamento dell'integrazione venga effettuato con lieve tardività rispetto ai termini previsti dal richiamato articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Le indicazioni contenute nella circolare mirano, in definitiva, a salvaguardare i comportamenti dei contribuenti che non abbiano natura fraudolenta, ma dai quali traspaia, con evidenza, l'intenzione degli stessi di utilizzare correttamente i predetti istituti, poiché, in tali ipotesi, sussiste l'interesse comune delle parti ad addivenire alla definizione, dell'attività accertativa.

In buona sostanza secondo l'indicazione di prassi l'Ufficio potrà ritenere, pertanto, validamente perfezionata la definizione effettuata attraverso il versamento di un ammontare leggermente inferiore a quello dovuto, e successivamente integrato dal contribuente.

Va, tuttavia, sottolineato come, in chiosa, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate specifichi che, nel richiamato caso di anomalie di lieve entità, per il perfezionamento dell'accertamento con adesione rimangono valide le indicazioni fornite con la Circolare

65/E/2001 che rimandano alla discrezionalità dell'Ufficio la valutazione del permanere, o meno, dell'effettivo interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione.

LE NOVITÀ IN TEMA DI MONITORAGGIO FISCALE

PREMESSA

La legge europea porta al traguardo anche la revisione delle regole relative al modello RW che, nelle dichiarazioni dei redditi, registra attività e disponibilità all'estero. La svolta è significativa. Da un lato, infatti, i contribuenti non dovranno più compilare le sezioni I e III del modello; dall'altro vengono diminuite le sanzioni per gran parte delle violazioni legate alla compilazione; infine la nuova legge introduce l'obbligo di indicare nel modello attività detenute all'estero che finora non dovevano essere riportate.

La legge arriva a poche settimane dal termine per la presentazione del modello Unico2013. Nessun problema per le sanzioni: si applicheranno quelle più basse anche per il passato. Restano più incertezze sui nuovi obblighi, ma due elementi aiuteranno i contribuenti. Da un lato l'Agenzia delle Entrate deve attuare le nuove regole. Inoltre in soccorso contro un'attuazione "troppo rapida", in questo caso problematica, arriva il salvagente dello Statuto del contribuente che esclude nuovi adempimenti con scadenza anteriore a 60 giorni dalla legge che li prevede.

A questo punto, ci sarà anche da chiedersi quale sarà l'impatto delle nuove disposizioni sulle dichiarazioni in scadenza il prossimo 30 settembre 2013 nonché la concreta applicazione di un principio indubbio quale quello del favor rei. Si conclude, dunque, la vicenda legata alle abnormi sanzioni previste in caso di mancata compilazione del quadro RW, adempimento che, in linea di principio, non ha rilevanza reddituale diretta ma, correttamente, si limita a chiedere contezza degli investimenti detenuti all'estero dai contribuenti diversi dalle società residenti in Italia. Le sanzioni in materia erano state inasprite in occasione dello scudo fiscale incontrando però lo stop della UE che aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Ora, le modifiche normative riportano in un ambito più ragionevole le eventuali violazioni commesse alla disciplina contenuta nel decreto legge n. 167 del 1990 ponendo, come accennato, delicati problemi di ordine transitorio soprattutto in relazione agli adempimenti dichiarativi afferenti il periodo di imposta 2012.

Morale per gli obblighi relativi al Quadro RW contenuto in Unico2013 quest'anno solo benefici: compilazione standard ma sanzioni ridotte!

Il Legislatore nazionale per il tramite della legge europea 2013 avente ad oggetto il recepimento degli obblighi comunitari interviene, attraverso una serie di novelle sul decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale, al fine di rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato, come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1711/11/TAXU.

Il tutto ha preso avvio l'8 settembre 2011 quando i servizi della Commissione europea hanno avviato una procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 1711/11) chiedendo chiarimenti circa l'utilità del vigente articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990 (convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227), laddove è prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati senza il tramite degli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge.

In particolare, la Commissione chiese di indicare le ragioni di interesse generale che giustificerebbero - in presenza di strumenti meno onerosi per i contribuenti (quali lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca in materia fiscale) - l'obbligo di compilare il modello RW ovvero di dichiarare capitale (finanziario, immobiliare e mobiliare) e attività detenute in un altro Stato dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE). Inoltre, la Commissione osservò che

l'inosservanza degli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4 del medesimo D.L. 167/1990 con riferimento ai trasferimenti e investimenti effettuati da, verso e all'estero prevedeva una sanzione non correlata all'effettiva esistenza di redditi non dichiarati, e non applicabile a soggetti residenti che effettuano analoghi investimenti in Italia. In questo quadro, la Commissione chiese alle autorità italiane di indicare quali ragioni giustificassero l'applicazione in caso del mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo (e a prescindere dalla sottrazione o meno di redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito in Italia) di un regime sanzionatorio (fino al 50% dei valori degli investimenti e delle transazioni finanziarie non dichiarate e confisca di beni di corrispondente valore detenuti in Italia) discriminatorio rispetto alle conseguenze amministrative derivanti dalla violazione di obblighi dichiarativi relativi a redditi derivanti da attività e investimenti effettuati esclusivamente in Italia.

Le contestazioni mosse in ambito comunitario riguardavano, riguardavano in buona sostanza, l'obbligo dell'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei trasferimenti da, o verso l'estero, effettuati senza il ricorso a intermediari abilitati e, soprattutto, la (s)proporzionalità delle relative sanzioni.

Analizziamo ora le linee d'intervento seguite dal Parlamento e soprattutto verifichiamo insieme quali saranno le semplificazioni in materia di compilazione del famigerato Quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche, e ancor di più quali sono state le riduzioni in ambito sanzionatorio per le eventuali dimenticanze in argomento da parte dei contribuenti italiani.

IL QUADRO DELLE NOVITÀ

La novella normativa, con una serie di modificazioni al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale. In particolare:

- vengono introdotti obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento;
- si è intervenuto in materia di trasferimenti attraverso non residenti al fine di consentire all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di richiedere agli intermediari dati e notizie relative ad operazioni finanziarie con l'estero, da chiunque poste in essere;
- sono stati previsti obblighi informativi per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia;
- è stata prevista una sanzione pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata per la violazione degli obblighi di trasmissione di informazioni all'Agenzia delle entrate;
- è stata introdotta la presunzione di redditività, imponibile ai fini delle imposte dirette, prevedendo che gli investimenti esteri, trasferiti o costituiti all'estero senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta;
- è stata introdotta una modifica all'articolo 8 del decreto-legge n. 512 del 1983, stabilendo che la ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, anziché da quelli che intervengono nel pagamento degli stessi.

LE MODIFICHE IN DETTAGLIO

L'intervento normativo innanzitutto sostituisce integralmente gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in tema di monitoraggio fiscale.

Tali modifiche sono state apportate al fine di rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato, come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito del Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU, con cui si contestava all'Italia l'obbligo dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da, o verso, l'estero effettuati senza il ricorso a intermediari abilitati e, soprattutto, la proporzionalità delle relative sanzioni.

In questo senso si inquadra la disposizione che prevede, nell'ottica della semplificazione e della riduzione degli adempimenti, l'eliminazione del quadro RW di Unico.

Si evidenzia, inoltre, la disposizione che, ai fini del contrasto alle frodi comunitarie, è volta ad allineare il monitoraggio fiscale all'antiriciclaggio, consentendo all'Agenzia delle entrate di richiedere agli intermediari i dati e le notizie relative a operazioni finanziarie con l'estero, da chiunque poste in essere. Per le sanzioni viene prevista un'attenuazione per le violazioni degli obblighi di dichiarazione, fissando la misura dal 10 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

La lettera a) del comma 1 in particolare sostituisce l'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativo ai trasferimenti attraverso intermediari.

Per effetto delle modifiche proposte gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR.

Ricordiamo che la lettera b) del comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 231 del 2007 fa riferimento a tutte le operazioni di importo pari, o superiore, a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica, o di più operazioni, che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata. Modalità e termini di trasmissione di tali dati all'Agenzia delle entrate saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e messi anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche.

Poiché attualmente alcuni operatori, fra i quali i c.d. money transfer, non risultano tenuti agli adempimenti di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, la disposizione in esame amplia l'ambito applicativo della normativa sul monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri.

In tal modo, saranno sottoposte a monitoraggio tutte le operazioni di valore pari o superiore a 15.000 euro, limite stabilito nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, anche nel caso di operazioni che appaiono fra loro collegate, le c.d. operazioni frazionate.

Attualmente i trasferimenti verso l'estero effettuati tramite intermediari italiani da soggetti non residenti sono disciplinati dal comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, la cui finalità è impedire l'uso, come prestanome, di soggetti non sottoposti al monitoraggio; il monitoraggio di tali flussi transfrontalieri si differenzia da quello previsto per le operazioni dei soggetti residenti richiedendo "apposite e costose modalità di lavorazione", oltre a prevedere limiti ai trasferimenti difficili da verificare.

La norma in esame consente, pertanto, il monitoraggio dei trasferimenti effettuati da soggetti non residenti in modo analogo a quelli effettuati da soggetti italiani, utilizzando gli stessi programmi con notevole snellimento degli adempimenti.

È quindi d'ora innanzi statuita, inoltre, un'unica soglia di 15.000 euro al di sopra della quale gli intermediari saranno tenuti agli adempimenti sia ai fini dell'antiriciclaggio ex decreto legislativo n. 231 del 2007 che del monitoraggio fiscale ai sensi del decreto-legge n. 167 del 1990.

È stato poi sostituito l'articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativo ai trasferimenti attraverso non residenti.

In particolare si prevede che l'unità speciale costituita dall'Agenzia delle entrate in coordinamento con la Guardia di finanza, per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009, e i reparti speciali della Guardia di finanza previsti dall'articolo 6, comma 2, del DPR 29 gennaio 1999, n. 34 per massimizzare l'efficacia dei controlli ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, possano richiedere:

- agli intermediari di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, evidenziati ed individuati sopra, di fornire evidenza delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l'estero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
- ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007, nella fattispecie intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili e altri soggetti, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati.

La norma stabilisce, rimandando, ad un provvedimento congiunto del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza per l'individuazione di modalità e termini per effettuare le predette richieste e per il necessario coordinamento.

La modifica in esame si rende necessaria a seguito della contestazione sollevata dalla Commissione europea, nell'ambito del Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU, circa l'utilità del vigente articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990, laddove è prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati senza il tramite degli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge; la norma in esame, facendo venir meno i vigenti contenuti dell'articolo 2, produce di conseguenza l'eliminazione della Sezione I del Modulo RW della dichiarazione dei redditi, diminuendo gli adempimenti per i contribuenti come richiesto dalla Commissione europea.

Il nuovo Quadro RW

Si riducono anche gli adempimenti dichiarativi con l'eliminazione della sezione I e della sezione III del quadro RW. Attenzione, però: gli obblighi di dichiarazione vengono estesi anche ai soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano «titolari effettivi».

La novella normativa ha sostituito l'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativo alla dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all'estero.

Per effetto delle modifiche introdotte viene anzitutto previsto l'obbligo per le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

L'abrogazione della Sez. III del Quadro RW

Si evidenzia come con la nuova formulazione del testo in esame venga soppresso l'obbligo di indicare nella dichiarazione l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato le attività detenute all'estero attualmente previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 in commento. Tale soppressione comporterà l'eliminazione, nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, della Sezione III, con semplificazione degli adempimenti secondo quanto indicato dalla Commissione europea.

Il nuovo articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 conferma in sostanza l'esonero dagli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti sian

I nuovi aspetti sanzionatori

Il taglio alle sanzioni del quadro RW della dichiarazione dei redditi è finalmente legge.

Il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla legge europea e alla legge di delegazione che demanda al Governo l'attuazione di oltre venti direttive europee (dal coordinamento della disciplina interna in materia di Iva con l'ordinamento Ue all'estensione dell'ambito dei beneficiari delle misure di protezione internazionale). Tra le misure previste dal primo provvedimento, invece, c'è l'intera revisione della disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero. Una revisione resa necessaria dalla richiesta arrivata dalla Commissione europea (caso Eu Pilot 1711/11/TAXU) di rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato.

Così vengono riviste al ribasso le penalità per omissioni o irregolarità nella compilazione del quadro della dichiarazione dei redditi dedicato alle attività finanziarie, immobiliari o agli altri patrimoni detenuti all'estero. Le sanzioni scendono così dal 3 al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati (rispetto alla previsione previgente dal 10% al 15%) e viene eliminata la possibilità di confisca dei beni di corrispondente valore. Allo stesso tempo, chi sana la carente o l'erronea indicazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dovrà pagare una sanzione fissa di 258 euro. Le penalità sono più alte, dal 6% al 30% degli importi non dichiarati, per le mancanze relative agli investimenti e alle altre attività di natura finanziaria detenute in Paesi a fiscalità di vantaggio.

Ma a questa riduzione delle sanzioni per i contribuenti fa da contraltare un aumento per gli operatori finanziari che non provvedano alla comunicazione dei dati. L'omessa comunicazione all'agenzia delle Entrate - e non soltanto, quindi, l'omessa registrazione - da parte degli intermediari finanziari, come banche, sim, Sgr, fiduciarie, eccetera, inclusi i money transfer, dei trasferimenti da o verso l'estero di fondi di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate sarà soggetta a sanzioni dal 20 al 25% dell'importo non segnalato. Il monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri riguarderà tutti i trasferimenti di valore pari o superiore a 15mila euro previsto dalla disciplina antiriciclaggio, anche nel caso di operazioni "frazionate", tenendo presente che il limite attuale è di 10mila euro per ogni operazione.

La legge europea 2013 ha proceduto, inoltre, alla sostituzione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, dedicato alle sanzioni, attenuando le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, in linea con le indicazioni della Commissione europea.

Si prevede pertanto che, per la violazione degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

Si ricorda che il testo previgente prevedeva, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1 posti a carico degli intermediari, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento; per la violazione dell'obbligo di dichiarazione, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, nonché la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo dei trasferimenti è superiore a 10.000 euro.

La norma novellatrice prevede, inoltre, per la violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, possesso di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria, la sanzione pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non

dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258. Non è prevista la confisca. Si ricorda che il testo previgente prevedeva una sanzione dal 10 al 50 per cento degli importi, nonché la confisca di beni di valore corrispondente.

Viene infine stabilito che qualora la violazione sia riferita ad investimenti all'estero (ovvero ad attività estere di natura finanziaria) in Paesi a regime fiscale privilegiato, è invece prevista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento degli importi non dichiarati.

La tassazione presuntiva

La norma di recepimento della legge comunitaria ha sostituito l'articolo 6 del decreto-legge n. 167 del 1990, in materia di tassazione presuntiva.

Il comma 1 dell'articolo 6 in particolare prevede, ora, che gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, a differenza del testo previgente che faceva riferimento al tasso ufficiale medio di sconto, vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta.

La presunzione non varrà qualora:

- nella dichiarazione venga specificato che si tratti di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta;
- in sede di dichiarazione dei redditi sia indicato che determinate attività non possano essere produttive di redditi.

La prova di tali condizioni dovrà essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Il Legislatore ha novellato pure l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, dedicato alla collaborazione e allo scambio delle informazioni tra le autorità.

L'articolo 5 citato prevede, al comma 1, uno scambio delle informazioni raccolte ai sensi dello stesso decreto con le omologhe autorità di altri Stati membri tra l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per effetto della legge comunitaria 2013 viene specificato che, per quanto concerne le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, queste verranno trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza, con modalità che verranno definite con successivo decreto.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2008 prevede, a carico di chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l'obbligo di dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. La disposizione si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente; non si applica invece ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 195 del 2008 individua invece i poteri di accertamento e di contestazione, in relazione allo stesso decreto, attribuiti ai funzionari dell'Agenzia delle dogane, ai militari della Guardia di finanza, ai militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza

La modifica in esame consentirà all'Agenzia delle entrate di conoscere i dati dei trasferimenti al seguito, al fine di poter conoscere in maniera completa i trasferimenti complessivi effettuati, attraverso i vari canali, dai singoli contribuenti al fine di ricostruirne l'effettiva capacità contributiva.

LA NUOVA RITENUTA PER I TITOLI E I CERTIFICATI DI MASSA

Infine la legge comunitaria per il 2013 reca una novella all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512. Per effetto della modifica apportata, viene ora previsto che per i titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio, nonché per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, la ritenuta sugli interessi e altri proventi di capitale debba essere effettuata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi. Nella normativa previgente era, invece, previsto che la ritenuta fosse stata operata dai soggetti residenti incaricati che intervenivano nel pagamento dei proventi.

LA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI DOPO LA CIRC. N. 26/E/2013

PREMESSA

Al fin son finalmente giunti i chiarimenti sulla nuova disciplina della deducibilità automatica delle perdite sui crediti introdotta dal D.l. n. 83 del 2012. Con la circolare n. 26/E, l'Agenzia delle Entrate illustra le quattro ipotesi in cui possono considerarsi realizzati gli elementi certi e precisi che sono necessari per dedurre le perdite sui crediti.

Le ipotesi descritte riguardano:

- i crediti di modesta entità,
- i crediti prescritti,
- i casi in cui il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti,
- i crediti cancellati dal bilancio di un soggetto las/lfrs adopter in dipendenza di eventi estintivi.

IL NUOVO COMMA 5 DELL'ART.101 TUIR

La nuova previsione normativa contenuta nel novellato comma 5 dell'articolo 101 del Tuir, così come modificato dal D.l. n. 83 del 2012, individua alcuni casi nei quali è possibile dedurre le perdite senza necessità di dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.

Si tratta delle perdite relative a crediti:

- di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
- il cui diritto alla riscossione è prescritto;
- per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto las/lfrs adopter in dipendenza di eventi estintivi.

Perdite su crediti di modesta entità

Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, nell'ipotesi di rilevazione in bilancio di una perdita relativa a crediti di modesta entità che risultano scaduti da almeno sei mesi. Dopo questo termine, la perdita può essere fiscalmente dedotta. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione e a 2.500 euro per le altre imprese. L'importo limite viene verificato sul singolo credito, eccetto nel caso di rapporti giuridici unitari tra le controparti. Possono essere dedotte le perdite sui crediti per i quali il periodo di sei mesi è decorso prima del 2012 e la perdita è imputata nell'esercizio 2012 o nei successivi.

Perdite in caso di accordi di ristrutturazione

Anche in caso di accordi di ristrutturazione, come già previsto originariamente dalla norma per le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa), è ammessa la deducibilità della perdita su crediti. La circolare, in particolare, chiarisce che, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.

Crediti prescritti

La perdita può essere dedotta anche per i crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto, indipendentemente dalla circostanza che il credito sia di modesta entità.

Crediti cancellati dal bilancio las/lfrs

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (soggetti las/lfrs), gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 26/E/2013

Nella circolare n. 26/E dell'1 agosto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi interpretativi emersi con l'introduzione del nuovo regime di deduzione delle perdite su crediti. Il presente approfondimento intende illustrare, secondo uno schema sintetico ed esemplificativo, i principali chiarimenti rinvenibili nella circolare n. 26/E/2013 sulla tematica dei crediti di modesta entità, eseguendo, inoltre, un'analisi delle altre ipotesi di deduzione introdotte dalla norma.

La modesta entità del credito

Per la loro individuazione, in primo luogo, occorre far riferimento al valore nominale, senza considerare eventuali svalutazioni contabili e fiscali effettuate.

La prima ipotesi introdotta nel nuovo articolo 101, comma 5, del Tuir, riguarda i crediti di modesta entità per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. Si tratta di una deduzione automatica della perdita riconosciuta su taluni crediti, quelli di modesto importo, per i quali potrebbe essere antieconomico avviare le procedure per il recupero del valore.

È la stessa norma, peraltro, che individua la modesta entità del credito, fissando una soglia non superiore a 5mila euro per le imprese di più rilevanti dimensioni e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Ai sensi dell'art. 27 co. 10 del D.L. n. 185 del 2008, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a una determinata soglia, fissata:

- a 300.000.000,00 di euro, fino al 2009;
- a 200.000.000,00 di euro, per il 2010;
- a 150.000.000,00 di euro, dal 2011.

Il suddetto parametro dimensionale avrebbe dovuto essere ridotto a 100.000.000,00 di euro entro il 31.12.2011 secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, mai emanato.

Peraltro, la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate, e qui in commento, numero 26/E/2013 al paragrafo 4 ha precisato che, stante il chiaro disposto della norma primaria, il più basso limite di 100.000.000,00 di euro deve ritenersi già applicabile. Pertanto, ai fini della verifica della

modesta entità del credito, per le imprese che abbiano conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro, rileva il limite di 5.000,00 euro.

La prassi fornisce alcuni chiarimenti su come va individuata la modesta entità del credito. In primo luogo, occorre far riferimento al valore nominale del credito senza considerare eventuali svalutazioni contabili e fiscali effettuate.

Per i crediti coperti da garanzia assicurativa, il confronto con le suddette soglie deve essere limitato alla quota non assicurata. In pratica, i crediti assicurati per il loro intero importo non rilevano ai fini dell'applicazione delle disposizioni in commento.

Gli esempi rinvenibili nella prassi dell'Agenzia possono così essere riassunti.

Esempio 1

Un'impresa di più rilevanti dimensioni ha un credito del valore nominale pari a 6mila euro, delle svalutazioni contabili di 2mila euro e delle svalutazioni fiscali di 30 euro. In tal caso, il credito non può essere considerato di modesta entità (ossia non superiore a 5mila euro), poiché il valore nominale (6mila euro) non può essere decurtato delle svalutazioni contabili e fiscali operate. Se il credito è stato acquistato dall'impresa per effetto di atti traslativi, invece, non occorre far riferimento al valore nominale ma al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito.

Esempio 2

Un'impresa di più rilevanti dimensioni ha un credito del valore nominale pari a 6mila euro, acquisito a un corrispettivo pari a 4mila euro. In tal caso, il credito è considerato di modesta entità (ossia non superiore a 5mila euro), poiché rileva il corrispettivo di acquisto (4mila euro) e non il valore nominale.

Un'ulteriore ipotesi trattata nella circolare riguarda il credito riscosso parzialmente dall'impresa creditrice: in questi casi, assume rilevanza, per la verifica della modesta entità, il valore nominale del credito al netto degli importi incassati.

Esempio 3

Un'impresa di più rilevanti dimensioni ha un credito del valore nominale pari a 6mila euro, riscosso parzialmente per 4mila euro. In tal caso, il credito è considerato di modesta entità (ossia non superiore a 5mila euro), poiché rileva il valore nominale al netto degli importi incassati (6mila - 4mila).

La circolare chiarisce, infine, che la verifica della modesta entità deve essere effettuata: considerando anche l'imposta sul valore aggiunto oggetto di rivalsa nei confronti del debitore non considerando gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento.

La modesta entità in presenza di più crediti

Nel caso in cui esistano più crediti nei confronti del medesimo debitore, la circolare ha precisato che la verifica della modesta entità deve essere effettuata prendendo a riferimento il singolo credito corrispondente a ogni obbligazione posta in essere dalle controparti.

Non assume rilevanza, quindi, la circostanza che i crediti, considerati nel loro complesso, possano superare la soglia della modesta entità.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha precisato che i crediti considerati di modesta entità nel periodo n (perché non superiori al limite di 2.500,00 o 5.000,00 euro), la cui perdita non è stata dedotta nel medesimo periodo n (in assenza di imputazione a Conto economico), non devono essere di nuovo sottoposti alla verifica della modesta entità nei successivi periodi d'imposta.

Esempio 4

Un'impresa di più rilevanti dimensioni ha, al termine del periodo d'imposta, due crediti nei confronti di un medesimo debitore. I crediti risultano scaduti da almeno sei mesi e hanno un valore nominale pari a 2mila e 4mila euro. In tale ipotesi, i due crediti sono entrambi considerati di modesta entità (ossia non superiori a 5mila euro), poiché la verifica deve essere effettuata in relazione al singolo credito e non al valore complessivo dei crediti (pari a 6mila euro).

Ben si noti che la prassi in analisi chiarisce come la regola appena evidenziata non sia applicabile, invece, quando il credito deriva da un rapporto giuridico unitario tra le controparti, come ad esempio nei contratti di somministrazione o nei premi ricorrenti di una polizza assicurativa. In tal caso, la modesta entità deve essere verificata considerando il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta, riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.

Esempio 5

Un'impresa di più rilevanti dimensioni ha, al termine del periodo d'imposta, la seguente situazione nei confronti di un medesimo debitore:

- due crediti, scaduti da almeno sei mesi, di 4mila e 3mila euro derivanti da un contratto di somministrazione del gas
- un credito, scaduto da almeno sei mesi, di mille euro derivante da un contratto di somministrazione di energia elettrica.

In tal caso, rientra nella modesta entità solo il credito di mille euro derivante dal contratto di somministrazione di energia elettrica. I crediti relativi alla fornitura del gas, invece, non sono considerati di modesta entità, poiché la verifica del superamento dei 5mila euro deve essere effettuata sommando il valore dei due crediti (4mila + 3mila).

La perdita deducibile e il coordinamento con le svalutazioni

Con riferimento ai crediti di modesta entità, la circolare n. 26/E/2013 ha precisato, tra l'altro, come la nuova deduzione automatica della perdita debba essere coordinata con la disciplina delle svalutazioni contenuta nel reddito d'impresa. Si ricorda, infatti, che i crediti possono beneficiare di una deduzione dal reddito d'impresa sia a titolo di perdita sia di svalutazione.

In particolare, le imprese industriali possono dedurre le svalutazioni sulla massa dei crediti in misura forfetaria (0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti), fin quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni raggiunge il 5% del valore dei crediti di fine esercizio così come previsto dall'articolo 106, comma 1, del Tuir.

L'eventuale perdita relativa al credito di modesta entità, precisa la circolare, è deducibile per la parte eccedente le svalutazioni già dedotte, coerentemente con quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 106. La deduzione della perdita, inoltre, influenza le svalutazioni che potranno essere dedotte nei periodi d'imposta successivi. Più precisamente, la perdita riduce sia il fondo fiscale delle svalutazioni già dedotte sia il valore dei crediti sul quale calcolare la deduzione forfetaria della svalutazione.

Esempio 6

Un'impresa industriale nel 2013 imputa a conto economico una perdita relativa a un credito di modesto importo pari a 600 euro. L'impresa ha crediti complessivi per 10mila euro e un fondo fiscalmente dedotto di 500 euro.

In tale ipotesi, la perdita sul singolo credito (600) deve essere imputata a riduzione del fondo fiscale gestito per masse, fino a concorrenza del medesimo (500), e può essere dedotta solo per l'eventuale eccedenza (100). Ne consegue che il fondo si riduce per l'importo corrispondente (500), consentendo la deduzione di maggiori svalutazioni forfetarie degli altri crediti commerciali.

Il credito, inoltre, dovrà ritenersi non più esistente ai fini fiscali e, quindi, da non computare nel plafond dei crediti sul quale calcolare fiscalmente la deduzione della svalutazione (il nuovo plafond sarà pari a $10.000 - 600 = 9.400$).

Per gli enti creditizi e finanziari, invece, la disciplina dei crediti non prevede il medesimo collegamento tra la perdita e le svalutazioni. In particolare, la svalutazione imputata precedentemente in bilancio continuerà ad essere deducibile con le regole che la

contraddistinguono (articolo 106, commi 3 e 3-bis, del Tuir) senza essere influenzata da un'eventuale deduzione della perdita relativa al residuo valore fiscale del credito.

Il periodo di deduzione della perdita

Per poter dedurre automaticamente la perdita di un credito di modesta entità, è necessario che lo stesso sia scaduto da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta. La novità decorre, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2012, anche se il semestre di anzianità è maturato prima.

È possibile rinviare la deduzione in un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi, laddove si ritenga che il credito possa essere ancora recuperato e, pertanto, nessuna perdita sia stanziata a Conto economico.

In altri termini, il decorso dei sei mesi va letto "quale momento a partire dal quale si presume la sussistenza di elementi certi e precisi che consentono la deduzione della perdita, la cui imputazione al Conto economico resta rimessa all'apprezzamento degli amministratori". In pratica, resta ferma la regola secondo la quale prevale l'impostazione di bilancio anche sotto il profilo della competenza delle perdite su crediti di modesto importo.

La circolare n. 26/E ha precisato che il termine dei sei mesi rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico.

Esempio 7

Un'impresa nel 2013 imputa a conto economico una perdita relativa a un credito di modesto importo pari a mille euro. Il credito matura i sei mesi dalla scadenza del pagamento nel medesimo anno 2013. In tal caso, la perdita è automaticamente deducibile nel 2013, essendo in tale anno rispettata sia l'imputazione a conto economico della perdita sia la maturazione del semestre di anzianità.

Esempio 8

Si consideri il medesimo credito dell'esempio precedente la cui perdita, tuttavia, è imputata nel conto economico del 2014. In tal caso, la deduzione automatica della perdita può operare solo nel 2014, ossia nell'anno in cui è rispettata anche l'imputazione a conto economico.

Se la perdita è imputata a conto economico prima della maturazione del semestre di anzianità, la deduzione automatica può operare nel periodo d'imposta in cui il credito matura i sei mesi dalla scadenza del pagamento.

Esempio 9

Un'impresa nel 2013 imputa a conto economico una perdita relativa a un credito di modesto importo pari a mille euro. Il credito matura i sei mesi dalla scadenza del pagamento nel 2014. In tal caso, la deduzione automatica della perdita può operare solo nel 2014, ossia nell'anno in cui è maturato il semestre di anzianità.

Considerato che sui crediti l'imputazione a conto economico può avvenire sia a titolo di perdita sia di svalutazione, la circolare n. 26/E ha chiarito che anche l'imputazione a titolo di svalutazione è sufficiente per poter dedurre la perdita.

Esempio 10

Un'impresa nel 2013 imputa a conto economico una svalutazione non dedotta fiscalmente per 800 relativa a un credito di modesto importo pari a mille euro. Il credito matura i sei mesi dalla scadenza del pagamento nel 2014 e, in tale anno, l'impresa imputa a conto economico la perdita relativa al residuo valore di 200 (1.000 - 800). In tal caso, la deduzione automatica della perdita

pari a mille euro può operare nel 2014, sfruttando anche l'imputazione di 800 a titolo di svalutazione.

La decorrenza della norma

La deduzione automatica dei crediti di modesta entità opera, per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2012. Al riguardo, la circolare ha chiarito che la nuova norma si applica anche se il semestre di anzianità è maturato prima del 2012, a condizione che la corrispondente perdita sia imputata nel 2012 o negli esercizi successivi.

Esempio 11

Un'impresa nel 2012 imputa a conto economico una perdita relativa a un credito di modesto importo pari a mille euro. Il credito ha maturato i sei mesi dalla scadenza del pagamento nel 2011. In tal caso, la perdita è automaticamente deducibile nel 2012, anche se il semestre di anzianità è maturato prima dell'entrata in vigore della norma.

La circolare n. 26/E, infine, chiarisce l'ipotesi in cui il credito di modesto importo non rientri nella nuova norma di deduzione automatica. In tali casi, la perdita potrà comunque essere dedotta dimostrando l'antieconomicità dell'azione di recupero del credito. In particolare, dopo aver sollecitato il debitore al pagamento del credito, è sufficiente dimostrare che i costi da sostenere per l'attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all'importo del credito da recuperare.

Deducibilità delle perdite su crediti prescritti

Il decreto n. 83, come già detto, è intervenuto anche in tema di prescrizione ed ha integrato l'art. 101, comma 5, del TUIR, stabilendo che gli elementi certi e precisi sussistono inoltre anche quando "il diritto alla riscossione del credito è prescritto".

Appare opportuno evidenziare, al riguardo, che la prescrizione è un istituto previsto dall'articolo 2934 del codice civile secondo il quale "ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge". Come previsto dal successivo articolo 2943 del codice civile "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (...). La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore".

In altri termini, la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, è un'altra ipotesi che dà luogo alla deducibilità della perdita in capo al creditore. La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore, infatti, ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva.

Ai sensi dell'art. 2946 c.c., di regola, i diritti si estinguono per prescrizione decorsi 10 anni.

Peraltro, in **determinate ipotesi**, sono previsti termini più brevi. Di seguito, si fornisce una tabella riepilogativa dei casi di maggior interesse per i titolari di reddito d'impresa:

Tipologia di credito	Prescrizione	Norma di riferimento
Tutti i diritti per cui non è prevista una deroga specifica (regola generale)	10 anni	art. 2946 c.c.
Crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici	5 anni	art. 2948 co. 1 n. 4 c.c.
Canoni e ogni pagamento periodico ad anno o in termini più brevi	5 anni	art. 2948 co. 1 n. 4 c.c.
Indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro	5 anni	art. 2948 co. 1 n. 5 c.c.
Provvigione del mediatore	1 anno	art. 2950 co. 1 n.

		5 c.c.
Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (nel caso di trasporto che termina o inizia fuori Europa)	18 mesi	art. 2951 co. 2 c.c.
Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (altri casi)	1 anno	art. 2951 co. 1 c.c.
Premi assicurativi	1 anno	art. 2952 co. 1 c.c.

La prassi chiarisce che sulla base del tenore letterale della norma, che non individua dei specifici limiti quantitativi, si deve ritenere che la previsione normativa in esame debba trovare applicazione prescindendo dall'importo del credito prescritto. In altri termini, la possibilità di dedurre la perdita per i crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto opera sia con riferimento ai crediti di modesta entità (ossia quelli di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese) che per quelli diversi.

Con riferimento alla decorrenza della previsione normativa in esame, occorre evidenziare come la stessa produca i suoi effetti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conversione del decreto legge n. 83 del 2012. Già in passato, tuttavia, la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita. Al riguardo, la circolare, evidenzia come la relazione tecnica al decreto legge n. 83 del 2012 non ha ascritto effetti per tale categoria di crediti per i quali la norma prevede la sussistenza degli elementi certi e precisi, in quanto ha ritenuto che già secondo la legislazione previgente la prescrizione costituisse un elemento certo e preciso ai fini della deducibilità della perdita.

In questa sede poniamo però l'accento su un importante chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate in sede interpretativa. Secondo l'Amministrazione Finanziaria indipendentemente dal periodo d'imposta in cui si prescrive il credito (ante o post 2012), resta salvo, ed impregiudicato, il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale. Ebbene almeno a modesto parere dello scrivente non disporre in sede di verifica di documentazione probatoria la propria volontà recuperata del credito, e quindi fatalmente atti interruttivi dei termini prescrizionali, produrrà la potenzialità di vedersi disconosciuta la perdita. Insomma delle due l'una: o si rimane inerti rischiando il disconoscimento della perdita per inattività, un latente abuso del diritto per comportamento antieconomico, ovvero dimostrando la propria buona fede ed attivismo la prescrizione mai si raggiungerà con la conseguenza di mai poter dedurre la perdita inerente il credito vantato e mai incassato.

Ed infine cosa accade in caso di successivo pagamento di un credito prescritto? Semplicemente qualora il debitore dovesse eseguire il pagamento in un esercizio successivo a quello dell'intervenuta prescrizione, il creditore avrà l'onere di rilevare in bilancio una sopravvenienza attiva imponibile, a condizione, ovviamente, che, nell'esercizio dell'intervenuta prescrizione, abbia dedotto la perdita su crediti.

CICOLARE 25/E/2013: AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRO EVASORI

PREMESSA

La circolare n. 25/E del 31 luglio 2013, dell'Agenzia delle Entrate disciplina le strategie di prevenzione e contrasto all'evasione 2013 e detta gli indirizzi operativi alle sue strutture regionali e provinciali con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei risultati conseguiti negli anni precedenti per alzare l'asticella dell'importo mediano delle maggiori imposte accertate e definite.

Visti i risultati conseguiti in passato, almeno secondo le statistiche dell'amministrazione finanziaria, è stato confermato anche per il 2013 il modus operandi su cui basare l'azione di prevenzione e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, il cui rafforzamento è tra gli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di politica fiscale 2013-2015 firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze.

In sintesi sono stati, dunque, implementati gli analoghi indirizzi operativi contenuti nelle circolari numero 13/E/2009, 20/E/2010, 21/E/2011 e 18/E/2012 degli scorsi anni ed aventi contenuto analogo.

Scopo precipuo del documento di prassi è sempre quello di migliorare la qualità dei controlli fiscali, sia quelli diretti alle diverse specifiche macro tipologie di contribuenti (attività specifiche) sia quelli che le riguardano indistintamente (attività trasversali).

L'Amministrazione dedicherà attività di controllo ad hoc, cui si affiancheranno le attività trasversali come quelle antifrode, di contrasto all'evasione internazionale e in materia di riscossione ai grandi contribuenti, alle imprese di medie dimensioni, alle imprese minori e ai lavoratori autonomi, ai soggetti che beneficiano di regimi agevolati (come per esempio enti non commerciali, onlus e società cooperative) e persone fisiche.

Tanto più vincente sarà, quindi, la strategia dell'Agenzia, quanto più la medesima farà attento uso di una prodromica attività di accurata selezione delle categorie di contribuenti, da porre sotto controllo, e delle attività e dei territori in cui gli stessi operano, delle situazioni a più alto e diffuso rischio di illeciti. Una "premessa" sostanziale che porta gli uffici a intervenire soltanto quando il pericolo di evasione/elusione è concreto, attribuendo qualità, efficacia, efficienza ed economicità all'azione svolta.....ma si sa che la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni! Su questo punto ci sarebbe da obiettare che se le intenzioni buone lastricano la strada per l'inferno, quelle cattive che cosa lastricano? Possibile che alla fine sia chi ha cattive intenzioni ad andare in paradiso?

E una cosa tira l'altra: controlli mirati, infatti, accorciano i tempi di definizione e riscossione della pretesa tributaria, consentendo un'attività istruttoria più adeguata anche nel contraddittorio con il contribuente. L'azione degli uffici finanziari, comunque, non deve essere diretta esclusivamente al recupero dell'evasione. È, infatti, altrettanto importante dissuadere preventivamente il contribuente e tendere sempre più al raggiungimento dei massimi livelli di adempimento spontaneo.

I PRINCIPI ISPIRATORI DEI CONTROLLI

Dal contenuto della circolare 25/E si evince innanzitutto la conferma, anche per il 2013, che l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale sarà sviluppata sulla base delle seguenti azioni:

- mappatura delle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi contribuenti e medie imprese, piccole imprese e lavoro autonomo, persone fisiche, enti non commerciali);
- utilizzo di metodologie di intervento differenziate per ciascuna categoria di contribuente;
- contrasto dei fenomeni di evasione più diffusi;
- selezione delle posizioni soggettive con situazioni di rischio elevate;

- miglioramento qualitativo dei controlli con la partecipazione dei contribuenti stessi.
Nella lotta all'evasione, l'agenzia affianca alle attività specifiche, indirizzate al controllo fiscale di specifiche categorie di contribuenti, attività trasversali.

Le attività di controllo specifiche sono rivolte ai grandi contribuenti, alle imprese di piccole e medie dimensioni, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, onlus e altri soggetti che fruiscono di regimi agevolativi (società cooperative e settore agricolo), e alle persone fisiche.

Viceversa, sono trasversali le attività:

- in materia di antifrode, di contrasto all'evasione internazionale e a proiezione internazionale;
- relative ad altri tributi indiretti diversi dall'iva;
- in materia di riscossione.

Il tutto, sotto il segno di una costante collaborazione e coordinamento con la Guardia di Finanza e con gli altri enti coinvolti nel recupero dell'evasione.

In via generale, dovendo tendenzialmente realizzare, in relazione ai vari settori di attività economica (commerciale, servizi, professionale), un'azione di controllo riferita a diverse categorie interessate, si ricorda che vanno tenute in conto, già in fase di analisi del rischio e soprattutto nella fase di selezione, sia le peculiari caratteristiche socio-economiche dei diversi ambiti territoriali e il profilo di rilevanza nel particolare contesto economico, sia il peso dei vari settori di attività presenti in ciascun territorio.

Le analisi del rischio, pertanto, devono essere effettuate in modo strutturato per comparto economico in modo tale da intercettare situazioni "concrete" di rischio di evasione/elusione in ciascun comparto, tanto ai fini dell'attività istruttoria esterna quanto ai fini dell'attività di accertamento vera e propria.

La qualità e l'efficacia dell'attività di controllo dipendono, infatti, da una selezione accurata delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo tra quelle individuate a seguito dell'analisi del rischio, nonché da un'adeguata attività istruttoria, anche in contraddittorio con il contribuente. In tal modo, sarà possibile realizzare in tempi più rapidi non solo la definizione della pretesa tributaria, ma anche la riscossione delle somme dovute.

In tale contesto, fra l'altro, dovrà tenersi conto degli impegni naturalmente derivanti da norme di legge, come, ad esempio, quelli previsti dal comma 5-ter dell'art. 2 del D.L. n. 138 del 2011 con riguardo all'attività di controllo delle posizioni soggettive che hanno omesso il pagamento delle somme iscritte a ruolo e non recuperate relativamente alle sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002, per i cui approfondimenti si rinvia alla nota n. 50167 del 24 aprile 2013 della Direzione Centrale Accertamento.

Si sottolinea inoltre che gli obiettivi numerici di budget per l'esercizio 2013 sono stati fissati su livelli compatibili con il massimo sforzo delle risorse disponibili e con l'esigenza di ottimizzare gli esiti dei singoli controlli indirizzandoli sulle situazioni a maggior rischio fiscale e improntando l'azione amministrativa all'efficacia, efficienza ed economicità in modo da garantire il miglioramento qualitativo dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti. Quest'ultimo obiettivo deve consentire l'incremento dell'importo mediano delle imposte o maggiori imposte accertate e definite, con riguardo alle diverse macro-tipologie di contribuenti. Va ribadito, peraltro, che l'attività di controllo, oltre al recupero delle somme evase e all'irrogazione delle relative sanzioni, è mirata altresì a dissuadere i contribuenti da comportamenti fiscalmente non corretti e ad interrompere condotte illecite di frode fiscale messe in atto, in molti casi, sin dall'avvio dell'attività economica. In altri termini, i risultati efficaci derivanti della complessiva attività di prevenzione e contrasto dell'evasione, oltre al necessario recupero dell'evasione pregressa, dovranno produrre un progressivo incremento dell'adempimento spontaneo (c.d. "compliance").

ATTIVITÀ SPECIFICHE

Grandi contribuenti

Per i grandi contribuenti, ovvero i soggetti aventi un volume d'affari o di ricavi non inferiore ai 100 milioni di euro, per l'anno 2013, continua l'adozione del tutoraggio fiscale che ha consentito il raggiungimento di risultati importanti sotto il profilo non soltanto dell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, ma anche dell'innalzamento del livello di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. Per di più, nell'ottica dell'evoluzione del tutoraggio, l'agenzia ha avviato un progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo che coinvolge un certo numero di imprese e che mira ad introdurre un approccio di controllo ex ante, rispetto al tradizionale controllo ex post.

Anche per il 2013 vengono confermate le linee di intervento già adottate negli anni precedenti e che hanno permesso di raggiungere e mantenere importanti risultati sia sul piano del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale sia un buon livello di adempimento spontaneo da parte delle imprese. I grandi contribuenti sottoposti a tutoraggio da parte delle direzioni regionali nel corso del 2013 sono circa 3.200, gli stessi già "analizzati" negli anni precedenti e ai quali è stato assegnato uno specifico profilo di rischio.

Per le imprese che hanno conseguito un profilo di rischio "basso" per almeno due anni di imposta consecutivi, l'attività di tutoraggio del 2013 potrà limitarsi all'aggiornamento della scheda di rischio per quel che riguarda i dati relativi alle ultime dichiarazioni presentate e al bilancio di esercizio.

Va, inoltre, evidenziato che l'adesione al regime degli oneri documentali da parte del contribuente è considerato, nell'ambito dell'attività di tutoraggio, un indice di trasparenza e collaborazione con il Fisco, che incide positivamente ai fini della graduazione del rischio di evasione/elusione.

In questo ambito, è evidente che la sola comunicazione di adesione da parte dell'impresa non comporta, di per sé, l'esclusione dai controlli previsti da parte dell'Amministrazione finanziaria che, nel caso intenda procedere ugualmente alle verifiche, motiverà adeguatamente le proprie determinazioni.

Particolare rilievo assumerà il controllo degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva, realizzati soprattutto mediante le fattispecie già individuate a livello OCSE, come il Profit Shifting e l'Addressing Base Erosion. L'attività degli uffici interessati sarà incentrata, in particolare, sul monitoraggio di fenomeni di erosione/spostamento di base imponibile su scala internazionale, segnalando al Settore grandi contribuenti della Dc Accertamento quelle particolari fattispecie che possano rientrare in potenziali filoni di indagine da condurre su base nazionale. Dal punto di vista operativo, occorre evidenziare gli elementi più rilevanti e recenti dando priorità all'azione accertatrice che presenta un maggior grado di sostenibilità delle pretese, in modo da garantire il recupero dell'evasione pregressa e di facilitare la tax compliance da parte del contribuente nelle medesime fattispecie negli anni successivi.

Questi i criteri da adottare prioritariamente: posizioni riguardanti periodi di imposta per i quali il potere di accertamento decade al 31 dicembre 2013; elementi che richiedono un'ulteriore attività istruttoria (ad esempio, le segnalazioni relative a fattispecie elusive o abusive, o quelle riguardanti la deducibilità di costi connessi a operazioni con soggetti residenti in Paesi "black list"); situazioni che richiedono la massima attenzione a tutela del credito erariale (ad esempio, erogazione di rimborsi, decadenza di polizze fideiussorie o situazioni debitorie di particolare rilevanza).

Riferito a questo "segmento", va ricordato il progetto pilota sul "Regime di adempimento collaborativo" avviato dall'Agenzia a fine giugno, che mira a ridefinire i rapporti tra Amministrazione e grandi imprese, in coerenza con le più importanti esperienze internazionali e con le indicazioni Ocse.

Imprese di medie dimensioni

Potenziare le attività di controllo e migliorarne la proficuità: con questi indirizzi l'Agenzia delle Entrate guarda alle imprese di medie dimensioni. A questo scopo, la circolare sottolinea la necessità di uno stretto coordinamento da parte delle Direzioni regionali, che dovranno supervisionare le analisi di rischio soprattutto sulle imprese medio-grandi (con fatturato superiore ai 25 milioni di euro), anche tramite l'immissione di personale esperto degli uffici regionali negli uffici controlli provinciali e un sempre più stretto coordinamento con la Guardia di Finanza. Il tutto con l'ausilio di Radar e del nuovo Asso, una vera e propria banca dati dei soci delle imprese di medie dimensioni.

L'Agenzia delle Entrate analizza, con la Circolare 25/E, le posizioni a rischio da considerarsi ai fini delle attività di controllo sulle medie imprese. Tra i vari fattori di rischio sono stati ritenuti privilegiati:

- l'assenza di controlli negli ultimi anni;
- la bassa redditività negli ultimi anni, calcolata come rapporto tra il risultato fiscale (reddito o perdita) e l'ammontare dei ricavi;
- l'effettuazione di operazioni che impattano notevolmente sulla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP o dell'IVA dovuta;
- la presenza del rischio di evasione in materia di IVA.

Tuttavia, anche sulla base di precedenti comunicazioni di servizio da parte dell'Agenzia delle Entrate, altri possono essere gli elementi da affiancare alla bassa redditività nell'orientare i controlli, quali, ad esempio:

- esistenza di finanziamenti o apporti di capitale da parte dei soci, così come risultanti dai bilanci presentati alla Camera di commercio,
- significativa oscillazione di ricavi da un anno con l'altro,
- consistenti e reiterate perdite fiscali negli anni,
- crescita del credito Iva o utilizzo di importi molto elevati in compensazione,
- operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni,
- rilevante differenza tra il risultato civile e quello fiscale, soprattutto quando quest'ultimo è molto inferiore agli utili da distribuire.

Infine, anche per quanto riguarda l'analisi del rischio nel comparto delle imprese di medie dimensioni viene dato rilievo all'atteggiamento collaborativo mostrato dal contribuente, ad esempio con l'adesione al regime degli oneri documentali nell'ambito dei prezzi di trasferimento. Infatti, se da un lato la comunicazione di per sé non costituisce elemento atto a escludere la possibilità di sottoporre il soggetto a controllo, dall'altro l'adesione al regime degli oneri documentali deve essere considerata quale indice di trasparenza e collaborazione nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria (impegno che si concretizza nel rendere trasparente il processo di determinazione dei prezzi delle proprie transazioni infragruppo).

Tra i fattori di rischio più significativi da prendere in considerazione per la programmazione di verifiche o accertamenti: assenza di controlli recenti; bassi redditi negli ultimi anni; operazioni significativamente rilevanti per la determinazione del reddito imponibile ai fini Ires, Irap o Iva; rischio di evasione Iva.

Imprese di minori dimensioni e lavoratori autonomi

Il trend positivo che ha caratterizzato negli ultimi anni l'attività di accertamento relativa alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi, presuppone una metodologia e un'analisi del rischio efficaci: confermate, quindi, anche in questo caso, le indicazioni operative contenute nelle precedenti circolari. Per le imprese di minori dimensioni e per i lavoratori autonomi, l'agenzia conferma gli indirizzi operativi del 2012 in virtù dell'efficacia delle specifiche e preventive attività di analisi di rischio e selezione realizzate sfruttando le procedure di ausilio all'accertamento e le liste d'ausilio predisposte e messe a disposizione da parte della Direzione Centrale Accertamento.

Oggetto di valutazione, in particolare: le rimanenze di magazzino trattate in modo anomalo; le remunerazioni non dichiarate nel 2008 e 2009 dai gestori ed esercenti apparecchi di

intrattenimento; i compensi di lavoro autonomo certificati dai sostituti d'imposta e non dichiarati da chi li ha percepiti; professionisti che hanno presentato pratiche di aggiornamento catastale; redditi non in linea con gli studi di settore; corrispettivi per attività connesse a lavori di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica riscossi, ma nascosti al fisco. Una serie di incongruenze, insomma, rilevabili dall'incrocio delle informazioni disponibili nella banche dati dell'Agenzia delle Entrate stessa, ma anche dall'interscambio con Dogane, Monopoli, Inps, Siae e Comuni.

Le imprese di minori dimensioni e i lavoratori autonomi sono già stati oggetto di specifici interventi di indirizzo trasmessi, con nota interna, direttamente agli Uffici. In particolare, sono stati segnalati i soggetti che hanno evidenziato comportamenti anomali nella gestione delle rimanenze, i professionisti che hanno trasmesso pratiche con l'applicativo DOCFA e i soggetti che gestiscono gli apparecchi da intrattenimento, ma hanno omesso di dichiarare i relativi importi riscossi. Altri percorsi d'indagine riguardano i soggetti che hanno dichiarato "costi residuali" di significativo ammontare, nonché i soggetti non congrui con gli studi di settore e i professionisti che hanno omesso di dichiarare in tutto o in parte i compensi risultanti dai modelli 770 trasmessi dai sostituti d'imposta.

Prossimamente, poi, saranno trasmessi gli Uffici gli elenchi delle imprese e dei professionisti che hanno riscosso pagamenti a titolo di ricavi o compensi per prestazioni rese nell'ambito di interventi legati al recupero del patrimonio edilizio e al risparmio energetico (c.d. "progetto Pandora"). In particolare, per i lavoratori autonomi, è stata evidenziata l'opportunità di attivare le indagini finanziarie, ma solo dopo un'attenta analisi da cui emergano anomalie dichiarative.

Per quanto riguarda le indagini bancarie nei confronti dei lavoratori autonomi, il documento di prassi ribadisce l'importanza del loro utilizzo. Tale strumento, però, andrà adoperato soltanto dopo "una attenta attività di analisi del rischio che faccia emergere - soprattutto su un trend di anni - significative anomalie dichiarative".

Enti non commerciali, Onlus, società cooperative e settore agricolo

Sul fronte dei controlli su enti non commerciali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e altri soggetti che beneficiano di agevolazioni, la circolare sottolinea che, nel 2013, occorre consolidare i risultati positivi ottenuti nell'ultimo triennio. Intercettare chi abusa dei regimi agevolati, infatti, serve non solo a recuperare maggiori imposte evase, ma anche migliorare l'effetto deterrenza.

Con riferimento a tale tipologia di contribuenti, quali appunto gli enti non commerciali, le onlus e gli altri soggetti che fruiscono di regimi agevolativi (società cooperative e settore agricolo), in virtù dei progressi qualitativi ottenuti, l'agenzia, non solo conferma gli indirizzi operativi forniti nel tempo ma sottolinea la necessità di intensificare l'attività di individuazione dei più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi.

Grande rilevanza è data al contrasto all'abuso dei regimi agevolativi previsti per queste tipologie di contribuenti, in modo da consentire una effettiva individuazione di quei soggetti che, in realtà, esplicano vere e proprie attività commerciali: ad esempio, quello della somministrazione di bevande ed alimenti da parte di bar, pizzerie, ristoranti, pub e birrerie, talvolta mascherati da associazioni culturali, ovvero il settore delle discoteche e dei locali di intrattenimento, a volte mascherati da associazioni e circoli privati, ma in realtà aperti al pubblico indistinto.

Risulta pertanto importante diversificare la platea dei soggetti da sottoporre a controllo, utilizzando sempre di più informazioni e conoscenze delle strutture che operano nel territorio.

A questo scopo le direzioni regionali promuovono forme di collaborazione con gli enti territoriali attraverso specifici protocolli d'intesa che permettono lo scambio di informazioni utili per ottenere una mappatura di tutti i soggetti appartenenti alle diverse tipologie di contribuenti presenti nel territorio di competenza, nonché di contrastare con maggiore efficacia l'utilizzo illegittimo delle agevolazioni previste in materia, anche al fine di tutelare le vere forme associazionistiche esistenti.

Per quel che riguarda il settore agricolo, in particolare, particolare attenzione sarà rivolta alle società che fruiscono del regime speciale Iva previsto dall'articolo 34 del D.p.r. n. 633 del 1972

e che, attraverso scambi commerciali con altre società direttamente o indirettamente controllate, favoriscono la creazione di crediti Iva utilizzabili per il pagamento di imposte e contributi.

Persone fisiche

Controlli formali (36 ter), accertamenti parziali automatizzati, controlli ordinari da liste selettive. Al ventaglio di strumenti a disposizione del Fisco si aggiunge, nel 2013, il nuovo accertamento sintetico (cd. redditometro) applicabile per i controlli relativi all'anno d'imposta 2009 e successivi. Le direzioni provinciali continueranno l'attività di controllo nei confronti delle persone fisiche sulla base delle linee strategiche di azione già individuate negli anni precedenti. Il piano dei controlli "formali" delle dichiarazioni dei redditi interessa il periodo d'imposta 2010. Gli accertamenti parziali automatizzati sulla base di incroci riguarderanno le dichiarazioni dei redditi relative al 2008.

Per l'anno 2013, per le persone fisiche, il fisco aggiunge il redditometro applicabile per i controlli relativi all'anno d'imposta 2009 e successivi. Si ricorda che il nuovo strumento di accertamento del reddito attribuisce particolare rilevanza al momento di confronto con il contribuente attraverso il "contraddittorio necessario". Di fatto, il contribuente è chiamato a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento prima ancora di avviare l'eventuale procedimento di accertamento.

Per quel che riguarda gli accertamenti sintetici del reddito complessivo delle persone fisiche, va segnalato il debutto, per i controlli relativi agli anni 2009 e successivi, del nuovo "redditometro", (vedasi circolare n. 24/E/2013)

A questo proposito, la circolare ricorda che il nuovo strumento (che mette a confronto la spesa complessiva del contribuente con il reddito dichiarato) attribuisce particolare importanza al momento di confronto con il contribuente, attraverso il contraddittorio previsto per legge, e che, nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, saranno presi in considerazione solo spese e dati certi, non compatibili con il reddito dichiarato.

ATTIVITÀ TRASVERSALI

In materia di antifrode, nel corso del 2013, il Fisco sottolinea la necessità di potenziare:

- l'analisi di rischio, per procedere quanto prima all'individuazione delle condotte fraudolente;
- l'esecuzione tempestiva dei controlli e l'immediata richiesta dell'adozione di misure cautelari, onde garantire l'effettivo recupero delle imposte evase;
- il coordinamento e la collaborazione con gli altri organismi di controllo impegnati sul fronte del contrasto alle frodi;
- il ricorso agli strumenti di cooperazione amministrativa con gli altri Stati, per contrastare più efficacemente le condotte fraudolente che si sviluppano mediante operazioni con controparti estere.

In merito all'evasione internazionale, il Fisco introduce nuove strumenti.

Con riferimento al fenomeno del fittizio trasferimento all'estero della residenza fiscale è stato introdotto l'applicativo SONORE che permette di selezionare quei soggetti che presentano un profilo di alto rischio. Invece, per ciò che concerne il fenomeno della omessa dichiarazione di redditi di fonte estera, oltre all'analisi delle posizioni presenti nell'applicazione INDEX, le Direzioni Provinciali sono chiamate a sviluppare i controlli, coordinati dalle Direzioni Regionali e dalla Direzione Centrale Accertamento - UCIFI, su posizioni selezionate sulla base delle informazioni provenienti dallo scambio informativo tra Stati e di specifici indici di rischio.

Per il 2013, le attività a proiezione internazionale saranno incrementate attraverso l'applicazione SERPICO e INDEX controlli IVA.

Per le attività relative ad altri tributi diversi dall'Iva, particolare attenzione viene posta sui controlli relativi ai valori dichiarati, con particolare riferimento agli atti di compravendita di fabbricati che sono quelli a maggior rischio di sottodimensionamento del valore dichiarato.

Disponibile, pertanto, è l'applicazione ST.A.R. (strumenti di ausilio registro), predisposta al fine di consentire agli uffici di procedere in maniera autonoma all'analisi e selezione degli atti di cessione dei fabbricati.

Infine, in materia di riscossione, l'agenzia sottolinea l'importanza dell'azione di riscossione, svolta dalle Direzioni Regionali e Provinciali, per la lotta contro l'evasione fiscale e per il conseguimento degli obiettivi di budget.

Evasione internazionale

Anche il contrasto agli illeciti internazionali negli ultimi anni è stato rafforzato da provvedimenti normativi ad hoc: dal monitoraggio da parte di Agenzia e Comuni dei trasferimenti di residenza all'estero (articolo 83, Dl 112/2008), alla disposizione in base alla quale le attività estere non dichiarate si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione e, ancora, all'istituzione, presso l'Agenzia, dell'Unità centrale per il contrasto all'evasione internazionale (Ucifi) (articolo 12, Dl 78/2009).

Cooperazione internazionale

Se tu dici una cosa a me poi io ne dico una a te! Questo in sintesi il ragionamento attuato dall'Agenzia delle Entrate relativamente allo scambio di informazioni con le omologhe autorità estere, anche perché la collaborazione spontanea tra il fisco italiano e le tax authorities estere per il contrasto all'evasione fiscale internazionale si è rivelata fino a questo momento davvero poco efficace. Soprattutto per quanto riguarda l'assistenza fornita dall'Italia verso le amministrazioni straniere, tanto da generare il richiamo da parte della Commissione Ue. Per questo nel 2013 andranno incrementate le iniziative di scambio spontaneo di dati, specie in materia di Iva.

È quanto viene previsto dalla circolare n. 25/E/2013 dell'Agenzia delle entrate, che nel fornire le linee guida per l'attività di controllo del corrente anno delinea specifici criteri nell'attività amministrativa transfrontaliera.

Infatti dal primo gennaio 2013 è entrata in vigore la direttiva 2011/16/Ue, che in tema di cooperazione fiscale impone tempi rapidi. Ai sensi dell'articolo 7, infatti, l'autorità interpellata deve evadere entro un massimo di sei mesi la richiesta pervenuta dai colleghi comunitari. «Occorre dunque porre la massima attenzione alla tempistica dei controlli necessari», evidenzia la circolare, «al fine di rispettare la scadenza complessiva dei sei mesi per le risposte». Più spazio nel 2013 pure ad altri strumenti di cooperazione internazionale, per esempio la collaborazione tra funzionari e i controlli simultanei. Questi ultimi lo scorso anno «sono stati scarsamente utilizzati», spiega l'Agenzia, «mentre non ha avuto esito la raccomandazione più volte effettuata di individuare casi meritevoli di controlli multilaterali». Si tratta cioè di situazioni che richiedono l'avvio di una verifica contemporanea in due o più paesi su imprese appartenenti a un medesimo gruppo, da proporre preventivamente a Bruxelles nell'ambito del programma Fiscalis.

Fra gli strumenti volti a contrastare l'evasione internazionale, sarà potenziato il ricorso sistematico all'applicativo "Index", per individuare elementi reddituali di fonte estera che arricchiscano o completino il quadro istruttorio, e l'attività di richiesta di informazioni tramite l'"Ufficio scambio informazioni", nel caso in cui ci sia la necessità di ulteriori controlli per presunto occultamento di redditi esteri.

L'Agenzia, inoltre, fornirà assistenza alle autorità estere attraverso lo scambio spontaneo di informazioni in materia di Iva, per il quale è previsto un incremento delle iniziative.

Sul fronte dell'attività di ruling internazionale, la circolare evidenzia, fra l'altro, l'implementazione dell'applicativo "Serpico", messa a punto per verificare l'esistenza di procedure di ruling in corso, per evitare il contemporaneo avvio di attività di controllo da parte dell'Agenzia e della Guardia di finanza. All'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza non è formalmente precluso l'intervento in pendenza dell'accordo, ma tale circostanza «richiede comunque una attenta valutazione di opportunità». Per non sovrapporre le attività istruttorie e

non «disturbare» il contribuente che ha scelto l'intesa preventiva con il fisco. Nell'ambito dell'applicativo Serpico, è stato reso disponibile un campo informativo per individuare le imprese che hanno ruling internazionali in corso.

Qualora, invece, dall'attività di controllo si determini una doppia imposizione, si ricorrerà alla composizione delle controversie fiscali internazionali in sede di procedura amichevole che assegna un ruolo prioritario alle direzioni regionali e provinciali in termini di partecipazione alle attività istruttorie propedeutiche al contenzioso stesso (circolare 21/2012).

Altro punto di rilievo è la riscossione, presso lo Stato di residenza del debitore, di crediti relativi a tributi di competenza dell'Agenzia, per la quale, sottolinea la circolare, si rende necessario incrementare la tempestiva attivazione della mutua assistenza con gli Stati membri.

Continuità pure per le procedure amichevoli (Map), volte a risolvere con le amministrazioni estere casi di doppie imposizioni. Le direzioni provinciali o regionali dovranno agire tenendo presente che i medesimi uffici saranno poi chiamati a partecipare all'attività di supporto al dipartimento delle finanze per la soluzione amichevole della controversia internazionale.

Altri tributi indiretti diversi dall'Iva

Non cambiano gli indirizzi operativi di prevenzione e contrasto all'evasione relativi a imposte di registro, ipotecaria e catastale e all'imposta sulle successioni e donazioni.

Sotto i riflettori, soprattutto le compravendite di immobili. La circolare ricorda che è stato implementato l'applicativo "ST.A.R. - Strumenti di ausilio registro", che permette agli uffici di selezionare autonomamente i controlli da effettuare nei casi di scostamento tra il valore o corrispettivo dichiarato dalle parti e il valore normale del fabbricato secondo le stime dell'Omi.

Una riscossione efficace ed efficiente

Fondamentale, per raggiungere gli obiettivi di deterrenza contro l'evasione, una riscossione che possa contare sul coordinamento tra strutture regionali e provinciali dell'Amministrazione finanziaria e gli Agenti della riscossione. Le linee operative, anche in questo caso, non richiedono cambiamenti, valide ancora quelle del paragrafo 3.5 della circolare 18/2012.

L'Agenzia pone poi l'attenzione sulle indebite compensazioni, che continuano a rappresentare un capitolo importante della lotta all'evasione. Proseguirà, quindi, anche per il 2013, l'invio delle segnalazioni delle compensazioni considerate "a rischio", effettuate entro il 2012 utilizzando crediti Iva, Irpeg/Ires, Irap e Irpef.

LE DIFESE DEL CONTRIBUENTE

La bassa redditività, soprattutto in questo periodo di crisi economica, non rappresenta sicuramente una presunzione assoluta di evasione. Di solito l'amministrazione finanziaria, in tali ipotesi, ritiene soddisfatto l'onere della prova già nella differenza rispetto ai risultati prodotti dalle imprese concorrenti.

Tuttavia, la giurisprudenza ha sempre consentito al contribuente di giustificare l'apparente condotta non economica ribadendo, in più di una occasione, che il generico richiamo a una bassa redditività o all'antieconomicità della gestione non può, da solo, supportare l'inesattezza di quanto dichiarato.

Pertanto, è sempre possibile per il contribuente dimostrare che vi è stata una forte riduzione delle commesse o del personale dipendente, così come è possibile richiamare la forte dilatazione dei tempi di incasso delle fatture attive, con i conseguenti maggiori oneri finanziari.

Anche il finanziamento dei soci, nell'attuale contesto economico, assume sicuramente un rilievo minore in quanto facilmente giustificabile. Sarà infatti sufficiente evidenziare le difficoltà incontrate dall'azienda a ottenere credito presso gli istituti bancari e la reale disponibilità di tale liquidità in capo ai soci.

CIRCOLARE N.24/E/2013: TANTO RUMORE PER NULLA!

PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013, ha fornito i primi chiarimenti, o almeno così si auspica(va), nella speranza che in prossimo futuro ve ne possano essere di più significativi ed incisivi, in materia di redditometro, offrendo soprattutto un'analisi very light della norma e del decreto attuativo. Il tono della circolare appare assai conciliativo con il contribuente, ma in realtà sarebbe stata preferibile una maggiore determinazione e soprattutto indicazioni chiare nei confronti degli uffici periferici, la cui "autodeterminazione" nella gestione dei rapporti con il soggetto selezionato è spesso deleteria e foriera del sorgere di contenziosi che invece potrebbero essere tranquillamente evitati. Nel presente intervento tenteremo di fare il punto sia sulla norma che sulla prassi esplicativa.

LE SPIEGAZIONI DELL'AGENZIA : CIRCOLARE 24/E/2013

Il nuovo redditometro mette nell'angolo le medie Istat. Il nuovo strumento di accertamento prenderà in considerazione solo le spese certe, vale a dire quelle già conosciute dal Fisco perché vengono comunicate all'Anagrafe tributaria o perché sono state indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi. Ci sarà un doppio contraddittorio con il contribuente. I soggetti da sottoporre a controlli saranno scelti in base a un'analisi del rischio evasione. E comunque il Fisco tollererà uno scostamento del 20% tra capacità di spesa e reddito dichiarato. Sono i principali chiarimenti della circolare 24/E con cui l'agenzia delle Entrate ha precisato il funzionamento del nuovo strumento di accertamento attuato dal decreto del ministero dell'Economia del 24 dicembre 2012.

Con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato le indicazioni operative del nuovo accertamento sintetico (redditometro) introdotte dall'articolo 22 del d.l. n. 78 del 2010, che ha interamente riscritto i commi 4-8 dell'articolo 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, e il decreto MEF del 24 dicembre 2012, che ha stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche.

Nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, l'Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione solo spese e dati certi, presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi, e non terrà conto delle spese medie Istat, che, pertanto, non verranno prese in considerazione nel calcolo dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito.

Gli scostamenti tra reddito dichiarato e reddito ricostruito saranno considerati significativi solo se superiori al 20%. Lo scostamento va determinato sulla base del reddito complessivo dichiarato, per cui se questo sarà pari a 100, lo scostamento sarà ritenuto significativo se il reddito accertabile sarà pari almeno a 121 ($100 + 20\% = 120$). Nel "vecchio redditometro" lo scostamento doveva essere del 25% e protrarsi per almeno due annualità.

Il nuovo redditometro si baserà su un'attenta attività di analisi delle posizioni a rischio evasione. In particolare, saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute. Il nuovo redditometro metterà a confronto la spesa complessiva ed effettiva del contribuente con il reddito dichiarato, prendendo in considerazione:

- le spese certe sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico risultanti dall'Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi;
- le spese per elementi certi, ottenute applicando la valorizzazione ai dati certi (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe: abitazione, mezzi di trasporto, ecc);
- la quota relativa agli incrementi patrimoniali;
- la quota del risparmio formatasi nell'anno.

Solo nel caso in cui il contribuente non fornisca le necessarie indicazioni in relazione alle spese sopra elencate, l'ufficio prenderà in considerazione anche le spese correnti, quantificabili in base alla media Istat, che concorreranno alla determinazione sintetica del reddito.

Sarà dato ampio spazio al dialogo con il contribuente: è previsto un "doppio" contraddittorio tra fisco e contribuenti, che potranno fin dal primo incontro dimostrare che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che l'Agenzia non conosce perché tassati alla fonte o esclusi dalla base

imponibile. Inoltre il contribuente potrà fornire elementi utili per la rettifica dei dati e per l'integrazione delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi.

Se le indicazioni saranno considerate esaustive, l'attività di controllo si chiuderà già in questa prima fase. In caso contrario, verranno valutate anche le spese per beni di uso corrente, calcolate sulla base delle medie Istat e il contribuente riceverà un nuovo invito al contraddittorio, con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell'invito. Solo se Amministrazione e contribuente non riusciranno a trovare l'accordo, l'ufficio emetterà infine l'avviso di accertamento ed al contribuente non resterà che valutare se avviare il contenzioso tributario. La circolare ricorda anche che il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si applica agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, mentre per quelli precedenti varranno le vecchie regole così come previsto dall'art. 22, comma primo, del d.l. n. 78 del 2010.

La selezione dei contribuenti

L'Agenzia delle Entrate nella circolare in questione dopo aver riepilogato il funzionamento del nuovo redditometro sulla base di quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 600/73 e dal D.M. 24 dicembre 2012 entra nel vivo delle istruzioni operative dettando i criteri da utilizzare per selezionare i contribuenti da controllare. In particolare, l'Agenzia sottolinea che saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le "spese certe", presenti nell'Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi e le "spese per elementi certi", ossia le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, quali l'abitazione o i mezzi di trasporto. Nella selezione non avranno valenza le spese per beni di uso corrente che fanno riferimento alla spesa media risultante dall'indagine annuale Istat sui consumi delle famiglie. Saranno, inoltre, evitate le situazioni di marginalità economica e le categorie di contribuenti che, in base ai dati noti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti. Così come, tenendo conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, non verranno effettuati controlli sulle persone le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare.

I contribuenti verranno, quindi, selezionati sulla base dell'entità dello scostamento: si dovrà trattare, secondo quanto sostenuto nel § 2.2. della circolare, di "scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata", avendo cura di evitare situazioni di marginalità economica, ribadiamo che nella fase di selezione, non avranno alcun peso le medie ISTAT, mentre sarà considerato il reddito complessivo della famiglia. È interessante notare come non venga precisato il concetto di "significativo" scostamento, a differenza di quanto i vertici dell'Agenzia delle Entrate avevano effettuato in diversi incontri con la stampa, ove era stato sostenuto che non sarebbero stati controllati i contribuenti con scostamenti sino a 12.000 euro di spesa all'anno (in pratica, era stato "promesso", oltre al requisito legale dello scostamento del 20%, una sorta di "bonus" di 1.000 euro al mese).

Con una precisa indicazione fornita dalla circolare: «La prima garanzia della corretta ed efficace applicazione del nuovo strumento di accertamento è costituita da un'attenta attività di analisi che porta all'individuazione delle posizioni a maggior rischio evasione» entreranno in selezione coloro che presenteranno scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa, «avendo cura di evitare situazioni di marginalità economica - si legge nella circolare - e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano in tutto o in parte i redditi conseguiti».

Così come, tenendo conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, non verranno effettuati controlli sulle persone le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare. In sede di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo l'Agenzia delle Entrate terrà conto, del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, per evitare di intraprendere attività di controllo nei confronti di coloro le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare. In particolare viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. "Famiglia fiscale" presente nell'Anagrafe Tributaria. La ricostruzione della c.d. "Famiglia fiscale" avviene sulla base delle informazioni dei prospetti dei familiari a carico dei modelli Unico persone fisiche, 730 e nelle certificazioni di lavoro dipendente, ma il contribuente può dimostrare di versare in una diversa situazione, con tutto ciò che ne può conseguire sul lato dell'accertamento sintetico.

Il primo round

Una volta selezionato il contribuente inizia la doppia fase di confronto con l'ufficio delle Entrate. Fin dal primo incontro con l'Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Il contribuente può chiarire subito che le spese sostenute nell'anno sono state finanziate con altri redditi. È il caso, per esempio di:

- a) redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
- b) redditi esenti;
- c) redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- d) redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Il contraddittorio riguarderà:

- ✓ le spese certe, per le quali il contribuente potrà documentare l'errata imputazione o l'inesattezza delle informazioni in possesso dell'Amministrazione;
- ✓ la disponibilità dei beni per i quali l'Amministrazione possiede le informazioni sulle caratteristiche tecniche per la quantificazione delle spese di mantenimento (il contribuente potrà rappresentare fatti e situazioni per far rilevare l'errata ricostruzione o imputazione della spesa; ad esempio, l'inagibilità dell'immobile, il sequestro del veicolo, eccetera);
- ✓ le spese per investimenti sostenute nell'anno, per le quali si potrà dimostrare in che modo si è formata la provvista;
- ✓ il risparmio, in relazione al quale il contribuente fornirà le informazioni relative alla quota formatasi nell'anno.

Se le sue indicazioni sono esaustive, l'attività di controllo si chiude già in questa prima fase.

Se egli riesce a giustificare l'imputazione delle spese certe e "per elementi certi", la pratica potrà essere archiviata, in caso contrario, egli dovrà giustificare anche le medie ISTAT.

Dal momento che gli elementi che alimentano il redditometro sono di "natura certa", il contribuente può rettificare i dati delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi.

Partendo dalle "spese certe", se le giustificazioni sono convincenti il controllo si chiude in tempi brevi. In caso contrario, entrano in gioco le medie Istat: le spese sono calibrate in funzione dell'area geografica di appartenenza (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole) e in base al nucleo familiare (undici tipologie di nuclei). Anche su questi aspetti il contribuente e l'ufficio potranno confrontarsi su elementi evidenti e argomentazioni logicamente sostenibili, pur se non supportate da documentazione, nella logica di assicurare l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Sugli incrementi patrimoniali, pochi sono i chiarimenti. In merito alla prova contraria, la circolare afferma che potrà essere dimostrato che la provvista si è realizzata nel corso di un periodo diverso rispetto ai quattro anni previsti dal decreto. Relativamente alle medie ISTAT, che, con un'affermazione tecnicamente e palesemente errata, vengono definite presunzioni

legali relative, “l’ufficio considera anche le evidenze e le argomentazioni in concreto rappresentate dal contribuente, logicamente sostenibili, pur se non supportate da documentazione”.

Le regole di ingaggio del contraddittorio redditometrico

Il redditometro è il primo passo verso un accertamento sintetico che si basa su presunzioni relative che ammettono la prova contraria. Nella nuova formulazione la norma prevede il contraddittorio preventivo obbligatorio con il contribuente, al fine di consentirgli di fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Al termine del contraddittorio viene avviato il procedimento di accertamento con adesione al quale il contribuente può o meno aderire.

Ma come funziona il contraddittorio e quali sono i mezzi di difesa del contribuente?

Andiamo con ordine. Ecco l’iter del contraddittorio:

1) Dopo che l’ufficio ha accertato sinteticamente il reddito con l’utilizzo del redditometro invita il contribuente personalmente, o tramite rappresentante, per consentirgli di fornire prove, dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.

2) L’invito al contraddittorio deve indicare gli elementi e le circostanze rilevanti da cui è scaturito l’accertamento,

3) Il contribuente può sin dal primo incontro fornire chiarimenti sugli elementi di spesa presi come base, sul proprio reddito o sulla provenienza dei denari spesi.

4) Il contribuente potrà dimostrare che i denari che hanno generato le spese provengono da:

- redditi conseguiti in precedenti esercizi di imposta;
- redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte;
- oppure redditi entrati nella sua disponibilità per elargizioni di terzi, successione, donazione e quindi legalmente esclusi dalla base imponibile.

Le spese oggetto di contraddittorio saranno le “spese certe”, per le quali il contribuente può dimostrare con prove certe e dirette basate su idonea documentazione l’errata imputazione della spesa o l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Amministrazione.

Ci viene da pensare alle spese di manutenzione di una barca, il contribuente potrà dimostrare che la manutenzione è stata effettuata direttamente, che la spesa per l’ormeggio è ridotta perché “vecchio socio di un club nautico”, che la barca è a vela e quindi va con il vento e non consuma carburante!!!!

Insomma il contribuente potrà dimostrare che i dati contenuti nell’invito non sono veritieri, dando evidenza di fatti, situazioni e circostanze, supportandole possibilmente con documenti ed elementi su cui si fondano le sue ragioni.

In merito agli investimenti nell’anno con i conti alla mano dimostrerà che sono redditi di anni precedenti che sono stati smobilizzati appositamente, e che provengono da risparmi accumulati in anni precedenti. L’Amministrazione se ritiene i chiarimenti forniti esaustivi potrà abbandonare l’attività di controllo e il contraddittorio potrà esaurire il nascente accertamento.

Se le prove certe non basteranno a smontare l’accertamento si passerà all’analisi degli elementi statistici che potranno essere contestati con ragionamenti logici che diano una diversa rappresentazione dei fatti. Per ogni incontro verrà redatto un verbale completo e il contraddittorio e al termine l’ufficio avrà l’obbligo di attivare l’accertamento con adesione.

Il contribuente riceverà un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell’invito.

L’invito può essere definito mediante il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, con la riduzione alla metà della misura delle sanzioni. Se il contribuente non aderisce ai contenuti dell’invito al contraddittorio, il procedimento ordinario di adesione su iniziativa dell’ufficio prosegue e per ogni incontro successivo viene redatto un verbale in cui si riporta sinteticamente l’eventuale ulteriore documentazione prodotta e le motivazioni addotte. Se al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell’accertamento con adesione, si fruisce del beneficio dell’applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui il contribuente non si presenti ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell’adesione, l’ufficio emette l’avviso di accertamento. Nella motivazione devono essere

evidenziate le vicende dell'intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto con il contribuente ed, in particolare, i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte.

Il criterio di cassa : alcuni semplici spunti di riflessione

Al fine di applicare correttamente la nuova disposizione, è essenziale definire compiutamente la portata della nozione di "spese sostenute". Il punto è stato affrontato espressamente dall'Agenzia delle Entrate che, durante Telefisco, ha attribuito rilevanza al principio di cassa.

Secondo quanto precisato in quella sede, se un contribuente ha corrisposto un acconto per l'acquisto di un immobile, ad esempio in occasione della sottoscrizione del preliminare, la citata presunzione scatta con riferimento alla somma effettivamente corrisposta nell'anno e non per l'intero importo relativo all'atto di compravendita dell'immobile. Pertanto, se il saldo sarà corrisposto nell'anno successivo tale somma non potrà assumere alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento sintetico dell'anno precedente.

Indubbiamente le indicazioni fornite dal Fisco, circa la corretta applicazione del criterio di cassa, contribuiscono a rendere più equilibrata l'applicazione del nuovo strumento. In sostanza, le spese assumono rilievo ai fini dell'accertamento solo allorquando si verifica l'effettivo pagamento. Sono dunque irrilevanti gli "impegni" assunti se non sono seguiti da un effettivo flusso di denaro in uscita.

Dopo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate i primi commentatori si sono affrettati ad individuare un elevato numero di casi in cui il reddito dichiarato inferiore rispetto al reddito spendibile.

Tale circostanza si verifica, ad esempio, per i redditi di lavoro autonomo. Ad esempio, se all'interno del quadro RE sono evidenziate rilevanti quote di ammortamento, ma i cespiti sono stati acquistati molti anni prima, il reddito imponibile è superiore a quello effettivamente disponibile (in base ad un principio di cassa puro). Gli ammortamenti sono, quindi, oneri figurativi che, se da una parte concorrono alla diminuzione del reddito di lavoro autonomo (sono deducibili), dall'altra devono essere esclusi se si intende individuare il reddito effettivamente spendibile che risulterà più elevato. In questo caso i professionisti potranno fare valere l'argomentazione per giustificare la loro capacità di spesa.

Non v'è dubbio come tali argomentazioni siano condivisibili, ma i contribuenti dovranno utilizzare particolari cautele al fine di evitare di fornire al Fisco elementi che nella pratica potrebbero determinare una situazione di minor favore.

Un esempio può riguardare i redditi da partecipazione che i titolari di quote di partecipazioni in società di persone devono dichiarare all'interno del quadro RH, in base al principio di trasparenza, indipendentemente dall'effettiva percezione.

Il principio di cassa potrà, ad esempio, essere fatto valere in proprio favore dal contribuente quando la giustificazione della capacità di spesa risulterà rappresentata dalla distribuzione del reddito dell'anno precedente e già sottoposto ad imposizione nel precedente periodo d'imposta. Si consideri il seguente esempio:

- spese sostenute nel 2010 € 60.000;
- reddito da partecipazione dichiarato nel 2010 € 4.000

Il contribuente, una volta ricevuta una richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, sostiene di essere stato in grado di sostenere nel 2010 un ingente ammontare di spese utilizzando il reddito dichiarato "per trasparenza" nel 2009 ed oggetto di distribuzione proprio nel 2010.

Non v'è dubbio come la spiegazione fornita al Fisco sia assolutamente convincente, ma in questo modo il contribuente rischia di compromettere la situazione dell'anno 2009 e l'indagine del Fisco si potrà concentrare su tale annualità. Ad esempio, laddove il contribuente avesse sostenuto un rilevante ammontare di spese anche nel 2009 non sarà in grado di giustificare tali oneri con il reddito dichiarato nel medesimo anno. Infatti, tale reddito non è stato distribuito in quell'esercizio, ma nel 2010 (successivamente). Pertanto, nel 2009 non avrà avuto una sufficiente manifestazione di "ricchezza" con la quale sostenere i predetti oneri.

Sarà dunque necessario prestare particolare attenzione nel fornire all’Agenzia delle Entrate le spiegazioni necessarie al fine di evitare l’accertamento sintetico. L’ambito temporale non dovrà essere limitato al solo anno per il quale sembra profilarsi una possibilità di accertamento da parte del Fisco. Infatti successivamente l’attenzione potrà concentrarsi anche su altri periodi d imposta.

Ulteriori riflessioni devono essere sviluppate qualora un professionista abbia corrisposto nel corso del periodo d’imposta il trattamento di fine rapporto ad un proprio dipendente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, l’esercente arte e professione non potrà considerare in deduzione dal reddito di lavoro autonomo la somma erogata in un’unica soluzione. Le istruzioni per la compilazione del Modello Unico prevedono espressamente che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui al quadro RE del Modello Unico le quote di TFR maturate annualmente possono essere considerate in deduzione dal predetto reddito indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle stesse.

In questo caso per non penalizzare oltre misura il professionista è stata prevista un’eccezione al principio di cassa. Invece di attendere l’effettiva interruzione del rapporto di lavoro e il pagamento del trattamento di fine rapporto, le singole quote maturate saranno già state considerate in deduzione negli anni passati.

In questo caso il reddito rilevante ai fini fiscali non potrà essere ulteriormente diminuito della spesa sostenuta nell’anno di pagamento del trattamento di fine rapporto. Infatti se così fosse la medesima spesa risulterebbe considerata in deduzione due volte. In pratica nell’anno in cui è avvenuto il pagamento del TFR il reddito tassabile è maggiore rispetto a quello effettivamente spendibile in quanto quest’ultimo deve essere determinato tenendo in considerazione integralmente l’intero trattamento di fine rapporto corrisposto. Si consideri il seguente esempio:

- spese sostenute nel 2010 € 60.000;
- reddito di lavoro autonomo tassabile da quadro RE € 80.000;
- trattamento di fine rapporto corrisposto nel 2010 € 60.000.

È evidente che, con riferimento all’esempio sopra riportato, il reddito effettivamente spendibile si riduca a € 20.000, cioè il reddito dichiarato, al netto del trattamento di fine rapporto. In questo caso il contribuente non sarà più in grado di giustificare gli oneri sostenuti nell’anno di gran lunga superiori rispetto alla quota di reddito effettivamente spendibile.

L’esempio sopra riportato non intende generare ulteriori preoccupazioni, ma vuole semplicemente evidenziare come la fase del contraddittorio sia particolarmente delicata potendo emergere durante la stessa non solo elementi a favore del contribuente, ma anche a favore dell’Agenzia delle entrate che applicherà molto probabilmente, anche a suo favore, il criterio di cassa puro.

Contro l’accertamento sintetico derivante dal redditometro è necessario contrapporre un reddito riclassificato secondo criteri finanziari per dimostrare che il reddito accertato non riflette la capacità di spesa secondo gli indicatori redditometrici.

È importante, infatti, che il contribuente, durante il contraddittorio preventivo con l’ufficio, illustri la composizione del suo reddito con particolare attenzione ai componenti di natura non finanziaria tra i quali :

- gli ammortamenti dei beni strumentali;
- gli accantonamenti a fondi per trattamento fine rapporto;
- i fondi-rischi e altre poste di natura analoga.

Si tratta di argomentazioni difensive che il contribuente può addurre solo se alla formazione del suo reddito complessivo netto concorrono tipologie reddituali all’interno delle quali le voci di natura economica negative non finanziarie hanno una certa importanza. Si tratta di redditi d’impresa, di lavoro autonomo, nonché dei redditi di partecipazione.

L’argomentazione esposta è la diretta conseguenza della “svolta finanziaria” del nuovo accertamento sintetico contenuto nel D.L. 78/2010 che ha modificato il quarto comma dell’art. 38 del DPR 600/1973 in cui l’ufficio “... può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta ...”.

L'aspetto fondamentale per la ricostruzione sintetica del reddito secondo tale norma è il sostenimento di spese in un determinato periodo di imposta. È del tutto evidente che si tratta di una nozione di natura finanziaria. Non si propone il criterio della competenza economica per verificare la sostenibilità degli acquisti di beni e servizi, ma si presume che tali acquisti siano stati effettuati con le entrate di quell'anno che rappresentano così i redditi conseguiti.

Di fronte a questo mutamento di scenario che caratterizzerà l'accertamento redditometrico nei periodi d'imposta 2009 e successivi sarà altresì necessario che, a fronte di una ricostruzione finanziaria della capacità reddituale del soggetto, basata sulle spese effettivamente sostenute, si opponga non un reddito determinato secondo criteri di competenza economica, bensì un reddito di tipo finanziario, privo delle componenti economiche che non abbiano dato luogo ad uscite finanziarie nel corso dell'anno.

Il ragionamento proposto mira a confrontare due elementi omogenei fra di loro: la capacità di spesa da un lato e il reddito finanziario dall'altro. Se così non fosse, si rischierebbe di confrontare dati tra loro palesemente disomogenei, con risultati del tutto fuorvianti. Per comprendere meglio gli effetti di questa disomogeneità formuliamo un esempio numerico:

- Reddito accertabile: 40.000
- Reddito dichiarato: 30.000
- Ricavi: 100.00
- Costi 70.000 di cui 16.000 relativi a componenti non finanziari (ammortamenti, fondi TFR e altre poste).

L'analisi riguarda un contribuente che nel corso dell'anno 2010 ha sostenute spese per l'acquisto di beni e servizi rilevanti per un importo complessivo di euro 40.000. Per far fronte a tali spese il contribuente è in possesso di un reddito d'impresa determinato secondo i criteri della competenza economica, riconosciuto anche ai fini fiscali, di euro 30.000.

In tale situazione, per il contribuente si delinea un possibile accertamento sintetico per via dello scostamento, superiore al quinto, fra reddito sinteticamente accertabile e reddito dichiarato.

Se applichiamo la tesi in oggetto e analizziamo le componenti non finanziarie presenti nella determinazione del reddito, si evidenzia una sostanziale tenuta del reddito dichiarato rispetto a quello accertato.

Infatti, le componenti non finanziarie del reddito d'impresa (ammortamenti, accantonamenti al Tfr, altri accantonamenti) sono pari ad euro 16.000 e ne deriva che il reddito riclassificato secondo i criteri finanziari risulta essere pari a euro 46.000, dimostrandosi addirittura eccedente rispetto all'ammontare delle spese effettivamente sostenute nel corso del medesimo periodo d'imposta (40.000 euro).

Il contraddittorio preventivo è il luogo deputato per il confronto, in cui proporre una riclassificazione del reddito del contribuente sulla base di logiche finanziarie al posto di quelle di competenza economica che guidano la compilazione della dichiarazione dei redditi dei titolari di redditi d'impresa e, almeno per le componenti sopra esaminate, anche di quelli di lavoro autonomo. È altresì importante che l'Agenzia delle Entrate assuma una posizione sull'argomento, per evitare di spostare dagli uffici periferici alle aule delle commissioni tributarie, la ricomposizione del reddito economico a reddito finanziario spendibile.

In questa sede ci corre però l'obbligo di ricordare al Nostro paziente Lettore che per difendersi al meglio dai controlli fiscali sarà opportuno conservare traccia di ogni operazione importante sul conto corrente, dai pagamenti ai prestiti, soprattutto dopo l'introduzione del SID.

Il Sistema Interscambio Dati, abbreviato Sid, già ribattezzato come il Grande Fratello, è, infatti il sistema attraverso il quale il Fisco può controllare il nostro conto corrente e rilevare eventuali anomalie anche attraverso il meccanismo dell'incrocio delle banche dati. L'obiettivo è quello di stanare gli evasori fiscali grazie alle banche, che sono chiamate a fornire le informazioni non solo sui conti correnti tradizionali, e su quelli online, ma anche sugli investimenti nel risparmio postale e, tra l'altro, anche sulle polizze assicurative.

Si tratta quindi di una serie infinita di dati con cui il Fisco andrà a caccia di potenziali evasori misurando e confrontando il reddito di vita reale dei contribuenti, analizzando anche

assicurazioni, conti deposito e altre fonti di risparmio o guadagno, con gli importi effettivamente resi noti all'Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, attraverso il SID il Fisco rileverà quei contribuenti il cui andamento delle spese effettive supera del 20% il reddito dichiarato. Ragion per cui i contribuenti che si mantengono sotto tale soglia non saranno poi oggetto di ulteriori accertamenti e verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Ma come difendersi dal SID? Ebbene, se scatta l'accertamento spetterà al contribuente fornire l'onere della prova, ragion per cui chi vive in piena legalità farebbe bene sin da ora, se non l'avesse fatto in passato, a spendere il denaro in modo tale che tutto sia tracciabile.

Quindi sono da prediligere i bonifici online, i pagamenti con carta di credito e con il Bancomat, e quando non è possibile sarà bene conservare tutto, dagli scontrini alle ricevute e passando per le fatture. Le movimentazioni extra-conto, infatti, possono far sorgere potenziali situazioni di evasione specie se sono ripetute nel tempo, così come quando si fa o si riceve un bonifico è sempre bene che le causali siano ben dettagliate. In questo modo un contribuente in buona fede avrà magari da gestire qualche fattura o ricevuta in più, ma il Fisco in caso di accertamento non potrà rilevare alcuna irregolarità.

Secondo round

In assenza di giustificazioni ben argomentate, il contribuente riceverà un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte, unitamente alla proposta di adesione. Nell'ipotesi in cui il contribuente non si presenti al contraddittorio o gli elementi di incoerenza non vengano risolti, l'ufficio valuterà l'opportunità di utilizzare ulteriori strumenti istruttori, ad esempio le indagini finanziarie o la richiesta di dati e notizie a soggetti terzi che hanno intrattenuto rapporti con il contribuente.

In questa seconda fase saranno oggetto del contraddittorio anche le spese medie rilevate dall'ISTAT ("spese ISTAT"), connesse all'appartenenza a una determinata tipologia di famiglia che vive in una specifica zona geografica, per le quali il contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto. In sede di contraddittorio l'Agenzia ripone la massima attenzione sull'utilizzo di argomenti comprensibili atti ad assicurare un agevole e trasparente confronto con il contribuente. Per ogni incontro viene redatto un verbale in cui è riportata sinteticamente la documentazione prodotta dal contribuente e le motivazioni addotte. Se continuano a sussistere elementi di incoerenza o il contribuente non si presenta, l'ufficio valuta l'opportunità di adottare più penetranti poteri di indagine conferiti all'Amministrazione, adeguati al caso concreto, anche in ragione della significatività dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente.

Come già evidenziato prima per quanto riguarda la determinazione sintetica del reddito complessivo, il Dm stabilisce che questo è dato dalla somma di:

- "spese certe", sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare a carico
- "spese per elementi certi", ottenute applicando, ai dati certi (abitazione, mezzi di trasporto), valori medi rilevati dall'Istat o da analisi degli operatori del settore economico di riferimento

quota degli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d'imposta

quota del risparmio formatasi nell'anno

quota delle "spese Istat" relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza.

Circa le spese per beni e servizi riferite al coniuge e ai familiari a carico, le stesse sono attribuite in base alla percentuale indicata in dichiarazione per fruire delle detrazioni d'imposta.

Nella ricostruzione del reddito complessivo del contribuente va considerata anche la quota parte delle spese Istat della famiglia.

La circolare evidenzia due situazioni, a seconda che ci siano o meno redditi dichiarati. Nel primo caso, la quota attribuibile va calcolata applicando alla spesa la percentuale corrispondente al rapporto tra reddito dichiarato (o percepito) dal contribuente e redditi complessivi dichiarati dal nucleo familiare. Ad esempio, nel caso di nucleo familiare di due

persone con reddito complessivo di 100, di cui 80 per un componente e 20 per l'altro, la spesa sarà attribuita per l'80% al primo e per il 20% al secondo.

In assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, si farà riferimento al rapporto tra le spese del singolo e quelle totali della famiglia, rilevate dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Ad esempio, se in riferimento a una coppia con un figlio a carico e senza alcun reddito dichiarato risultano spese certe e/o spese per elementi certi pari a 200 per il primo componente, a 100 per il secondo e a 80 per il figlio (da attribuire al 50% tra i genitori, quindi 40 ciascuno), le spese Istat andranno ripartite con le seguenti percentuali:

per il primo componente, $200 + 40 / 380 = 63\%$

per il secondo, $100 + 40 / 380 = 37\%$.

Purtroppo nella circolare non viene esaminato il caso in cui il familiare, pur non avendo reddito, non sia fiscalmente a carico, né i casi, molto frequenti nella pratica, in cui si è in presenza di una famiglia di fatto. È da ritenere che, in queste situazioni, la soluzione dovrà essere ricercata nella successiva fase di contraddittorio.

Nella fase di ricostruzione sintetica del reddito, l'ufficio è obbligato ad attivare l'accertamento con adesione, convocando nuovamente il contribuente al confronto. Nell'invito andranno indicati il maggior reddito accertabile, le maggiori imposte e le relative motivazioni, e formulata la proposta di adesione. Il contribuente che definisce l'invito versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, fruisce della riduzione alla metà delle sanzioni. In caso contrario, si svolge il previsto contraddittorio, attraverso il quale si può giungere al perfezionamento dell'accertamento con adesione, che consente beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. In mancanza dell'accordo, o se il contribuente non si presenta, l'ufficio emetterà l'avviso di accertamento. Se proprio ufficio e diretto interessato non riescono a trovare l'accordo, allora l'ufficio emetterà l'avviso di accertamento.

Nessuna efficacia retroattiva

La nuova versione del redditometro si applica agli accertamenti a partire dall'anno d'imposta 2009, in pratica ai redditi dichiarati con il modello Unico 2010 o con il 730/2010. Per gli anni d'imposta precedenti verrà utilizzato il vecchio metodo.

La posizione dell'Agenzia era già stata resa nota a seguito di Telefisco 2013. L'agenzia motiva la sua posizione richiamando il decreto 24 dicembre 2012, che prevede espressamente l'applicazione del nuovo strumento a partire dall'anno di imposta 2009.

Sul tema dell'(in)efficacia retroattiva del redditometro 2.0 piace, peraltro, in questa sede ricordare il parere n. 1 del 23 maggio 2013, della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro che illustra le modalità mediante le quali un contribuente può difendersi da un accertamento da redditometro, effettuato dall'Ufficio in relazione all'anno d'imposta 2007 e, aggiungiamo noi, 2008.

In proposito, il parere ricorda che l'art. 22, D.L. n. 78/2010 ha innovato profondamente l'accertamento sintetico da redditometro a partire dai periodi d'imposta dal 2009 in avanti.

Fino a tale annualità l'Ufficio può procedere all'accertamento sintetico ai sensi del "vecchio" art. 38, secondo cui la rettifica sintetica del reddito può avvenire in base ad elementi e circostanze di fatto certi, indicativi di capacità contributiva. In buona sostanza, la disponibilità di beni significa la possibilità di mantenimento degli stessi e, quindi, la conseguente disponibilità di denaro, in quanto la norma presume che il semplice fatto di disporre di certi beni, significa poterli mantenere e quindi avere un determinato reddito disponibile.

Il parere circolare contiene una sorte di vademecum su come difendersi in caso di accertamento sintetico basato sul vecchio redditometro. A tal fine, secondo la Fondazione:

1) poiché l'esistenza di certi elementi identifica il "fatto noto" dal quale far discendere la presunzione di reddito, "preliminarmente è necessario riscontrare [...] che i beni riportati siano in uso al contribuente e,

2) secondariamente, che i dati indicati relativi agli immobili, ai mezzi di trasporto, ad eventuali spese siano corretti (mq, hp, mesi e percentuale di possesso, etc.). Infatti, "l'eventuale errore commesso nell'identificazione di uno dei beni considerati (ad esempio che i metri quadrati

dell'immobile sono superiori rispetto all'effettivo), comporta che il reddito complessivamente rideterminato dall'ufficio è errato. Pertanto prima di iniziare a giustificare la provenienza del reddito contestato, è necessario accertarsi della correttezza degli elementi posti a base del calcolo”;

3) dopo questo controllo, è necessario dimostrare l'esistenza di eventuali redditi non confluiti nella dichiarazione (perché esenti, tassati alla fonte, etc.) ovvero la concreta disponibilità di denaro (derivante da anni precedenti, disinvestimenti, finanziamenti, prestiti, etc.).

Ad esempio nell'ipotesi di accertamento sintetico basato anche sulla disponibilità di un'autovettura, “va verificato in primo luogo che i dettagli del mezzo siano corretti, quindi il costo sostenuto, la potenza fiscale e l'anno di immatricolazione. Secondariamente è necessario verificare che l'auto fosse concretamente nelle disponibilità del professionista e pertanto, che non ne fosse solo proprietario. Si pensi, ad esempio, a tutte le ipotesi dell'auto in uso al coniuge o al figlio.

Ulteriore controllo è per i mesi di disponibilità del mezzo. Infatti, se l'acquisto come indicato, è stato effettuato nel 2007, dovranno essere computati solo i mesi dalla data di acquisto. Se, poi, è stato effettuato in leasing o mediante accensione di un finanziamento, è necessario documentare all'ufficio la circostanza, in quanto dovranno rientrare nell'anno d'imposta 2007, solo ed esclusivamente i canoni o le rate effettivamente pagate”.

Per quanto riguarda la disponibilità di abitazioni, è necessario riscontrare preliminarmente la corrispondenza dei dati rispetto al reale, pertanto la correttezza dei metri quadrati, dei mesi di possesso e delle percentuali. Anche in questo caso, se l'immobile fosse di proprietà, ma in uso ad altro soggetto diverso dal contribuente, sarà necessario evidenziarlo al fine di eliminarlo dal calcolo. Anche in questa circostanza, è fondamentale poter dimostrare la provenienza del denaro utilizzato per il mantenimento del bene. Potrebbe essere utile, provare eventuale disponibilità liquida sui conti correnti personali ovvero disinvestimenti di fondi, titoli o azioni, etc..

In ordine alla procedura applicabile, il parere ritiene utile “presentare istanza di accertamento con adesione, al fine di tentare già in questa sede una rideterminazione della pretesa, nella speranza che l'ufficio voglia considerare gli elementi appena descritti”. In proposito si osserva che, in caso di attivazione di accertamento con adesione l'Ufficio ha l'obbligo di considerare gli elementi e riscontri forniti dai contribuenti, ferma restando la valutazione della loro rilevanza ai fini di un eventuale accoglimento, totale o parziale, della pretesa del contribuente.

L'aspetto più interessante del parere n. 1/2013 della Fondazione Studi CdL risiede, a nostro avviso, nel punto in cui la stessa ritiene applicabile retroattivamente, ove più favorevole al contribuente, il nuovo accertamento sintetico, previsto dall'art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, come riformulato dal D.L. n. 78/2010.

In particolare, il parere osserva che proprio l'art. 22 del D.L. n. 78/2010 “precisa a chiare lettere che il vecchio strumento è:

- inadeguato al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio;
- inefficiente;
- privo di garanzie per il contribuente”.

Da ciò deriva, secondo la Fondazione, che il contribuente, qualora ritenesse più favorevole il nuovo strumento, potrebbe chiedere che sia tenuto in considerazione in sede contenziosa e quindi che il giudice ne valuti eventualmente l'attendibilità, in quanto “se uno strumento analogo, quale appunto il nuovo redditometro, determina con più probabilità una presunzione legale più vicino al vero” dovrebbe essere applicato.

A corredo di tale orientamento il parere cita una prima serie di pronunce di merito che hanno accolto questa tesi. In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (sentenza n. 272/1/12 del 9 ottobre 2012), ha precisato che “l'intervento operato con il D.L. 78/2010 va catalogato tra quelli riguardanti norme procedurali, con la conseguenza che il contribuente può sostenere l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009” (in senso conforme, Commissione tributaria provinciale di Rimini, n. 41/2/13 e, ancora, quella di Reggio Emilia, n. 74/2/13).

In ordine alla posizione dell'Agazia delle Entrate, il parere evidenzia che la stessa, "con un comunicato stampa [...] ha contrastato le sopra citate pronunce rilevando che l'applicazione non può essere retroattiva anche se più favorevole", per cui il nuovo redditometro non è applicabile ad accertamenti per periodi d'imposta ante 2009.

Tale posizione, in realtà, risulta confermata dall'Agazia con la circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, risposta 1.3., concernente le risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata. In tale sede, infatti, è stato posto il quesito se il nuovo redditometro, in quanto versione "evoluta" di quello costruito sulla base del paniere di beni e servizi di cui al D.M. 10 settembre 1992, potrà essere utilizzato dai contribuenti, se ad essi più favorevole, durante i contraddittori relativi ad annualità basate ancora sul vecchio redditometro. Secondo l'Agazia delle Entrate, la disposizione introdotta dall'art. 22, D.L. n. 78/2010, alla quale il decreto 24 dicembre 2012 dà piena attuazione, prevede espressamente che le modifiche all'art. 38, commi 4, 5, 6, 7 e 8, D.P.R. n. 600/1973 hanno "[...] effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del [...] decreto", ossia per gli accertamenti relativi ai redditi dell'anno 2009 e seguenti.

Le spese per incrementi patrimoniali

La misura relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente da imputare al periodo d'imposta è determinata, in conformità al decreto 24 dicembre 2012, dall'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno l'ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e di quelli netti dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni, come da risultanze dell'Anagrafe Tributaria.

Le indiscrezioni secondo cui l'amministrazione finanziaria avrebbe ripristinato il meccanismo della "suddivisione per quinti" non ha trovato conferma nella circolare.

A tal proposito, la circolare aggiunge che, in sede di contraddittorio, il contribuente potrà fornire la prova relativa:

- a) alla formazione della provvista, che potrebbe anche essersi realizzata nel corso di un periodo diverso rispetto ai quattro anni indicati nel decreto;
- b) all'utilizzo della provvista per l'effettuazione dello specifico investimento.

Il tema degli incrementi patrimoniali effettuati dal nucleo familiare nell'ambito del redditometro viene "liquidato" dalla circolare n. 24 del 2013 in poche righe, peraltro un semplice riporto di quanto già illustrato nel decreto attuativo del 24 dicembre 2012. In termini sostanziali, a fronte di eventuali incrementi il fisco procederà anzitutto all'analisi dei disinvestimenti intervenuti nell'anno dell'investimento e nei quattro anni antecedenti, procedendo ad una sorta di compensazione di massima. Ovviamente saranno tenuti in debita considerazione anche eventuali ulteriori occorrenze a cui il contribuente può aver attinto, quali ad esempio finanziamenti o erogazioni di mutui. L'eventuale residuale "non giustificato" sarà preso in considerazione ai fini del redditometro e sarà onere del contribuente dimostrare come abbia potuto provvedervi.

Il contribuente ha la più ampia prova difensiva, dimostrando anche l'utilizzo di risparmio accumulato nel tempo. La tesi era già stata, giustamente, illustrata dalla circolare n. 12 del 2010 ed è abbastanza ovvia, perché è notorio che negli ultimi anni la capacità di accumulo del risparmio si sia notevolmente affievolita. È possibile documentare anche gli interventi di terzi, in special modo familiari del medesimo nucleo o comunque ristretti, come nel caso classico dei genitori che sostengono i figli nell'acquisto di un immobile (al riguardo, esplicativa è la sentenza della Corte di Cassazione n. 17805 del 17 ottobre 2012, secondo cui il redditometro può essere confutato dimostrando che il denaro è stato elargito da terzi).

L'aspetto su cui invece la circolare n. 24 del 2013 evita di esprimersi è quello del riparto quinquennale, negli accertamenti fino al 2008, delle spese per incrementi patrimoniali sostenuti dal 2009 in poi. Ragioni di ordine logico e sistematico, nonché soprattutto l'interpretazione letterale del nuovo articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, che la stessa amministrazione finanziaria ribadisce con forza come sia applicabile solo a decorrere dal 2009, portano a ritenere che non

sia possibile procedere all'imputazione in quinti della spesa sostenuta ad annualità precedenti. Da un lato, infatti, si rischia di generare un palese effetto di duplicazione delle imposte, in violazione dell'articolo 163 del Tuir, in quanto si andrebbe ad imputare parte dell'acquisto negli anni fino al 2008 e poi l'intero acquisto nell'anno di sostenimento. Dall'altro, la chiara modifica normativa intervenuta dal 2009 funge da "spartiacque" e dunque da tale annualità gli incrementi patrimoniali devono obbligatoriamente essere imputati all'accertamento del medesimo anno di sostenimento: l'applicazione agli anni antecedenti rappresenta una palese violazione della disposizione normativa (in tale direzione, C.T.R. Trieste n. 50/10/13 del 10 luglio 2013).

È piuttosto ovvio affermare che gli incrementi patrimoniali assumono una rilevanza "distorta" nel nuovo redditometro anche e soprattutto dopo gli attesissimi chiarimenti della circolare dell'Agenzia.

Infatti il trattamento degli incrementi patrimoniali rappresenta uno degli aspetti più controversi del nuovo redditometro. A differenza del "vecchio" strumento, infatti, nella versione attuale non è stata riproposta la disposizione che prevede che questi concorrano alla determinazione del reddito complessivamente accertabile in quote costanti, concorrendo invece per intero nell'esercizio di sostenimento dell'investimento. Il trattamento degli incrementi patrimoniali ai fini della ricostruzione sintetica del reddito dei contribuenti rappresenta senza ombra di dubbio uno dei tasti più dolenti dell'impianto sul quale poggia il nuovo redditometro. Come noto, infatti, la rivisitazione dell'accertamento sintetico ha condotto all'eliminazione della previsione normativa - contemplata dal "vecchio redditometro" - circa la ripartizione dei suddetti incrementi nel corso di più annualità.

Nella precedente versione dell'art. 38 del DPR n. 600/1973, prima delle modifiche introdotte dall'art. 22 del D.L. n. 78/2010, era infatti disposto che gli investimenti si considerassero effettuati con redditi conseguiti in quote costanti, nell'anno di sostenimento della relativa spesa e nei quattro precedenti.

Nel nuovo redditometro, invece, all'acquisizione di un bene patrimoniale, risulta collegato un incremento di capacità contributiva che - così come indicato nel Decreto del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2013 - verrebbe attribuito interamente, al netto degli eventuali finanziamenti ricevuti, al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. Più precisamente - nel nuovo redditometro - gli incrementi patrimoniali rilevano per un ammontare corrispondente agli investimenti effettuati nell'anno, al netto dei disinvestimenti nel medesimo periodo e dei disinvestimenti "netti" dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni, risultanti dai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, ovvero da quelli risultanti dall'Anagrafe tributaria.

Il rischio derivante da una simile impostazione è che il reddito ricostruito sinteticamente dall'amministrazione finanziaria risulti sostanzialmente più elevato di quello effettivamente a disposizione del contribuente. La criticità di un simile impianto emerge in tutta la sua evidenza considerando come le risorse utilizzate per l'acquisto di beni patrimoniali di importo consistente, quale ad esempio l'acquisto di un immobile, siano solitamente disponibili grazie ad accumuli di risparmio conseguiti in più annualità.

Per un'elencazione delle ulteriori casistiche si riporta l'estratto della Tabella A allegata al Decreto del MEF (recante il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva), nella parte dedicata agli investimenti.

INVESTIMENTI

Elemento indicativo di capacità contributiva	Contenuto induttivo
Incremento patrimoniale: ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria per	
immobili (fabbricati e terreni)	Incremento patrimoniale, meno ammontare totale del mutuo.
beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili)	Incremento patrimoniale, meno il finanziamento
polizze assicurative (investimento, previdenza, vita)	Incremento patrimoniale
contributi previdenziali volontari	Incremento patrimoniale
azioni obbligazioni conferimenti finanziamenti capitalizzazioni quote di partecipazione fondi d'investimento derivati certificati di deposito pronti contro termine buoni postali fruttiferi conti di deposito vincolati altri titoli di credito altri prodotti finanziari valuta estera oro numismatica filatelia	Incremento patrimoniale
oggetti d'arte o antiquariato	Incremento patrimoniale
manutenzione straordinaria delle unità abitative	Incremento patrimoniale
donazioni ed erogazioni liberali	Incremento patrimoniale
altro	Incremento patrimoniale

Si pensi al caso di un contribuente che abbia conseguito nel 2010 un disinvestimento attraverso la cessione di un box auto del valore di 30.000 euro e che nell'anno 2011 abbia acceso un mutuo passivo per 240.000 euro finalizzato all'acquisto di un'abitazione del valore di 400.000 euro. Per quest'ultimo, l'acquisto dell'immobile, ai fini della ricostruzione sintetica del proprio reddito, rileverà, al netto del finanziamento, interamente nell'anno di stipula del rogito per complessivi 130.000 euro (= 400.000 - 30.000 - 240.000).

Preso atto delle evidenti carenze sul piano logico di una siffatta impostazione, negli ultimi giorni sono circolate diverse voci in ordine a un possibile intervento correttivo, che potrebbe giungere già nella circolare che l'Agenzia delle entrate emanerà nelle prossime settimane sul nuovo redditometro, ovvero attraverso un - più auspicabile - intervento normativo ad hoc. Il correttivo - stando alle indiscrezioni trapelate dall'amministrazione finanziaria - consisterebbe nel ripristino della presunzione che gli investimenti si considerano effettuati con redditi conseguiti in quote costanti e in più annualità, probabilmente in cinque (vale a dire nell'anno di sostenimento della spesa e nei quattro precedenti), così come previsto nella precedente versione del redditometro.

Qualora ciò dovesse avvenire, l'incremento patrimoniale rileverà nell'anno di accertamento esclusivamente nella misura di un quinto (32.000 euro nell'esempio sopra citato).

Un secondo elemento di criticità presente nel nuovo redditometro è rappresentato dall'ingresso, nel novero degli elementi utili alla ricostruzione sintetica del reddito dei contribuenti, del risparmio accumulato nel corso dell'anno.

Detta quota di risparmio rappresentata, ad esempio, da una maggiore disponibilità sul proprio conto corrente, è infatti ricompresa tra gli elementi sulla cui base l'Agenzia delle entrate procederà alla determinazione del reddito complessivo accertabile in capo al contribuente.

A fronte di tale previsione, tuttavia, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sembrerebbe non ricomprendere l'impiego di risparmio accumulato tra gli elementi invocabili dal contribuente come giustificativo degli investimenti sostenuti nel corso dell'anno.

Su tale questione è opportuno evidenziare come, laddove l'accumulo di risparmio presupponga l'esistenza di un reddito nel periodo, appare altrettanto ragionevole ritenere - su un piano logico - che l'utilizzo dello stesso debba essere qualificato alla stregua di un disinvestimento, da portare conseguentemente a decremento dell'ammontare della spesa sostenuta per l'investimento.

Ma anche su tale seconda questione l'Amministrazione Finanziaria ha preferito tacere piuttosto che fornire un quanto mai opportuno chiarimento.

Legittimità redditometrica

Con l'ordinanza 21 febbraio 2013 n. 250, il Tribunale di Napoli sezione distaccata di Pozzuoli si era pronunciato circa la legittimità del nuovo redditometro. La vicenda ha avuto inizio a seguito dell'iniziativa di un cittadino che si era rivolto al Tribunale perché fosse inibita all'Agenzia delle Entrate la possibilità di controllare, analizzare e archiviare le proprie spese in applicazione del decreto ministeriale 24 dicembre 2012, provvedimento che ha stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche.

Il 21 febbraio, il Giudice unico del tribunale di Napoli (sezione distaccata di Pozzuoli), accogliendo le motivazioni del ricorrente, aveva ordinato all'Agenzia "di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione o comunque attività di conoscenza ed utilizzo dei dati ... e di

cessare, ove iniziata, ogni attività di raccolta dati nei suoi archivi ... previa disapplicazione del d.m. 24.12.2012 n. 65648 in quanto nullo”.

In particolare i giudici avevano disapplicato il D.M. 24 dicembre 2012, n. 65648, ritenendo che l'ultima versione dello strumento per la lotta all'evasione determinasse: “la soppressione definitiva del diritto del contribuente e della sua famiglia ad avere una vita privata, a poter gestire il proprio denaro, a essere quindi libero nelle proprie determinazioni senza dover essere sottoposto a invadenza del potere esecutivo”. Secondo il Tribunale, l'impianto del decreto “è non solo illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell'articolo 21 septies legge 241/1990 per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria e dai suoi presupposti”. Il decreto si pone anche “al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria” atteso che “utilizza categorie concettuali ed elaborazioni non previste dalla norma attributiva”, ossia dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, che non individua categorie di contribuenti, ma li ripartisce solo per aree geografiche e numerosità familiare.

L'Agenzia delle Entrate, con una nota del 19 aprile 2013, aveva invece precisato che la sentenza in questione doveva restare circoscritta al singolo caso analizzato e non poteva generare conseguenze su vasta scala. Per quanto concerne l'ipotesi di poca tutela della privacy, il Fisco ha risposto alle accuse affermando che il redditometro agisce nel pieno rispetto delle normative previste dal Codice della Privacy che regola il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici. La PA, infatti, non è tenuta a richiedere esplicitamente il consenso al trattamento dei dati sensibili se esiste una norma di legge che autorizza questa operazione. Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2012 non si verifica alcuna lesione del diritto alla riservatezza del contribuente, poiché questa norma non dispone né disciplina la raccolta di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma si limita a prevedere che le informazioni sulle spese del contribuente, già nella disponibilità dell'Agenzia sulla base di altri, diversi, provvedimenti, siano adoperate per il procedimento di verifica della corrispondenza del reddito reale ai redditi dichiarati.

L'Agenzia delle Entrate dopo aver espresso la sua diversa posizione, ha deciso di avanzare reclamo contro la sentenza del 21.02.2013 del Tribunale di Napoli sez Pozzuoli, dichiarando che si “farà appello contro la decisione del giudice, anche perché molte delle spese che lederebbero la riservatezza sono quelle che lo stesso contribuente mette in dichiarazione per ottenere detrazioni”.

Con una sentenza dell'11 luglio, il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'ordinanza dello scorso febbraio “illegittima”, con una serie di motivazioni, aggiungendo che oggetto della controversia era esclusivamente il presunto trattamento scorretto dei dati personali del contribuente. Il Tribunale di Napoli accogliendo il reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza del tribunale di Pozzuoli ne ha dichiarato l'inammissibilità, sottolineando come oggetto della controversia era esclusivamente la presunta illegittimità nel trattamento dei dati personali del contribuente, rilevando anche che le impugnazioni del decreto ministeriale sul nuovo redditometro 2013 avrebbero dovuto essere proposte davanti al giudice amministrativo.

Nell'ordinanza di revoca dell'11 luglio 2013, con una serie di motivazioni precise e rigorose, i Giudici hanno dichiarato l'inammissibilità dell'ordinanza resa contro il Dm del 24 dicembre 2012, aggiungendo che oggetto della controversia era esclusivamente la presunta illegittimità nel trattamento dei dati personali del contribuente.

Precisa infatti il Collegio napoletano che eventuali impugnazioni del decreto ministeriale sul nuovo redditometro avrebbero dovuto essere proposte davanti al Giudice amministrativo.

Così come esclusivamente davanti alle Commissioni tributarie sono impugnabili gli atti in materia fiscale, anche quando la relativa controversia “impatti” sui diritti fondamentali della persona.

Ebbene, la I Sezione civile del Tribunale di Napoli, nell'ampiamente argomentata ordinanza di revoca, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo inammissibile il reclamo, sulla presunta illegittimità nel trattamento dei dati personali, presentato dal contribuente ex articolo 700 c.p.c..

Infatti, afferma il Tribunale, la giurisdizione compete:

- al Giudice amministrativo, se l'impugnazione riguarda in via principale il decreto ministeriale. Inoltre, è la stessa legge sulla privacy che attribuisce alla PA più ampi poteri soprattutto in materia fiscale e tributaria in ordine alla raccolta dei dati per lo svolgimento delle finalità di contribuzione alla spesa pubblica “pure costituzionalmente previste”
- alle Commissioni tributarie, se vi è un atto in materia fiscale, anche se la controversia impatta sui diritti fondamentali della persona. Ciò perché la materia fiscale è letteralmente “intrisa” anche di diritti della persona “che anzi ne costituiscono la vera essenza, ed anche al giudice tributario speciale... è attribuito il potere di disapplicare il regolamento ovvero l'atto amministrativo illegittimo, qualora sia rilevante ai fini della decisione...”.

In sintesi sulla questione non doveva pronunciarsi il Giudice ordinario!

Le relazioni pericolose tra Redditometro e Studi di settore

La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 14492 depositata il 7 giugno 2013 ha affermato che l'accertamento da studi di settore costituisce una presunzione semplice e gli ulteriori elementi al fine di avvalorare le risultanze del metodo parametrico possono essere dati dalla particolare esiguità del reddito denunciato rispetto alle esigenze di vita della famiglia del contribuente.

Come noto le sentenze a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 18 dicembre 2009 (sent. nn. 26638, 26637, 26636, 26635), hanno definitivamente chiarito la valenza probatoria della stima fornita da Gerico, stabilendo che si tratta di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non deriva dalla legge, ma si concretizza proceduralmente in esito al contraddittorio. Tale assunto comporta che il mero esito di Gerico non può “automaticamente” essere utilizzato dall'Amministrazione nell'attività di accertamento, occorrendo all'uopo ulteriori elementi in grado di supportare la pretesa erariale.

In conseguenza di ciò si assiste ad alcuni accertamenti in tema studi di settore, dove l'indizio di evasione che deriva dall'anomalia segnalata dal risultato di Gerico, risulta corroborato da elementi ulteriori anche se esterni rispetto al comparto impositivo d'impresa o di lavoro autonomo, quali, ad esempio, il possesso di auto o seconde case che secondo l'intendimento dell'Agenzia delle Entrate, lascerebbero ragionevolmente supporre l'esistenza di un reddito evaso.

Sul tema l'amministrazione finanziaria ha avuto modo di esprimersi affermando nella C.M. 12 marzo 2010, n. 12/E, come l'orientamento della Corte di Cassazione non abbia specificato quali siano le caratteristiche degli elementi che, nell'ambito del fondamentale contraddittorio, possono contribuire alla personalizzazione del risultato degli studi di settore. Ne conseguirebbe che, secondo il fisco, anche la proprietà di immobili, la disponibilità di autoveicoli, l'esistenza di un mutuo, o di movimenti finanziari, ben potrebbero contribuire a sostenere la tesi della ragionevolezza e dell'affidabilità del risultato presuntivo determinato a tavolino dagli studi di settore. In sostanza secondo l'Agenzia delle Entrate appare fin troppo ovvio rilevare che, una doppia discrasia testimoniata da una contemporanea non congruità e da un significativo scostamento rispetto al redditometro, potrebbe ingenerare un fondato sospetto di irregolarità della posizione fiscale del soggetto esaminato.

Già negli inviti al contraddittorio propedeutici all'accertamento da studio di settore, oltre all'esito di Gerico, vengono, spesso elencati anche una serie di ulteriori riscontri che testimonierebbero la presenza di un tenore di vita e di una disponibilità economica non in linea con il risultato della dichiarazione dei redditi del contribuente. Principalmente vengono segnalati, a sostegno delle presunzioni di Gerico, immobili, autovetture, sostenimento di spese per mutui, imbarcazioni, cavalli ecc. Si tratta quindi di dati e informazioni che non incidono direttamente sulla determinazione del ricavo puntuale elaborato da Gerico, ma piuttosto di

indicazioni che in assenza di un reddito adeguato lasciano trasparire una precisa avvertenza, ovvero aderire alle risultanze dello studio di settore con immediatezza e “risparmio in termini di sanzioni” piuttosto che impegnarsi in un faticoso contraddittorio che, a questo punto potrebbe anche investire l'intera posizione del contribuente.

La tesi dell'Agenzia delle Entrate trova ora riscontro anche nel parere dei giudici di legittimità dato che secondo la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 14492/2013 l'avviso di accertamento impugnato risultava adeguatamente fondato su precisi e gravi dati fattuali, ignorati dai giudici di merito, il più importante dei quali è la constatazione dell'esiguità del reddito dichiarato dal contribuente, il cui ammontare è risultato incapiente addirittura per consentire di ottemperare alle esigenze di vita della propria famiglia.

Alla luce di quanto sopraesposto in sede di compilazione degli studi di settore in Unico può risultare utile al contribuente valutare tutta la propria posizione complessiva. Non è, infatti, prioritario il risultato di congruità, quanto la credibilità complessiva del contribuente. Conviene, dunque, compilare in maniera regolare il modello degli studi di settore, riportando fedelmente i dati ed evitando qualsiasi contestazione di “falsità”. Questo a prescindere dal risultato di congruità o meno del contribuente, posto che “la partita” in sede di accertamento dovrà considerare la posizione globale e complessiva del contribuente.

IMU, TARES E SERVICE TAX ... UNA MISCELA ESPLOSIVA

PREMESSA

E' in vigore dal 31 agosto il decreto legge n. 102/2013, con cui il Governo ha abolito l'imposta municipale unica relativamente alla prima casa, ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali, rifinanziato la cassa integrazione in deroga e varato misure per il pagamento dei debiti della Pa e per la concessione di mutui per l'acquisto della prima abitazione a favore di soggetti svantaggiati. Inoltre, il decreto legge prevede l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento per 6.500 esodati.

Con la pubblicazione sulla G.U. 204/2013 del 31 agosto 2013 entra in vigore il succitato D.L. 102 del 31 agosto 2013 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di Cig e di trattamenti pensionistici". Vi è da notare che nella versione pubblicata sulla G.U. non vi è traccia del temutissimo ritorno all'imponibilità dell'Irpef sulle seconde case, nonché la deducibilità dell'IMU per le imprese.

Il decreto in analisi, in sintesi, abolisce la prima rata dell'IMU, riduce l'aliquota della cedolare secca al 15% sui canoni concordati, e riduce la detrazione Irpef sui premi assicurativi. Questi gli interventi con effetto retroattivo dal 2013 di maggiore impatto fiscale.

È importante sottolineare che la prima rata dell'IMU, sospesa dal precedente d.l. 54/2013, in attesa dell'attuazione della Riforma sulla fiscalità immobiliare, è stata "definitivamente" cancellata per le abitazioni principali, le relative pertinenze, i terreni agricoli e i fabbricati rurali. Nessuna disposizione normativa, invece, è stata introdotta per il saldo invernale IMU, che per ora resta fermo al 16 dicembre 2013, almeno finché non saranno trovate le coperture finanziarie.

Il testo del provvedimento legislativo è composto da 15 articoli che vanno a disciplinare, modificare ed innovare rispettivamente le norme che regolano l'IMU, la tassa per i rifiuti 2013 (TARES), incentivazioni al sistema creditizio, con particolare riguardo alle modalità di accesso al credito ai soggetti svantaggiati, oltre a prevedere discipline in tema di lavoro e di finanza locale. Tra le forme di copertura del minor gettito IMU si segnala la riduzione della detraibilità delle polizze vita e contro gli infortuni e la possibilità di incrementare gli acconti IRES, IRAP e le accise.

L'ABOLIZIONE DELL'IMU ???

Il fu acconto di giugno

In materia di IMU, l'art. 1, D.L. 102/2013, introduce la definitiva abolizione dell'acconto 2013 per l'abitazione principale e relative pertinenze, inizialmente sospeso per effetto dell'art. 1, co. 1, D.L. 54/2013, nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Da tale previsione, però, continuano a rimanere esclusi i fabbricati di particolare pregio e valore, maggiormente sintomatici di una più elevata capacità contributiva. In particolare, la citata abolizione non riguarda:

- le abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria catastale A/1;
- le abitazioni in villa classificate nella categoria catastale A/8;
- i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico classificati nella categoria catastale A/9.

La rata di dicembre 2013

Rimane ancora la tematica inerente la seconda rata per la quale si aspetta di trovare le coperture e se ne parlerà dopo il 15 ottobre.

I beni merce

Il decreto legge del 31 agosto 2013 ha previsto una doppia disposizione per i cosiddetti beni merce. Una immediata, o per meglio dire dicembrina, e l'altra a regime a far tempo dal prossimo periodo di imposta. Infatti l'art. 2 del d.l. n. 102/2013, in materia di IMU, cancella la seconda rata 2013 dei c.d. "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita prevedendo, inoltre, l'esenzione IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a partire dal 1° gennaio 2014. In sintesi a seguito del d.l. n. 102/2013 per tali immobili l'IMU non è più dovuta:

- per il 2013 limitatamente alla seconda rata;
- dal 2014 completamente.

Le altre novità IMU

Le altre principali novità, introdotte dal decreto di fine agosto, in tema di IMU sono state:

- l'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni assegnate ai soci delle cooperative a proprietà indivisa, e la detrazione di 200 euro per gli alloggi di proprietà degli ex IACP (la "case popolari"): dato che queste in genere sono di categoria catastale A/4, la maggior parte delle 800mila unità risulterà di fatto esente;
- per le abitazioni principali e le relative pertinenze degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da quello appartenente alla carriera prefettizia, non è più richiesto il requisito di dimora e residenza anagrafica perché siano considerate abitazioni principali, limitatamente a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione;
- esenzione dall'IMU degli immobili adibiti alla ricerca, a partire dal 1° gennaio 2014;
- il comma 4 equipara all'abitazione principale anche gli alloggi sociali aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (cosiddetto « *Housing sociale* »). Tali alloggi sono destinati alle fasce di popolazione svantaggiate e, pertanto, svolgono un'importante funzione di interesse generale e sociale. Inoltre, si reputa che mediante tale misura si venga a creare un effetto incentivante all'attrazione di investimenti in alloggi sociali con lo scopo di incrementare l'offerta abitativa in alloggi sociali, con conseguenti, importanti ricadute anche dal punto di vista occupazionale. Questa misura troverà applicazione dal periodo di imposta decorrente dal primo gennaio 2014.

La clausola di salvaguardia...ahimè!

Tra le novità in extremis del provvedimento, rispetto alle prime bozze circolate, si rinviene la cosiddetta clausola di salvaguardia disciplinata dell'articolo 15. Infatti è stato normato che nel caso in cui le coperture previste in relazione al maggior gettito Iva, che dovrebbe scaturire dai pagamenti dei debiti alle imprese dalla P.A., e dalla sanatoria sul contenzioso sulle slot machine, non dovessero essere sufficienti, il Governo è, fin d'ora, autorizzato ad aumentare l'importo degli acconti Ires e Irap e delle accise per complessivi 1,5 miliardi di euro. Il ministero dell'Economia terrà quindi d'occhio, in particolare, il gettito Iva: «*Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'Ires e dell'Irap, e l'aumento delle accise*».

LE NOVITÀ IN MATERIA DI CEDOLARE SECCA

L'articolo 4 del d.l. n. 102 del 31 agosto 2013 contiene disposizioni che prevedono, retroattivamente, anche per il periodo di imposta in corso, con effetto quindi a partire dal 1° gennaio 2013, la riduzione dal 19 per cento al 15 per cento dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, al fine di incentivare il ricorso a tale forma di locazione e al

contempo favorire il contrasto all'evasione fiscale in tale settore, rendendo gli stessi maggiormente convenienti rispetto alle locazioni a canone libero, la cui aliquota è del 21%.

POLIZZE VITA: DIMEZZAMENTO DELL'IMPORTO DETRAIBILE

L'articolo 12 del d.l. n. 102/2013 modifica l'art. 15, co. 1, lett. f), D.P.R. 917/1986, prevedendo che il tetto massimo di detraibilità delle polizze Vita e infortuni stipulate o rinnovate dopo il 2000 scenda dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Dal 1° gennaio 2014 si prevede una ulteriore riduzione del tetto di detraibilità che scende a 230 euro. Obiettivo del taglio della detraibilità è il reperimento di risorse a copertura delle norme sugli esodati.

LIMITE DI SPESA DETRAIBILE PER I PREMI ASSICURATIVI		
ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014 E SUCCESSIVI
1.291,14	630,00	230,00
245,32 Euro di detrazione	119,7 Euro di detrazione	43,7 Euro di detrazione

PROROGA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

La crisi economico finanziaria degli ultimi anni ha colpito in maniera sensibile le piccole e medie imprese operanti nell'edilizia che spesso hanno dovuto rallentare i propri piani di investimento. Con particolare riferimento al settore dell'edilizia residenziale pubblica, l'equilibrio economico finanziario degli investimenti realizzati dalle imprese si regge su agevolazioni fiscali e finanziarie previste da norme di tutela e promozione dell'accesso alla casa. L'obiettivo è mantenere tali benefici fiscali al fine di completare gli investimenti in corso. Le imprese che hanno acquistato un bene immobile (terreno edificabile o edificato), situato in area compresa in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, usufruiscono dell'agevolazione dell'imposta di registro ridotta all'1%, al posto della misura ordinaria dell'8%, se concludono l'intervento edilizio entro 11 anni dall'atto di acquisto del bene. In buona sostanza il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 introduce un'ulteriore proroga di tre anni del termine per il completamento dell'intervento di trasformazione edilizia, al fine di consentire alle imprese che hanno acquistato un terreno edificabile, o edificato, situato in un'area compresa in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale di usufruire dell'agevolazione dell'imposta di registro ridotta all'1 per cento. La prima proroga fu introdotta originariamente dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che prevedeva un termine di cinque anni per il completamento dell'intervento di trasformazione edilizia. Tale termine fu poi prorogato di tre anni dall'articolo 2, comma 23, del decreto legge n. 225 del 2010 (cosiddetto decreto « milleproroghe » 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011.

RESIDUI DI TARES

L'articolo 5, comma 1, prevede che, per il solo anno 2013, i comuni possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabilire di applicare, nel rispetto del principio europeo « chi inquina paga », la componente della TARES diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, sulla base di appositi principi. Il provvedimento normativo non fa altro che confermare le regole sulla TARES, ufficialmente già in vigore, il cui saldo sarà calcolato con i nuovi criteri, a differenza dell'acconto che è stato calcolato con le vecchie regole TARSU.

La tariffa potrà essere, infatti, commisurata alla quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. La determinazione delle tariffe andrà effettuata per ogni categoria, o sottocategoria, omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Inoltre, la commisurazione della tariffa potrà avvenire tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999. Viene meno, pertanto, l'unicità del riferimento al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 recante il cosiddetto metodo normalizzato.

È stato, inoltre, prevista la possibilità per i Comuni di introdurre riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle già previste dall'attuale normativa in materia di TARES che, però, dovranno trovare copertura finanziaria non con il ricorso a risorse diverse dal prelievo sui rifiuti, ma nell'ambito dello stesso.

Conseguentemente è stata prevista l'abrogazione della norma che prevedeva l'obbligo della relativa copertura con risorse diverse dai proventi del tributo in questione. Dovrà pertanto essere prevista ed assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Intelligentemente la novellatrice disciplina prevede, infine, che il Comune predisponga, e invii ai contribuenti il modello di pagamento precompilato dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie vigenti.

LA NUOVA SERVICE TAX

Stante lo spirito innovativo del d.l. n. 102 del 31 agosto 2013 dal 2014 entrerà in vigore la cosiddetta Service Tax ispirata ai principi del federalismo fiscale. Si tratterà di un'imposta sui servizi comunali che sostituirà la TARES, verrà riscossa dai Comuni, ma l'autonomia nella fissazione delle aliquote sarà limitata verso l'alto per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive, e sarà costituita da due componenti:

- **Tari - Gestione dei rifiuti urbani:** sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrize dal Comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio;
- **Tasi - Copertura dei servizi indivisibili:** sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario, in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell'immobile, che dell'occupante in quanto fruitore dei beni e servizi locali. Il Comune avrà adeguati margini di manovra, nell'ambito dei limiti fissati dalla legge statale.